

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 24 agosto 2010

Aoste, le 24 août 2010

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione
Dipartimento legislativo e legale
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:

Présidence de la Région
Département législatif et légal
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

I Bollettini ufficiali pubblicati a partire dal 1° gennaio 1998 sono consultabili gratuitamente sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>

Les Bulletins officiels parus à compter du 1^{er} janvier 1998 peuvent être consultés gratuitement sur le site Internet de la Région autonome Vallée d'Aoste <http://www.regione.vda.it>

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 4066 a pag. 4070
INDICE SISTEMATICO da pag. 4070 a pag. 4076

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione —
Leggi e regolamenti 4077
Testi unici —
Corte costituzionale —

PARTE SECONDA

Testi coordinati —
Atti del Presidente della Regione 4109
Atti assessorili 4115
Atti del Presidente del Consiglio regionale —
Atti dei dirigenti —
Circolari —
Atti vari (Deliberazioni...) 4137
Avvisi e comunicati 4165
Atti emanati da altre amministrazioni —

PARTE TERZA

Avvisi di concorsi 4167
Annunzi legali —

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 4066 à la page 4070
INDEX SYSTÉMATIQUE de la page 4070 à la page 4076

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application —
Lois et règlements 4077
Textes uniques —
Cour constitutionnelle —

DEUXIÈME PARTIE

Lois et règlements régionaux coordonnés —
Actes du Président de la Région 4109
Actes des Assesseurs régionaux 4115
Actes du Président du Conseil régional —
Actes des directeurs —
Circulaires —
Actes divers (Délibérations...) 4137
Avis et communiqués 4165
Actes émanant des autres administrations —

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours 4167
Annonces légales —

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2010 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti sono trattati per finalità connesse all'attivazione/gestione dell'abbonamento.

La mancata indicazione degli stessi preclude l'attivazione dell'abbonamento.

Il trattamento avverrà manualmente e anche con l'ausilio di mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza).

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - Aosta.

INDICE CRONOLOGICO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23.

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.

pag. 4077

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 31.

Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).

pag. 4100

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32.

Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro.

pag. 4103

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2010 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel)

Aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les données à caractère personnel sont traitées aux fins de l'activation et de la gestion de l'abonnement.

L'abonnement est subordonné à la communication desdites données.

Les données sont traitées manuellement ou à l'aide d'outils informatisés susceptibles d'en garantir la sécurité et la protection.

Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l'art. 7 du décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d'Aoste - 1, place Deffeyes, Aoste.

INDEX CHRONOLOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010,

portant texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales.

page 4077

Loi régionale n° 31 du 4 août 2010,

portant modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales).

page 4100

Loi régionale n° 32 du 4 août 2010,

portant institution de la Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer.

page 4103

PARTE SECONDA

**ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

Decreto 29 luglio 2010, n. 251.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Meysattaz – Fontanalle, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 4109

Decreto 2 agosto 2010, n. 258.

Declassificazione e contestuale trasferimento al demanio stradale del Comune di LA SALLE del tratto terminale dal km 1+225 al km 1+370 della strada regionale n. 27 di La Salle.

pag. 4112

Decreto 3 agosto 2010, n. 260.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla DHERIN s.p.a. di derivazione d'acqua dalle sorgenti in località Cialvrina nel comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN, ad uso idroelettrico e potabile.

pag. 4113

Decreto 9 agosto 2010, n. 264.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla società C.E.A.B. s.r.l. di derivazione d'acqua dall'adduttrice principale dell'acquedotto comunale, tra la vasca di Arp de Praz e la vasca di Pointier, in comune di DOUES, ad uso idroelettrico.

pag. 4114

ATTI ASSESSORILI

**ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Decreto 30 luglio 2010, prot. n. 7841/BC.

Complesso di interesse culturale della Chiesa vicariale di Saint-Jacques del XVIII sec., già citata nel 1227, con il suo campanile agibile e il corpo sacrestia addossato a nord-ovest, tutto su preesistenze, proprietà di ente ecclesiastico, mappale F. 16 lettera B; – insieme di fabbricati denominati «Rettoria di Saint-Jacques», censiti F. 16 n. 85 con terreno pertinenziale, n. 84, n. 83 e F. 20 n. 78, nonché superfetazione su mappale F. 20 n. 50, terreni di pertinenza visiva F. 16 nn. 83 e 512 F. 20 n. 78 nonché porzioni di terreno di pertinenza visiva F. 20 nn. 50 e 77, formanti complesso di interesse culturale, proprietà di ente non lucrativo; – strada nelle immediate vicinanze, proprietà dell'ente territoriale competente. Tutto sito

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION**

Arrêté n° 251 du 29 juillet 2010,

portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'entretien extraordinaire de la route communale Meysattaz – Fontanalle, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.

page 4109

Arrêté n° 258 du 2 août 2010,

portant déclassement et transfert au domaine routier de la Commune de LA SALLE du tronçon final de la route régionale n° 27 de La Salle, du PK 1+225 au PK 1+370.

page 4112

Arrêté n° 260 du 3 août 2010,

accordant pour trente ans à « DHÉRIN SpA » l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux des sources de Cialvrina, dans la commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN, à usage hydroélectrique et potable.

page 4113

Arrêté n° 264 du 9 août 2010,

accordant pour trente ans à « C.E.A.B. srl » l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux de la conduite principale du réseau communal d'adduction d'eau, entre le réservoir d'Arp-de-Praz et le réservoir de Pointier, dans la commune de DOUES, à usage hydroélectrique.

page 4114

ACTES DES ASSESSEURS

**ASSESSORAT
DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE**

Arrêté du 30 juillet 2010, réf. n° 7841/BC,

portant classement, au sens des lettres a) et d) du troisième alinéa de l'art. 10 et de l'art. 45 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié et à la suite de la vérification de leur intérêt culturel, effectuée par la Surintendance des activités et des biens culturels, des biens ci-après : – ensemble d'intérêt culturel composé de l'église vicariale de Saint-Jacques, datant du XVIII^e siècle mais déjà citée en 1227, du clocher accessible et du corps de la sacristie adossé au nord-ouest, situé sur des éléments préexistants, propriété d'un établissement ecclésiastique et inscrit à la Feuille n° 16, parcelle B ; – ensemble d'intérêt culturel dénommé « Rectorat de Saint-Jacques », composé des bâtiments inscrits à la

nella frazione Saint-Jacques del Comune di AYAS. Ratifica dell'interesse culturale in esito a verifica di accertamento della sussistenza a cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, per l'interesse considerato all'art. 10 comma 3 lettera a) e d) e all'art. 45 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni, recante vincolo monumentale e prescrizioni, anche archeologiche.

pag. 4115

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 23 luglio 2010, n. 2001.

Autorizzazione alla Società cooperativa sociale «Arc en ciel» di AOSTA, già autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 2923/2009, all'ampliamento della struttura adibita a gruppo appartamento per utenti psichiatrici, sita nel medesimo Comune, per un totale di 10 posti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009.

pag. 4137

Deliberazione 23 luglio 2010, n. 2026.

Approvazione dell'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante «Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego».

pag. 4138

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2035.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa.

pag. 4143

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2036.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa.

pag. 4146

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2037.

Variatione al bilancio di previsione della Regione per il

Feuille n° 16, parcelles n° 85 (avec terrain accessoire), 84 et 83, et à la Feuille n° 20, parcelle n° 78, des adjonctions inscrites à la Feuille n° 20, parcelle n° 50, et des terrains servant de protection visuelle inscrits à la Feuille n° 16, parcelles n° 83 et 512, et à la Feuille n° 20, parcelles n° 78, 50 (portions) et 77 (portions), propriété d'un établissement à but non lucratif ; – de la route située à proximité, propriété de la collectivité territoriale compétente, situés au hameau de Saint-Jacques, dans la commune d'AYAS, et établissement d'une servitude de monument, avec prescriptions, mêmes archéologiques.

page 4115

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2001 du 23 juillet 2010,

autorisant la coopérative sociale « Arc-en-ciel » d'AOSTE, visée à la délibération du Gouvernement régional n° 2923/2009, à agrandir le groupe appartement situé sur le territoire de la commune d'AOSTE pour qu'il puisse accueillir dix personnes atteintes de troubles psychiatriques, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 2191 du 7 août 2009.

page 4137

Délibération n° 2026 du 23 juillet 2010,

portant institution du Répertoire régional des profils professionnels et des niveaux des compétences et approbation des critères et des modalités de fonctionnement y afférents, en application de l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi).

page 4138

Délibération n° 2035 du 30 juillet 2010,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse.

page 4143

Délibération n° 2036 du 30 juillet 2010,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses obligatoires et modification des budgets de gestion et de caisse.

page 4146

Délibération n° 2037 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et les budgets

triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l'iscrizione di assegnazioni statali.

pag. 4149

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2040.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

pag. 4153

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2073.

Approvazione delle disposizioni attuative relative agli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 marzo 2010, n. 13.

pag. 4157

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2078.

Approvazione della nuova ripartizione finanziaria per la realizzazione del progetto n. 17 del Comune di SAINT-VINCENT, incluso nel programma degli interventi FoSPI per il triennio 2010/2012, di cui alla DGR. 1368/2009, ex L.R. 48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote annuali e del contributo sulle spese di progettazione.

pag. 4157

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2079.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica dai torrenti Chamois e Savverou nel Comune di CHAMOIS, proposto dal Comune di CHAMOIS e dal Sig. Andrea GADIN di LA SALLE.

pag. 4160

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2097.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 per storno di fondi tra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 4163

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale – Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca – Servizio Aree protette.

Avviso. Rinnovo consiglio d'amministrazione del Parco naturale Mont Avic. Avviso di convocazione assemblea.

pag. 4165

de gestion et de caisse de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État.

page 4149

Délibération n° 2040 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et les budgets de gestion et de caisse de la Région du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.

page 4153

Délibération n° 2073 du 30 juillet 2010,

portant approbation des dispositions d'application relatives aux barrages de retenue du ressort de la Région et aux bassins d'accumulation y afférents, au sens de l'art. 10 de la LR n° 13 du 29 mars 2010.

page 4157

Délibération n° 2078 du 30 juillet 2010,

portant approbation du financement, au sens de la LR n° 48/1995 modifiée, du projet n° 17 de la Commune de SAINT-VINCENT figurant au plan 2010/2012 des interventions FoSPI visé à la DGR n° 1368/2009, ainsi qu'engagement des quotes-parts annuelles et de l'aide aux frais de conception.

page 4157

Délibération n° 2079 du 30 juillet 2010,

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par la Commune de CHAMOIS et par M. Andrea GADIN de LA SALLE, en vue de la dérivation des eaux du Chamois et du Savverou, dans la commune de CHAMOIS, à usage hydroélectrique.

page 4160

Délibération n° 2097 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.

page 4163

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles – Département des ressources naturelles et du Corps forestier – Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche – Service des espaces protégés.

Avis. Renouvellement du conseil d'administration du Parc naturel du Mont-Avic. Avis de convocation de l'assemblée.

page 4165

**Assessorato Agricoltura e Risorse naturali –
Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale –
Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca – Servizio Aree
protette.**

**Avviso. Rinnovo consiglio d'amministrazione del Parco
naturale Mont Avic. Avviso di convocazione assemblea.**
pag. 4165

PARTE TERZA

AVVISI DI CONCORSI

Comune di GRESSONEY SAINT JEAN.

**Estratto bando di concorso pubblico, per soli esami, per
l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 operatore spe-
cializzato – categoria B, posizione economica B2 del
C.C.R.L. – a 36 ore settimanali – da impiegare nell'area
tecnico manutentiva.**
pag. 4167

INDICE SISTEMATICO

ACQUE PUBBLICHE

Decreto 3 agosto 2010, n. 260.

**Subconcessione per la durata di anni trenta alla DHE-
RIN s.p.a. di derivazione d'acqua dalle sorgenti in loca-
lità Cialvrina nel comune di GRESSONEY-SAINT-
JEAN, ad uso idroelettrico e potabile.**

pag. 4113

Decreto 9 agosto 2010, n. 264.

**Subconcessione per la durata di anni trenta alla società
C.E.A.B. s.r.l. di derivazione d'acqua dall'adduttrice
principale dell'acquedotto comunale, tra la vasca di Arp
de Praz e la vasca di Pointier, in comune di DOUES, ad
uso idroelettrico.**

pag. 4114

AMBIENTE

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2073.

**Approvazione delle disposizioni attuative relative agli
sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di
competenza regionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29
marzo 2010, n. 13.**

pag. 4157

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2079.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità

**Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles –
Département des ressources naturelles et du Corps
forestier – Direction de la faune, de la flore, de la chasse
et de la pêche – Service des espaces protégés.**

**Avis. Renouvellement du conseil d'administration du
Parc naturel du Mont-Avic. Avis de convocation de
l'assemblée.**
page 4165

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.

**Extrait d'un avis de concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée déterminée
(heures hebdomadaires), d'un operateur spécialisé –
catégorie B, position B2 de la CCRT à employer auprès
de l'aire tecnico-manutentive.**
page 4167

INDEX SYSTÉMATIQUE

EAUX PUBLIQUES

Arrêté n° 260 du 3 août 2010,

**accordant pour trente ans à « DHÉRIN SpA » l'autori-
sation, par sous-concession, de dérivation des eaux des
sources de Cialvrina, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN, à usage hydroélectrique
et potable.**
page 4113

Arrêté n° 264 du 9 août 2010,

**accordant pour trente ans à « C.E.A.B. srl » l'autorisa-
tion, par sous-concession, de dérivation des eaux de la
conduite principale du réseau communal d'adduction
d'eau, entre le réservoir d'Arp-de-Praz et le réservoir
de Pointier, dans la commune de DOUES, à usage
hydroélectrique.**
page 4114

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 2073 du 30 juillet 2010,

**portant approbation des dispositions d'application rela-
tives aux barrages de retenue du ressort de la Région et
aux bassins d'accumulation y afférents, au sens de
l'art. 10 de la LR n° 13 du 29 mars 2010.**

page 4157

Délibération n° 2079 du 30 juillet 2010,

portant avis positif, sous condition, quant à la compati-

ambientale del progetto di derivazione idroelettrica dai torrenti Chamois e Savverou nel Comune di CHAMOIS, proposto dal Comune di CHAMOIS e dal Sig. Andrea GADIN di LA SALLE.

pag. 4160

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale – Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca – Servizio Aree protette.

Avviso. Rinnovo consiglio d'amministrazione del Parco naturale Mont Avic. Avviso di convocazione assemblea.

pag. 4165

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale – Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca – Servizio Aree protette.

Avviso. Rinnovo consiglio d'amministrazione del Parco naturale Mont Avic. Avviso di convocazione assemblea.

pag. 4165

ASSISTENZA SOCIALE

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23.

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.

pag. 4077

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32.

Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro.

pag. 4103

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Decreto 30 luglio 2010, prot. n. 7841/BC.

Complesso di interesse culturale della Chiesa vicariale di Saint-Jacques del XVIII sec., già citata nel 1227, con il suo campanile agibile e il corpo sacrestia addossato a nord-ovest, tutto su preesistenze, proprietà di ente ecclesiastico, mappale F. 16 lettera B; – insieme di fabbricati denominati «Rettoria di Saint-Jacques», censiti F. 16 n. 85 con terreno pertinenziale, n. 84, n. 83 e F. 20 n. 78, nonché superfetazione su mappale F. 20 n. 50, terreni di pertinenza visiva F. 16 nn. 83 e 512 F. 20 n. 78 nonché porzioni di terreno di pertinenza visiva F. 20 nn. 50 e 77, formanti complesso di interesse culturale, proprietà di ente non lucrativo; – strada nelle immediate vicinanze, proprietà dell'ente territoriale competente. Tutto sito nella frazione Saint-Jacques del Comune di AYAS. Ratifica dell'interesse culturale in esito a verifica di accertamento della sussistenza a cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, per

bilità avec l'environnement du projet déposé par la Commune de CHAMOIS et par M. Andrea GADIN de LA SALLE, en vue de la dérivation des eaux du Chamois et du Savverou, dans la commune de CHAMOIS, à usage hydroélectrique.

page 4160

Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles – Département des ressources naturelles et du Corps forestier – Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche – Service des espaces protégés.

Avis. Renouvellement du conseil d'administration du Parc naturel du Mont-Avic. Avis de convocation de l'assemblée.

page 4165

Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles – Département des ressources naturelles et du Corps forestier – Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche – Service des espaces protégés.

Avis. Renouvellement du conseil d'administration du Parc naturel du Mont-Avic. Avis de convocation de l'assemblée.

page 4165

AIDE SOCIALE

Loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010,

portant texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales.

page 4077

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Loi régionale n° 32 du 4 août 2010,

portant institution de la Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer.

page 4103

BIENS CULTURELS ET SITES

Arrêté du 30 juillet 2010, réf. n° 7841/BC,

portant classement, au sens des lettres a) et d) du troisième alinéa de l'art. 10 et de l'art. 45 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié et à la suite de la vérification de leur intérêt culturel, effectuée par la Surintendance des activités et des biens culturels, des biens ci-après : – ensemble d'intérêt culturel composé de l'église vicariale de Saint-Jacques, datant du XVIII^e siècle mais déjà citée en 1227, du clocher accessible et du corps de la sacristie adossé au nord-ouest, situé sur des éléments préexistants, propriété d'un établissement ecclésiastique et inscrit à la Feuille n° 16, parcelle B ; – ensemble d'intérêt culturel dénommé « Rectorat de Saint-Jacques », composé des bâtiments inscrits à la Feuille n° 16, parcelles n° 85 (avec terrain accessoire), 84 et 83, et à la Feuille n° 20, parcelle n° 78, des adjonctions inscrites à la Feuille n° 20, parcelle n° 50, et des terrains servant de protection visuelle inscrits à la

l'interesse considerato all'art. 10 comma 3 lettera a) e d) e all'art. 45 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni, recante vincolo monumentale e prescrizioni, anche archeologiche.

pag. 4115

BILANCIO

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2035.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa.

pag. 4143

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2036.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa.

pag. 4146

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2037.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l'iscrizione di assegnazioni statali.

pag. 4149

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2040.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

pag. 4153

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2097.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 per storno di fondi tra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 4163

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale – Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca – Servizio Aree protette.

Avviso. Rinnovo consiglio d'amministrazione del Parco naturale Mont Avic. Avviso di convocazione assemblea.

pag. 4165

Feuille n° 16, parcelles n°s 83 et 512, et à la Feuille n° 20, parcelles n°s 78, 50 (portions) et 77 (portions), propriété d'un établissement à but non lucratif ; – de la route située à proximité, propriété de la collectivité territoriale compétente, situés au hameau de Saint-Jacques, dans la commune d'AYAS, et établissement d'une servitude de monument, avec prescriptions, mêmes archéologiques.

page 4115

BUDGET

Délibération n° 2035 du 30 juillet 2010,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse.

page 4143

Délibération n° 2036 du 30 juillet 2010,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses obligatoires et modification des budgets de gestion et de caisse.

page 4146

Délibération n° 2037 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et les budgets de gestion et de caisse de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État.

page 4149

Délibération n° 2040 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et les budgets de gestion et de caisse de la Région du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.

page 4153

Délibération n° 2097 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.

page 4163

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles – Département des ressources naturelles et du Corps forestier – Direction de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche – Service des espaces protégés.

Avis. Renouvellement du conseil d'administration du Parc naturel du Mont-Avic. Avis de convocation de l'assemblée.

page 4165

**Assessorato Agricoltura e Risorse naturali –
Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale –
Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca – Servizio Aree
protette.**

**Avviso. Rinnovo consiglio d'amministrazione del Parco
naturale Mont Avic. Avviso di convocazione assemblea.**

pag. 4165

COOPERAZIONE

Deliberazione 23 luglio 2010, n. 2001.

**Autorizzazione alla Società cooperativa sociale «Arc en
ciel» di AOSTA, già autorizzata con deliberazione della
Giunta regionale n. 2923/2009, all'ampliamento della
struttura adibita a gruppo appartamento per utenti psi-
chiatrici, sita nel medesimo Comune, per un totale di 10
posti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n. 2191 in data 7 agosto 2009.**

pag. 4137

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 31.

**Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10
(Interventi per il patrimonio immobiliare regionale
destinato ad attività produttive e commerciali).**

pag. 4100

ENERGIA

Decreto 3 agosto 2010, n. 260.

**Subconcessione per la durata di anni trenta alla DHE-
RIN s.p.a. di derivazione d'acqua dalle sorgenti in loca-
lità Cialvrina nel comune di GRESSONEY-SAINT-
JEAN, ad uso idroelettrico e potabile.**

pag. 4113

Decreto 9 agosto 2010, n. 264.

**Subconcessione per la durata di anni trenta alla società
C.E.A.B. s.r.l. di derivazione d'acqua dall'adduttrice
principale dell'acquedotto comunale, tra la vasca di Arp
de Praz e la vasca di Pointier, in comune di DOUES, ad
uso idroelettrico.**

pag. 4114

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2079.

**Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di derivazione idroelettrica dai
torrenti Chamois e Savverou nel Comune di
CHAMOIS, proposto dal Comune di CHAMOIS e dal
Sig. Andrea GADIN di LA SALLE.**

pag. 4160

**Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles –
Département des ressources naturelles et du Corps
forestier – Direction de la faune, de la flore, de la chasse
et de la pêche – Service des espaces protégés.**

**Avis. Renouvellement du conseil d'administration du
Parc naturel du Mont-Avic. Avis de convocation de
l'assemblée.**

page 4165

COOPÉRATION

Délibération n° 2001 du 23 juillet 2010,

**autorisant la coopérative sociale « Arc-en-ciel »
d'AOSTE, visée à la délibération du Gouvernement
régional n° 2923/2009, à agrandir le groupe apparte-
ment situé sur le territoire de la commune d'AOSTE
pour qu'il puisse accueillir dix personnes atteintes de
troubles psychiatriques, au sens de la délibération du
Gouvernement régional n° 2191 du 7 août 2009.**

page 4137

DOMAINE ET PATRIMOINE DE LA RÉGION

Loi régionale n° 31 du 4 août 2010,

**portant modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin
2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la
Région accueillant des activités productives et commer-
ciales).**

page 4100

ÉNERGIE

Arrêté n° 260 du 3 août 2010,

**accordant pour trente ans à « DHÉRIN SpA » l'autori-
sation, par sous-concession, de dérivation des eaux des
sources de Cialvrina, dans la commune de
GRESSONEY-SAINT-JEAN, à usage hydroélectrique
et potable.**

page 4113

Arrêté n° 264 du 9 août 2010,

**accordant pour trente ans à « C.E.A.B. srl » l'autorisa-
tion, par sous-concession, de dérivation des eaux de la
conduite principale du réseau communal d'adduction
d'eau, entre le réservoir d'Arp-de-Praz et le réservoir
de Pointier, dans la commune de DOUES, à usage
hydroélectrique.**

page 4114

Délibération n° 2079 du 30 juillet 2010,

**portant avis positif, sous condition, quant à la compati-
bilité avec l'environnement du projet déposé par la
Commune de CHAMOIS et par M. Andrea GADIN de
LA SALLE, en vue de la dérivation des eaux du
Chamois et du Savverou, dans la commune de
CHAMOIS, à usage hydroélectrique.**

page 4160

ESPROPRIAZIONI

Decreto 29 luglio 2010, n. 251.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Meysattaz – Fontanalle, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 4109

FINANZE

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2035.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa.

pag. 4143

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2036.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa.

pag. 4146

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2037.

Variatione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l'iscrizione di assegnazioni statali.

pag. 4149

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2040.

Variatione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

pag. 4153

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2097.

Variatione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 per storno di fondi tra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 4163

FINANZIAMENTI VARI

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23.

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.

pag. 4077

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 31.

Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 251 du 29 juillet 2010,

portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'entretien extraordinaire de la route communale Meysattaz – Fontanalle, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.

page 4109

FINANCES

Délibération n° 2035 du 30 juillet 2010,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse.

page 4143

Délibération n° 2036 du 30 juillet 2010,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses obligatoires et modification des budgets de gestion et de caisse.

page 4146

Délibération n° 2037 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et les budgets de gestion et de caisse de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État.

page 4149

Délibération n° 2040 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et les budgets de gestion et de caisse de la Région du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.

page 4153

Délibération n° 2097 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.

page 4163

FINANCEMENTS DIVERS

Loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010,

portant texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales.

page 4077

Loi régionale n° 31 du 4 août 2010,

portant modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la

destinato ad attività produttive e commerciali).
pag. 4100

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI
DI INVESTIMENTO

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2078.

Approvazione della nuova ripartizione finanziaria per la realizzazione del progetto n. 17 del Comune di SAINT-VINCENT, incluso nel programma degli interventi FoSPI per il triennio 2010/2012, di cui alla DGR. 1368/2009, ex L.R. 48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote annuali e del contributo sulle spese di progettazione.
pag. 4157

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2073.

Approvazione delle disposizioni attuative relative agli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 marzo 2010, n. 13.
pag. 4157

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Deliberazione 23 luglio 2010, n. 2026.

Approvazione dell'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante «Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego».
pag. 4138

LAVORO

Deliberazione 23 luglio 2010, n. 2026.

Approvazione dell'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante «Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego».
pag. 4138

RICERCA

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32.

Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro.
pag. 4103

Région accueillant des activités productives et commerciales).
page 4100

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX
D'INVESTISSEMENT

Délibération n° 2078 du 30 juillet 2010,

portant approbation du financement, au sens de la LR n° 48/1995 modifiée, du projet n° 17 de la Commune de SAINT-VINCENT figurant au plan 2010/2012 des interventions FoSPI visé à la DGR n° 1368/2009, ainsi qu'engagement des quotes-parts annuelles et de l'aide aux frais de conception.
page 4157

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Délibération n° 2073 du 30 juillet 2010,

portant approbation des dispositions d'application relatives aux barrages de retenue du ressort de la Région et aux bassins d'accumulation y afférents, au sens de l'art. 10 de la LR n° 13 du 29 mars 2010.
page 4157

FORMATION PROFESSIONNELLE

Délibération n° 2026 du 23 juillet 2010,

portant institution du Répertoire régional des profils professionnels et des niveaux des compétences et approbation des critères et des modalités de fonctionnement y afférents, en application de l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi).
page 4138

EMPLOI

Délibération n° 2026 du 23 juillet 2010,

portant institution du Répertoire régional des profils professionnels et des niveaux des compétences et approbation des critères et des modalités de fonctionnement y afférents, en application de l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi).
page 4138

RECHERCHE

Loi régionale n° 32 du 4 août 2010,

portant institution de la Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer.
page 4103

TRASPORTI

Decreto 29 luglio 2010, n. 251.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Meysattaz – Fontanalle, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

Decreto di fissazione indennità provvisoria.

pag. 4109

Decreto 2 agosto 2010, n. 258.

Declassificazione e contestuale trasferimento al demanio stradale del Comune di LA SALLE del tratto terminale dal km 1+225 al km 1+370 della strada regionale n. 27 di La Salle.

pag. 4112

TRANSPORTS

Arrêté n° 251 du 29 juillet 2010,

portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'entretien extraordinaire de la route communale Meysattaz – Fontanalle, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.

page 4109

Arrêté n° 258 du 2 août 2010,

portant déclassement et transfert au domaine routier de la Commune de LA SALLE du tronçon final de la route régionale n° 27 de La Salle, du PK 1+225 au PK 1+370.

page 4112

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23.

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizione degli interventi
- Art. 3 – Percorsi di sostegno
- Art. 4 – Condizioni di accesso
- Art. 5 – Minimo vitale

**CAPO II
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI, DEI
GIOVANI ADULTI E DELLE LORO FAMIGLIE**

- Art. 6 – Assegno post-natale
- Art. 7 – Voucher per il servizio di tata familiare
- Art. 8 – Assegni di cura per affidamenti
- Art. 9 – Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori
- Art. 10 – Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza
- Art. 11 – Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola
- Art. 12 – Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010,

portant texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

**CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

- Art. 1^{er} – Objet et finalités
- Art. 2 – Définition des mesures
- Art. 3 – Parcours de soutien
- Art. 4 – Conditions d'accès
- Art. 5 – Minimum vital

**CHAPITRE II
MESURES EN FAVEUR DES MINEURS, DES
JEUNES ADULTES ET DE LEURS FAMILLES**

- Art. 6 – Allocations post-natales
- Art. 7 – Bons pour le service d'assistance maternelle
- Art. 8 – Allocations de soins en cas de placement
- Art. 9 – Avances de l'allocation d'entretien à titre de protection des mineurs
- Art. 10 – Bons pour la participation à des séjours de vacances
- Art. 11 – Bons pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux collèges, aux pensionnats et aux services après l'école
- Art. 12 – Aides en faveur des jeunes adultes aux fins de l'acquisition de leur autonomie

CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ
SOCIO-ECONOMICA

- Art. 13 – Contributi per l'inclusione sociale
Art. 14 – Contributi straordinari
Art. 15 – Contributi straordinari per spese sanitarie

Art. 16 – Procedure
Art. 17 – Progetti

CAPO IV
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE
DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- Art. 18 – Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione
Art. 19 – Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative

Art. 20 – Voucher per l'acquisto di servizi
Art. 21 – Contributi a favore di soggetti con disabilità di tipo sensoriale
Art. 22 – Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Rinvio
Art. 24 – Revoca
Art. 25 – Clausola valutativa
Art. 26 – Abrogazioni
Art. 27 – Titolarità degli oneri finanziari
Art. 28 – Disposizioni finanziarie
Art. 29 – Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi economici di sostegno e promozione sociale che la Regione eroga per il sostegno e lo sviluppo delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, secondo principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità, in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono erogati al fine di prevenire, superare, ridurre e rimuovere le condizioni di bisogno e gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono provocare situazioni di difficoltà e di emarginazione negli ambienti di vita, studio e lavoro, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno

CHAPITRE III
AIDES EN FAVEUR DES PERSONNES
EN SITUATION DE DIFFICULTÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

- Art. 13 – Aides à l'insertion sociale
Art. 14 – Aides extraordinaires
Art. 15 – Aides extraordinaires pour les dépenses d'ordre médical

Art. 16 – Procédures
Art. 17 – Projets

CHAPITRE IV
AIDES ÉCONOMIQUES EN FAVEUR
DES PERSONNES DÉPENDANTES

- Art. 18 – Allocations de soins pour le maintien à domicile comme alternative au placement en institution
Art. 19 – Aides au paiement des pensions pour l'hébergement dans les structures socio-sanitaires, d'assistance et de rééducation

Art. 20 – Bons pour l'achat de services
Art. 21 – Aides en faveur des personnes atteintes d'un handicap sensoriel
Art. 22 – Aides au titre du service d'assistance à la vie autonome

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

- Art. 23 – Renvoi
Art. 24 – Retrait
Art. 25 – Clause d'évaluation
Art. 26 – Abrogations
Art. 27 – Charge des dépenses
Art. 28 – Dispositions financières
Art. 29 – Entrée en vigueur

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(Objet et finalités)

1. La présente loi régleme les mesures économiques de soutien et de promotion sociale que la Région accorde pour aider les familles, y compris les foyers unipersonnels, et favoriser leur développement, suivant les principes de l'égalité des chances, de la non-discrimination et de l'universalité, conformément à la législation communautaire, nationale et régionale en vigueur en la matière.
2. Les mesures visées à la présente loi sont accordées aux fins de la prévention, de la résolution, de la réduction et de l'élimination des conditions de besoin et des obstacles d'ordre économique et social susceptibles d'entraîner des situations de difficulté et de marginalisation dans les milieux de vie, d'études et de travail. Elles

sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere psicofisico.

3. In particolare, gli interventi di cui alla presente legge rientrano nell'ambito di un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e sono diretti a sostenere le famiglie nel far fronte:
 - a) al mantenimento e alla crescita dei figli;
 - b) al sostegno nella cura di persone non autosufficienti;
 - c) alle situazioni di difficoltà economica.

Art. 2
(Definizione degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge si articolano in:
 - a) assegni di cura e per l'autonomia;
 - b) titoli per l'acquisto di servizi, di seguito denominati voucher;
 - c) contributi.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono volti a sostenere il lavoro di cura a favore di persone in condizione di non autosufficienza, o di minori, oppure progetti di autonomia e sono erogati:
 - a) alle persone interessate, qualora siano in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal piano assistenziale individualizzato o qualora siano titolari di progetti di autonomia;
 - b) alle famiglie, anche non legate da vincolo di parentela con il beneficiario dell'assegno, che garantiscono direttamente o tramite assistenti personali le prestazioni socio-assistenziali previste dal piano assistenziale individualizzato, per consentirne la permanenza a domicilio, purché abbiano relazioni di fiducia con la persona da assistere;
 - c) alle famiglie o comunità di tipo familiare che accolgono minori in affidamento.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati all'acquisto di specifiche prestazioni di carattere socio-assistenziale e socio-educativo erogate da personale competente.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), consistono in erogazioni in denaro al fine di migliorare la qualità della vita e di consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia o di autosufficienza.
5. Gli interventi di cui alla presente legge possono avere carattere di:
 - a) continuità di breve e medio periodo, qualora siano

concorrent, par ailleurs, à rendre effectif le droit de toute personne au plein développement de sa personnalité dans le cadre des relations familiales et sociales, à la satisfaction de ses besoins essentiels de vie, à la promotion, au maintien ou au rétablissement de son bien-être physique et psychologique.

3. Les mesures visées à la présente loi relèvent des actions de soutien aux familles en difficulté temporaire, dans une perspective de réhabilitation et de réinsertion sociale, et visent à aider ces dernières :
 - a) À pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
 - b) À assurer l'assistance des personnes dépendantes ;
 - c) À faire face aux difficultés économiques.

Art. 2
(Définition des mesures)

1. Les mesures visées à la présente loi s'articulent en :
 - a) Allocations de soins et d'autonomie ;
 - b) Titres pour l'achat de services, ci-après dénommés « bons » ;
 - c) Aides.
2. Les mesures visées à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus visent à soutenir les activités de soins aux personnes dépendantes ou aux mineurs ou bien les projets d'autonomie ; elles sont accordées :
 - a) Aux personnes intéressées, si elles sont en mesure de demander directement les prestations socio-sanitaires prévues par le plan d'assistance personnalisé ou si elles sont à la tête d'un projet d'autonomie ;
 - b) Aux familles qui garantissent, directement ou par l'intermédiaire d'assistants personnels, les prestations d'assistance prévues par le plan personnalisé, afin que le bénéficiaire de la mesure puisse rester à son domicile, et ce, même si elles n'ont aucun lien de parenté avec lui, mais à condition qu'il existe une relation de confiance ;
 - c) Aux familles et aux communautés de type familial qui accueillent des mineurs en placement.
3. Les mesures visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article sont destinées au financement de l'achat de prestations sociales et socio-éducatives spécifiques fournies par des personnels compétents.
4. Les mesures visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article consistent en des aides en espèces destinées à améliorer la qualité de la vie des intéressés et à permettre à ceux-ci d'atteindre un minimum d'autonomie et d'indépendance.
5. Les mesures visées à la présente loi ont un caractère :
 - a) Continu, à court et moyen terme, lorsqu'elles visent à compléter les revenus du foyer, aux fins de la satis-

- finalizzati all'integrazione del reddito del nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari;
- b) straordinarietà, immediatezza e temporaneità per far fronte a situazioni di emergenza;
 - c) specificità, in quanto finalizzati ad esigenze e bisogni particolari.

Art. 3
(Percorsi di sostegno)

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono coinvolti all'interno di un percorso di sostegno mediante la presa in carico da parte del servizio sociale o socio-sanitario, finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, gli interventi per i quali non si applica il comma 1, in considerazione della natura del sostegno economico erogato.
3. Il percorso di sostegno si articola in tre fasi:
 - a) valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la definizione condivisa della domanda espressa dall'interessato, considerando e mettendo in relazione le risorse personali, quelle della sua famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b) predisposizione di un piano assistenziale individualizzato, anche avvalendosi dei competenti servizi socio-sanitari o del lavoro, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte del soggetto interessato e dei componenti il nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
 - c) verifica degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.
4. Il percorso di sostegno è verificato in itinere mediante un sistema di monitoraggio e di valutazione che ne accerta gli esiti in termini di acquisita autonomia delle persone prese in carico.

Art. 4
(Condizioni di accesso)

1. Lo strumento per garantire l'equità di accesso agli interventi di cui alla presente legge è individuato nell'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004).
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per quali tipologie di intervento economico può essere considerata la situazione reddituale in essere all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5
(Minimo vitale)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione

- fazione des besoins primaires de celui-ci ;
- b) Extraordinaire, immédiat et temporaire, lorsqu'elles visent à faire face aux situations d'urgence ;
 - c) Spécifique, lorsqu'elles visent à satisfaire à des exigences particulières.

Art. 3
(Parcours de soutien)

1. Les destinataires des mesures visées à la présente loi sont impliqués dans un parcours de soutien comportant leur prise en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires et visant à garantir la réalisation des finalités visées au deuxième alinéa de l'art. 1^{er} ci-dessus.
2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les mesures qui ne tombent pas sous le coup des dispositions du premier alinéa ci-dessus, en fonction du type d'aide accordée.
3. Le parcours de soutien comprend trois phases :
 - a) Évaluation préalable effectuée par l'assistant social qui écoute l'intéressé, définit les besoins formulés par celui-ci et prend en compte, en les mettant en relation, les ressources personnelles, du foyer et du contexte social dudit intéressé, ainsi que les ressources des services publics et du tiers secteur ;
 - b) Élaboration, éventuellement en collaboration avec les services socio-sanitaires ou de l'emploi compétents, d'un plan d'assistance personnalisé prévoyant la prise en charge, par l'intéressé et par son foyer, de tâches, d'engagements et de responsabilités, afin que la situation de besoin soit surmontée ;
 - c) Vérification des engagements pris et des résultats de la mesure.
4. Le parcours de soutien est contrôlé *in itinere* par un système de suivi et d'évaluation qui en constate les résultats en termes d'acquisition d'autonomie par les personnes prises en charge.

Art. 4
(Conditions d'accès)

1. L'instrument qui permet de garantir l'équité d'accès aux mesures visées à la présente loi est représenté par l'indicateur régional de la situation économique (IRSE) visé au deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004).
2. Le Gouvernement régional décide, par délibération, les types d'aide économique pour lesquels peut être prise en compte la situation des revenus du foyer au moment de la présentation de la demande.

Art. 5
(Minimum vital)

1. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, et ac-

ne, l'importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale e lo rivaluta annualmente.

CAPO II
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI, DEI
GIOVANI ADULTI E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 6
(Assegno post-natale)

1. La Regione concede un contributo, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra zero e tre anni, da erogare per i primi tre anni di vita, a sostegno delle maggiori spese che le famiglie devono affrontare a seguito della nascita di un figlio.
2. In caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale, il contributo di cui al comma 1 è concesso a favore di minori di età compresa tra zero e cinque anni.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e le risorse finanziarie necessarie all'erogazione del contributo.

Art. 7
(Voucher per il servizio di tata familiare)

1. La struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, alle famiglie dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra tre mesi e tre anni a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di tata familiare.
2. Il voucher di cui al comma 1 è erogato esclusivamente per il servizio reso dalle tate familiari iscritte al registro regionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4).

Art. 8
(Assegni di cura per affidamenti)

1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga assegni di cura per:
 - a) l'affidamento familiare a parenti o a terzi a carattere residenziale diurno o notturno;
 - b) la collocazione presso comunità di tipo familiare o presso gruppi appartamento.
2. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1,

tualise chaque année le montant du revenu minimum de subsistance considéré comme minimum vital.

CHAPITRE II
MESURES EN FAVEUR DES MINEURS, DES
JEUNES ADULTES ET DE LEURS FAMILLES

Art. 6
(Allocations post-natales)

1. La Région accorde une aide, dont le montant est fixé périodiquement par délibération du Gouvernement régional, aux mineurs de zéro à trois ans résidant sur le territoire régional, et ce, pendant les trois premières années de leur vie, à titre de soutien aux dépenses supplémentaires que les familles doivent supporter à la suite de la naissance de leur enfant.
2. En cas de placement pré-adoption, d'adoption ou de placement familial chez des tiers pendant un an au moins, l'aide visée au premier alinéa ci-dessus est accordée aux mineurs âgés de zéro à cinq ans.
3. Aux fins du présent article, la Région transfère aux Communes les fonctions administratives et les crédits nécessaires au versement de l'aide en cause.

Art. 7
(Bons pour le service d'assistance maternelle)

1. La structure régionale compétente en matière de services socio-éducatifs à la petite enfance accorde des bons, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, aux familles des mineurs de trois mois à trois ans résidant sur le territoire régional, à titre de remboursement partiel des dépenses supportées pour le recours au service d'assistance maternelle.
2. Les bons visés au premier alinéa ci-dessus sont accordés exclusivement pour le service assuré par les assistantes maternelles immatriculées au registre régional visé au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999).

Art. 8
(Allocations de soins en cas de placement)

1. La structure régionale compétente en matière de protection des mineurs accorde des allocations de soins en cas :
 - a) De placement familial, de jour ou de nuit, chez des parents ou des tiers ;
 - b) L'accueil dans une communauté de type familial ou dans un groupe appartement.
2. L'octroi des allocations de soins dans les cas visés à la

lettera a), sono svincolati dalla situazione economica della famiglia affidataria; l'importo degli assegni, differenziato in base alla tipologia di affidamento, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale e rivalutato annualmente.

3. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi per la copertura della spesa, totale o parziale, della retta di ospitalità e di altri interventi ritenuti idonei previsti nel progetto di presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari.
4. Gli assegni di cura di cui al presente articolo sono concessi a favore di:
 - a) minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), siano allontanati dal nucleo d'origine e affidati, temporaneamente, ad altra famiglia o comunità di tipo familiare o a gruppo appartamento, al fine di assicurarne il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;
 - b) minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente;
 - c) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni residenti nel territorio regionale, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali e inseriti in un progetto per il raggiungimento dell'autonomia in carenza o assenza di supporti da parte della rete familiare;
 - d) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni presenti nel territorio regionale per i quali l'Amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino alla maggiore età;
 - e) gestanti o genitori con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;
 - f) gestanti o genitori con figli minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.
5. Per i beneficiari di cui al comma 4, lettere c) e d), in casi eccezionali, segnalati dal competente servizio sociale o socio-sanitario e valutati dalla struttura regionale competente, gli assegni di cura possono essere concessi fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 9
(Anticipazione dell'assegno di
mantenimento a tutela dei minori)

1. La struttura regionale competente in materia di tutela

lettre a) du premier alinéa ci-dessus ne dépend pas de la situation économique de la famille qui accueille l'enfant ; le montant des allocations, différencié en fonction du type de placement, est fixé par délibération du Gouvernement régional et actualisé chaque année.

3. Les allocations de soins dans les cas visés à la lettre b) du premier alinéa ci-dessus sont accordées à titre de couverture, totale ou partielle, de la dépense pour la pension et pour la réalisation des autres actions jugées nécessaires, prévues dans le projet de prise en charge de l'enfant par les services sociaux ou socio-sanitaires.
4. Les allocations de soins visées au présent article sont accordées :
 - a) Aux mineurs résidant sur le territoire régional qui, à la suite d'une décision de l'organe judiciaire compétent ou d'un acte pris par l'Administration régionale au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 (Droit de l'enfant à une famille), ont été éloignés de leur foyer d'origine et confiés, temporairement, à une autre famille ou placés dans une communauté de type familial ou dans un groupe appartement, afin que leur entretien, leur éducation et leur instruction soient assurés ;
 - b) Aux mineurs présents sur le territoire régional et ayant le droit de bénéficier de l'assistance au sens de la législation en vigueur ;
 - c) Aux jeunes de dix-huit à vingt et un ans qui résident sur le territoire régional, se trouvent dans une situation de malaise et sont à risque de déviance ou de marginalisation, sont pris en charge par les services socio-sanitaires territoriaux et insérés dans un projet d'acquisition de l'autonomie, à défaut d'aide de la part de leur réseau familial ;
 - d) Aux jeunes de dix-huit à vingt et un ans présents sur le territoire régional qui ont été placés sous la tutelle de l'Administration régionale jusqu'à leur majorité ;
 - e) Les femmes enceintes ou les parents d'enfants mineurs résidant sur le territoire régional et ayant besoin de mesures de sauvegarde et de protection à la suite d'une décision de l'organe judiciaire compétent ou sur la base d'un projet élaboré par les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;
 - f) Les femmes enceintes ou les parents de mineurs présents sur le territoire régional et ayant le droit de bénéficier de l'assistance au sens de la législation en vigueur.
5. Dans des cas exceptionnels signalés par les services sociaux ou socio-sanitaires compétents et évalués par la structure régionale compétente, les jeunes visés aux lettres c) et d) du quatrième alinéa du présent article peuvent bénéficier des allocations de soins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Art. 9
(Avances de l'allocation d'entretien
à titre de protection des mineurs)

1. À titre de protection des mineurs, la structure régionale

- dei minori eroga anticipatamente al genitore affidatario o ad altro soggetto cui è affidato il minore l'assegno di mantenimento a tutela del medesimo, qualora non sia corrisposto dall'obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dai competenti organi giudiziari.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato, su istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, con cadenza mensile per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica dei seguenti requisiti:
 - a) residenza del minore nel territorio regionale;
 - b) residenza del genitore affidatario del minore o di altro soggetto cui il medesimo è affidato da almeno due anni nel territorio regionale;
 - c) possesso da parte del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore di un valore dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente non superiore al valore definito con deliberazione della Giunta regionale;
 - d) esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dei competenti organi giudiziari, che stabilisca le modalità e l'importo di contribuzione da parte del genitore obbligato al mantenimento del minore;
 - e) esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato.
 3. L'erogazione dell'assegno ha durata annuale e può essere rinnovata su semplice istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, corredata di dichiarazione attestante il perdurare dei requisiti di cui al comma 2. L'assegno è erogato in misura pari alla somma stabilita dal provvedimento di cui al comma 2, lettera d), purché in misura non superiore al valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale e annualmente rivalutato.
 4. L'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore è subordinata alla dichiarazione, da parte del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, di surrogazione dell'Amministrazione regionale nei confronti dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile e alla comunicazione a quest'ultimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, della medesima dichiarazione.
 5. Il genitore affidatario o altro soggetto cui è affidato il minore deve comunicare alla struttura regionale competente, entro dieci giorni dal suo verificarsi:
 - a) l'adempimento da parte dell'obbligato;
 - b) qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, della propria situazione personale ed economica potenzialmente idonea ad incidere sul perdurare dei re-
- compétente en matière de protection des mineurs avance au parent qui a la charge de l'enfant ou à la personne à qui ce dernier a été confié l'allocation d'entretien, au cas où cette dernière ne serait pas versée par la personne tenue de le faire dans les délais et aux conditions établies par les organes judiciaires compétents.
2. L'allocation visée au premier alinéa ci-dessus est accordée à la demande du parent qui a la charge de l'enfant ou de la personne à qui ce dernier a été confié ; elle est versée chaque mois pendant un an à compter de la date de présentation de la demande, sur vérification du respect des conditions suivantes :
 - a) Le mineur doit résider sur le territoire régional ;
 - b) Le parent qui a la charge de l'enfant ou la personne à qui ce dernier a été confié doit résider sur le territoire régional depuis au moins deux ans ;
 - c) L'indicateur régional de la situation économique équivalente du parent qui a la charge de l'enfant ou de la personne à qui ce dernier a été confié ne doit pas dépasser le montant établi par délibération du Gouvernement régional ;
 - d) L'intéressé doit être muni d'un acte d'exécution pris sur la base d'un acte de l'organe judiciaire compétent et fixant le montant de la somme que le parent tenu de participer à l'entretien du mineur doit verser ainsi que les modalités de versement y afférentes ;
 - e) L'intéressé doit produire une injonction de payer formellement notifiée et non respectée.
 3. L'allocation en cause est versée pendant une année et peut être accordée de nouveau sur simple demande du parent qui a la charge de l'enfant ou de la personne à qui ce dernier a été confié, assortie d'une déclaration attestant que les conditions visées au deuxième alinéa du présent article continuent d'être remplies. Le montant de l'allocation correspond à la somme établie par l'acte visé à la lettre d) du deuxième alinéa ci-dessus, à condition que celle-ci ne dépasse pas le montant établi par délibération du Gouvernement régional et actualisé chaque année.
 4. L'avance de l'allocation d'entretien à titre de protection des mineurs est subordonnée à la présentation d'une déclaration du parent qui a la charge de l'enfant ou de la personne à qui celui-ci a été confié, en vertu de laquelle l'Administration régionale remplace le signataire vis-à-vis de la personne tenue de verser les aliments au sens de l'art. 1201 du code civil, déclaration qui doit être communiquée à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception.
 5. Le parent qui a la charge de l'enfant ou la personne à qui ce dernier a été confié doit communiquer à la structure régionale compétente, dans un délai de dix jours :
 - a) L'éventuel accomplissement des obligations par la personne tenue de verser les aliments ;
 - b) Toute modification, même temporaire, de sa situation personnelle et économique, susceptible d'avoir

quisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di mantenimento.

6. In caso di violazione di quanto disposto al comma 5, il beneficiario decade dal diritto a percepire il contributo e l'istanza non può essere ripresentata per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 10

(Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la partecipazione dei minori residenti nel territorio regionale a soggiorni di vacanza estivi organizzati con finalità di socializzazione da enti pubblici o privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.

Art. 11

(Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la frequenza, durante l'anno scolastico, di:
 - a) collegi e convitti presenti nel territorio regionale;
 - b) servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.
2. I voucher sono concessi a favore di:
 - a) minori residenti nel territorio regionale;
 - b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), possono essere estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico.
4. I voucher di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici economici di sostegno all'istruzione erogati per le medesime finalità.

Art. 12

(Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia)

1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga contributi, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore di giovani adulti residenti nel territorio re-

gionale, a favore di giovani adulti residenti nel territorio re-

6. En cas de violation des dispositions du cinquième alinéa ci-dessus, l'intéressé déchoit du droit de bénéficier de l'aide en cause et ne peut redemander celle-ci pendant une période de cinq ans au moins.

Art. 10

(Bons pour la participation à des séjours de vacances)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des bons, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, pour la participation des mineurs résidant sur le territoire régional à des séjours de vacances d'été organisés à des fins de socialisation par des établissements publics ou privés ayant un centre organisationnel permanent sur le territoire régional.

Art. 11

(Bons pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux collèges, aux pensionnats et aux services après l'école)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des bons, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, pour l'accès, pendant l'année scolaire :
 - a) Aux collèges et aux pensionnats présents sur le territoire régional ;
 - b) Aux services après l'école organisés par les établissements publics et privés ayant un centre organisationnel permanent sur le territoire régional.
2. Les bons en cause sont accordés :
 - a) Aux mineurs résidant sur le territoire régional ;
 - b) Aux mineurs qui ont de graves problèmes sociaux et familiaux, qui ont été signalés aux services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux et pris en charge par ceux-ci et qui ont leur domicile permanent chez des parents résidant sur le territoire régional.
3. Les mesures visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article peuvent être accordées jusqu'à ce que l'intéressé ait vingt et un an, aux fins de l'achèvement de son parcours scolaire.
4. Les bons visés au présent article ne peuvent être cumulés avec d'autres aides économiques de soutien à l'éducation accordées aux mêmes fins.

Art. 12

(Aides en faveur des jeunes adultes aux fins de l'acquisition de leur autonomie)

1. La structure régionale compétente en matière de protection des mineurs accorde des aides, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, en faveur des jeunes adultes de dix-huit à vingt

gionale di età compresa tra diciotto e ventuno anni, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, nell'ambito di un progetto per facilitare il raggiungimento dell'autonomia. In casi eccezionali segnalati dal competente servizio sociale o socio-sanitario e valutati dalla struttura regionale competente, i contributi possono essere concessi fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ
SOCIO-ECONOMICA

Art. 13
(Contributi per l'inclusione sociale)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga, nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), contributi a favore delle famiglie, residenti nel territorio regionale che dispongono di una situazione economica inferiore all'importo di cui all'articolo 5.
2. L'ammontare dei contributi è determinato dalla differenza tra il valore della situazione economica del richiedente di cui all'articolo 4 e l'importo del minimo vitale stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.
3. I contributi sono concessi per un periodo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, i contributi sono concessi con carattere di continuità, per ciascun anno solare, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, allorché la famiglia sia composta:
 - a) esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni;
 - b) da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).
5. Sono escluse dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo le famiglie:
 - a) per le quali esistono soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, in grado di provvedere e aventi un valore dell'indicatore regionale della situazione economica superiore all'importo periodicamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale;

et un an qui résident sur le territoire régional, qui se trouvent dans une situation de malaise et sont à risque de déviance ou de marginalisation et qui sont pris en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux dans le cadre d'un projet visant à faciliter l'acquisition de leur autonomie. Dans des cas exceptionnels signalés par le service social ou socio-sanitaire compétent et évalués par la structure régionale compétente, les aides en cause peuvent être versées jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

CHAPITRE III
AIDES EN FAVEUR DES PERSONNES
EN SITUATION DE DIFFICULTÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Art. 13
(Aides à l'insertion sociale)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde, dans le cadre du plan d'assistance personnalisé visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, des aides aux familles qui résident sur le territoire régional et dont le revenu est inférieur au minimum vital visé à l'art. 5 ci-dessus.
2. Le montant des aides correspond à la différence entre l'indicateur de la situation économique du demandeur et le minimum vital fixé par délibération du Gouvernement régional au sens de l'art. 5 susmentionné.
3. L'aide en cause est accordée pour la période nécessaire au demandeur pour surmonter sa situation de difficulté économique et est suspendue si celui-ci refuse toute solution alternative, y compris les propositions d'emploi.
4. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa ci-dessus, l'aide est accordée à titre continu, pour chaque année solaire et à compter de la date de présentation de la demande, lorsque le foyer se compose :
 - a) Uniquement de personnes de plus de soixante-cinq ans ;
 - b) De personnes de plus de soixante-cinq ans et de personnes majeures titulaires d'un certificat d'incapacité totale de travail, constatée au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets).
5. Les aides visées au présent article ne sont pas accordées aux foyers :
 - a) Auxquels les aliments doivent être versés, au sens de l'art. 433 du code civil, par des tiers qui sont en mesure de le faire et dont l'indicateur régional de la situation économique équivalente dépasse le montant périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional ;

- b) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore all'importo definito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i richiedenti sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale; tale limite non si applica se il bene mobile registrato è utilizzato per il trasporto di un componente il nucleo familiare per esigenze sanitarie o di disabilità adeguatamente certificate;
- d) con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale;
- e) che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;
- f) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- g) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
- h) di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorire l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda;
- i) ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo soggetto.

Art. 14
(Contributi straordinari)

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi a carattere straordinario a favore delle famiglie, con particolare riferimento ad esigenze di tutela dei minori:

- b) Dont un membre au moins est titulaire de droits de propriété ou d'autres droits réels de jouissance relatifs à un ou plusieurs immeubles, où qu'ils soient situés, et dont le revenu cadastral est égal ou supérieur au montant établi périodiquement par délibération du Gouvernement régional, exception faite de l'unité immobilière dans laquelle le foyer concerné a sa résidence principale ;
- c) Dont un membre au moins est titulaire de droits de propriété sur plusieurs biens meubles enregistrés, en est le possesseur ou en a la jouissance continue. En revanche, l'aide peut être accordée si le demandeur est propriétaire, possesseur ou a la jouissance continue d'un bien meuble enregistré dont la valeur, d'après l'évaluation des revues spécialisées, ne dépasse pas le plafond établi par délibération du Gouvernement régional, plafond qui n'est pas pris en compte si ledit bien meuble est utilisé pour le transport d'un membre du foyer pour des raisons sanitaires ou de handicap dûment documentées ;
- d) Qui disposent de liquidités et détiennent des dépôts, des titres, des obligations de la dette publique et d'autres titres financiers, de parts de fonds communs d'investissement ou d'autres fonds pour une valeur égale ou supérieure au plafond fixé par délibération du Gouvernement régional ;
- e) Qui refusent d'adhérer à la proposition de plan d'assistance personnalisé visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, élaborée de concert avec les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux, ou qui ne collaborent pas à la définition et à la réalisation dudit plan ;
- f) Dont un membre au moins a cessé volontairement son activité professionnelle au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, sauf en cas de raisons motivées d'ordre sanitaire dûment justifiées ;
- g) Dont un membre au moins a refusé, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, les offres d'emploi, même sous contrat à durée déterminée, qui lui ont été proposées par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux ou dont ces derniers ont été informés ;
- h) Dont un membre au moins a refusé, abandonné ou fréquenté de manière discontinue les formations, les apprentissages, les stages, les chantiers de travail, les projets personnalisés ou toute autre activité visant à son insertion professionnelle et proposés par l'administration publique ou par des organismes de formation agréés, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande ;
- i) Qui sont accueillis dans une structure d'hébergement et d'assistance ou dans une structure de soins, en cas de foyers unipersonnels.

Art. 14
(Aides extraordinaires)

1. Aux fins notamment de la protection des mineurs, la structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des aides extraordinaires :

- a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;
 - b) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera a), le famiglie il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
 3. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), le famiglie:
 - a) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore all'importo definito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - b) di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i richiedenti sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale; tale limite non si applica se il bene mobile registrato è utilizzato per il trasporto di un componente il nucleo familiare per esigenze sanitarie o di disabilità adeguatamente certificate;
 - c) con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale;
 - d) che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;
 - e) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
 - f) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
 - g) di cui almeno un componente abbia rifiutato, abba
- a) Aux foyers qui résident sur le territoire régional et ont supporté ou doivent supporter des dépenses, dûment justifiées, entraînant des difficultés considérables du point de vue de leur situation économique ;
 - b) Aux foyers qui sont temporairement présents sur le territoire régional, se trouvent dans une situation de besoin nécessitant des mesures urgentes et immédiates et ne peuvent être adressés aux services correspondants de leur Région ou de leur État d'appartenance.
2. Peuvent bénéficier des aides visées à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus les foyers dont l'indicateur de la situation économique visé à l'art. 4 de la présente loi, déduction faite des dépenses extraordinaires supportées ou à supporter, ne dépasse pas le plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.
 3. Les aides visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article ne sont pas accordées aux foyers :
 - a) Dont un membre au moins est titulaire de droits de propriété ou d'autres droits réels de jouissance relatifs à un ou plusieurs immeubles, où qu'ils soient situés, et dont le revenu cadastral est égal ou supérieur au montant établi périodiquement par délibération du Gouvernement régional, exception faite de l'unité immobilière dans laquelle le foyer concerné a sa résidence principale ;
 - b) Dont un membre au moins est titulaire de droits de propriété sur plusieurs biens meubles enregistrés, en est le possesseur ou en a la jouissance continue. En revanche, l'aide peut être accordée si le demandeur est propriétaire, possesseur ou a la jouissance continue d'un bien meuble enregistré dont la valeur, d'après l'évaluation des revues spécialisées, ne dépasse pas le plafond établi par délibération du Gouvernement régional, plafond qui n'est pas pris en compte si ledit bien meuble est utilisé pour le transport d'un membre du foyer pour des raisons sanitaires ou de handicap dûment documentées ;
 - c) Qui disposent de liquidités et détiennent des dépôts, des titres, des obligations de la dette publique et d'autres titres financiers, de parts de fonds communs d'investissement ou d'autres fonds pour une valeur égale ou supérieure au plafond fixé par délibération du Gouvernement régional ;
 - d) Qui refusent d'adhérer à la proposition de plan d'assistance personnalisé visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, élaborée de concert avec les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux, ou qui ne collaborent pas à la définition et à la réalisation dudit plan ;
 - e) Dont un membre au moins a cessé volontairement son activité professionnelle au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, sauf en cas de raisons motivées d'ordre sanitaire dûment justifiées ;
 - f) Dont un membre au moins a refusé, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, les offres d'emploi, même sous contrat à durée déterminée, qui lui ont été proposées par les services

donato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorire l'inserimento lavorativo, proposta dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono concessi:

- a) per spese derivanti da mutui, finanziamenti o prestiti;
- b) per spese per le quali è previsto un totale rimborso, ancorché a carico di altri enti pubblici;
- c) per spese derivanti da acquisti di beni non di prima necessità;
- d) per spese derivanti da imposte o tasse statali o regionali;
- e) per spese derivanti da contravvenzioni, multe o fallimenti;
- f) per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona gestiti dagli enti locali;
- g) a coloro che per le stesse spese hanno già avuto accesso al credito sociale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);
- h) per ogni altra tipologia di spesa individuata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15
*(Contributi straordinari
per spese sanitarie)*

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi a carattere straordinario a favore delle famiglie, residenti nel territorio regionale, per spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta o da sostenere.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le famiglie il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi non sono concessi:
 - a) per spese derivanti dal ricorso a cure non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale o regionale;
 - b) per prestazioni per le quali è prevista l'erogazione totale a qualunque titolo di contributi, comunque de-

sociaux ou socio-sanitaires territoriaux ou dont ces derniers ont été informés ;

- g) Dont un membre au moins a refusé, abandonné ou fréquenté de manière discontinue les formations, les apprentissages, les stages, les chantiers de travail, les projets personnalisés ou toute autre activité visant à son insertion professionnelle et proposés par l'administration publique ou par des organismes de formation agréés, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande.

4. Les aides visées au présent article ne peuvent être accordées :

- a) Au titre des dépenses découlant d'emprunts, de financements ou de prêts ;
- b) Au titre des dépenses dont le remboursement total est prévu, même par d'autres établissements publics ;
- c) Au titre des dépenses découlant de l'achat de biens qui ne sont pas de première nécessité ;
- d) Au titre des dépenses découlant d'impôts ou de taxes de l'État ou de la Région ;
- e) Au titre des dépenses découlant de contraventions, d'amendes ou de faillites ;
- f) Au titre des dépenses découlant du recours aux services à la personne gérés par les collectivités locales ;
- g) Au titre des dépenses pour lesquelles le demandeur a bénéficié de l'accès au crédit social au sens de la loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social) ;
- h) Pour tout autre type de dépense fixé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 15
*(Aides extraordinaires pour les
dépenses d'ordre médical)*

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des aides extraordinaires aux foyers qui résident sur le territoire régional pour couvrir les dépenses d'ordre médical dûment justifiées qui sont restées à leur charge après déduction des éventuels remboursements par d'autres établissements, mais uniquement dans des cas exceptionnels et extrêmement graves et jusqu'à concurrence de 80 p. 100 de la dépense supportée ou restant à supporter.
2. Peuvent bénéficier des aides visées au présent article les foyers dont l'indicateur de la situation économique visé à l'art. 4 de la présente loi ne dépasse pas, déduction faite de la dépense supportée ou restant à supporter, le montant fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.
3. Les aides en cause ne pas accordées :
 - a) Au titre des dépenses pour des soins non reconnus par le Service sanitaire national ou par le Service sanitaire régional ;
 - b) Au titre des prestations pour lesquelles le Service sa-

nominati, da parte del Servizio sanitario regionale o di terzi.

Art. 16
(Procedure)

1. Le richieste di contributo di cui al presente capo devono essere corredate del piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e sono sottoposte alla valutazione di apposite commissioni nominate dalla Giunta regionale e composte da personale dipendente dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e da rappresentanti degli enti locali, nominati dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, che, previa valutazione tecnica, esprimono un parere obbligatorio e vincolante sulla concessione dei contributi.
2. In casi eccezionali di estrema urgenza, il dirigente competente può concedere un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate, in attesa del parere delle commissioni di cui al comma 1.
3. Le commissioni di cui al comma 1 possono disporre che i contributi di cui al presente capo siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del piano assistenziale individualizzato.
4. Le commissioni di cui al comma 1 possono effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione dei contributi di cui al presente capo.
5. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente capo aventi carattere di assoluta urgenza la struttura competente può richiedere anticipazioni al servizio di cassa economale previo impegno sul pertinente capitolo di bilancio.

Art. 17
(Progetti)

1. Per le finalità di cui al presente capo, la Giunta regionale può approvare, con propria deliberazione, il finanziamento di progetti destinati a persone che versano in situazioni di povertà ed esclusione sociale, stabilendone requisiti e criteri di valutazione.
2. I progetti di cui al comma 1 devono avere quale obiettivo l'avvio, l'ampliamento o l'innovazione di centri e servizi, operanti nel territorio regionale, di pronta accoglienza e per l'accompagnamento e il reinserimento sociale e possono essere presentati da enti locali della Valle d'Aosta e da organizzazioni di volontariato o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi una sede operativa stabile nel territorio regionale.

nitaire régional ou des tiers peuvent accorder des aides, à quelque titre que ce soit et quelle que soit leur dénomination.

Art. 16
(Procédures)

1. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par le présent chapitre doivent être accompagnées du plan d'assistance personnalisé visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi et sont évaluées par des commissions nommées par le Gouvernement régional et composées de fonctionnaires de l'assessorat régional et composées de fonctionnaires de l'assessorat régional compétent en matière de politiques sociales et de représentants des collectivités locales nommés par le Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste. À l'issue de l'évaluation technique des demandes, lesdites commissions expriment un avis obligatoire et contraignant quant à l'octroi des aides en cause.
2. Dans des cas exceptionnels extrêmement urgents, le dirigeant compétent peut accorder une aide permettant à l'intéressé de faire face à ses exigences immédiates, dans l'attente de l'avis des commissions visées au premier alinéa ci-dessus.
3. Lorsqu'il s'avère nécessaire de garantir une utilisation correcte des aides prévues par le présent chapitre, dans le respect du plan d'assistance personnalisé, les commissions visées au premier alinéa ci-dessus peuvent décider que lesdites aides soient accordées à des tiers.
4. Les commissions visées au premier alinéa du présent article peuvent effectuer un contrôle sur le respect réel des conditions requises pour l'octroi des aides prévues par le présent chapitre.
5. Aux fins de l'octroi des aides visées au présent chapitre, en cas d'urgence absolue, la structure compétente peut demander des avances au service de l'économat, sur engagement de la dépense y afférente au chapitre compétent du budget.

Art. 17
(Projets)

1. Aux fins visées au présent chapitre, le Gouvernement régional peut approuver, par délibération, le financement de projets destinés aux personnes qui se trouvent dans une situation de pauvreté et d'exclusion sociale, en établissant les conditions requises et les critères d'évaluation y afférents.
2. Les projets visés au premier alinéa ci-dessus doivent avoir pour objectif la mise en route, l'agrandissement ou l'innovation de centres et de services d'accueil, d'accompagnement et de réinsertion sociale œuvrant sur le territoire régional ; lesdits projets peuvent être présentés par les collectivités locales de la Vallée d'Aoste, par les organisations de bénévoles ou par d'autres organisations à but non lucratif d'utilité sociale ayant un centre opérationnel permanent sur le territoire régional.

CAPO IV
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE
DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 18
*(Assegni di cura per
assistenza alternativa
all'istituzionalizzazione)*

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga assegni di cura a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti, al fine di garantire la permanenza a domicilio ed evitare l'istituzionalizzazione delle medesime.
2. Gli assegni di cura sono erogati per:
 - a) il pagamento di assistenti personali assunti direttamente dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari. Tali assegni non sono erogati qualora l'assistente personale sia un parente entro il secondo grado della persona da assistere;
 - b) riconoscere il lavoro di cura garantito dai familiari della persona non autosufficiente;
 - c) riconoscere il lavoro di cura garantito da famiglie anche non legate da vincoli di parentela con la persona non autosufficiente, purché abbiano relazioni di fiducia con la stessa.
3. Gli assegni di cura sono concessi a:
 - a) residenti nel territorio regionale da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;
 - b) residenti nel territorio regionale da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;
 - c) famiglie residenti nel territorio regionale da almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda, che accolgono un proprio familiare non residente nel territorio regionale e avente un grado di parentela pari al primo, previo progetto concordato con i competenti servizi socio-sanitari territoriali.
4. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili.
5. I criteri e le modalità per l'erogazione degli assegni di cura sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio permanente degli enti locali.

CHAPITRE IV
AIDES ÉCONOMIQUES EN FAVEUR
DES PERSONNES DÉPENDANTES

Art. 18
*(Allocations de soins pour le
maintien à domicile comme alternative
au placement en institution)*

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des allocations de soins aux personnes dépendantes atteintes de maladies invalidantes graves, afin de leur permettre de rester au domicile et de leur éviter tout placement en institution.
2. Les allocations en cause sont accordées :
 - a) Pour rémunérer les assistants personnels recrutés directement par la personne dépendante ou par ses proches. Les allocations en cause ne sont pas versées si l'assistant personnel est un parent jusqu'au deuxième degré du demandeur ;
 - b) Pour récompenser le travail de soins assuré par les membres du foyer de la personne dépendante ;
 - c) Pour récompenser le travail de soins assuré par tout foyer qui s'occupe de la personne dépendante, même sans avoir de liens de parenté avec celle-ci, mais à condition qu'il existe entre les deux une relation de confiance.
3. Les allocations de soins sont accordées :
 - a) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis deux ans au moins à la date de présentation de la demande et qui ont concerté un projet de maintien à domicile avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;
 - b) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande, mais qui, par le passé, y ont résidé de manière continue pendant cinq ans au moins, et qui ont concerté un projet de maintien à domicile avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;
 - c) Aux foyers qui résident sur le territoire régional depuis huit ans au moins à la date de présentation de la demande et qui accueillent un parent du premier degré ne résidant pas en Vallée d'Aoste, sur concertation d'un projet ad hoc avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents.
4. Les allocations de soins accordées aux fins visées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être cumulées entre elles.
5. Les critères et les modalités d'octroi des allocations de soins en cause sont établis par délibération du Gouvernement régional, la commission compétente du Conseil et le Conseil permanent des collectivités locales entendus.

Art. 19

*(Contributi per il pagamento di rette
in strutture socio-assistenziali,
socio-sanitarie e riabilitative)*

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative pubbliche o private a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza.
2. I contributi sono concessi a:
 - a) residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;
 - b) residenti nel territorio regionale da meno di cinque anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;
 - c) residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, già inseriti in strutture private con retta a totale carico dell'interessato o dei suoi familiari per un periodo non inferiore a due anni, che per sopravvenuti motivi economici presentano domanda di contributo e per i quali i competenti servizi socio-sanitari territoriali confermano il progetto di inserimento nella struttura, salvo che non esistano possibilità di inserimento in strutture pubbliche o i servizi suddetti valutino l'opportunità, per il benessere psicofisico dell'interessato, di permanere nella struttura privata.

Art. 20

(Voucher per l'acquisto di servizi)

1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga un voucher annuale, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore di persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
2. Il voucher deve essere utilizzato dal soggetto avente diritto per l'acquisto di servizi pubblici o privati finalizzati a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con altri interventi economico-assistenziali spettanti al richiedente ai sensi della normativa vigente, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

Art. 19

*(Aides au paiement des pensions pour
l'hébergement dans les structures socio-sanitaires,
d'assistance et de rééducation)*

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des aides au paiement des pensions pour l'hébergement dans les structures socio-sanitaires, d'assistance et de rééducation, publiques ou privées, des personnes dépendantes atteintes de maladies invalidantes graves et qui ne peuvent rester à leur domicile, et ce, afin de garantir à celles-ci une assistance adéquate.
2. Les aides en cause sont accordées :
 - a) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis cinq ans au moins à la date de présentation de la demande et ont concerté un projet d'insertion avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;
 - b) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis moins de cinq ans à la date de présentation de la demande, mais qui, par le passé, y ont résidé de manière continue pendant cinq ans au moins, et ont concerté un projet d'insertion avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;
 - c) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis cinq ans au moins à la date de présentation de la demande, qui sont déjà hébergées, depuis deux ans au moins, dans une structure privée dont la pension est entièrement à leur charge ou à la charge de leur famille, qui demandent les aides en question pour des raisons d'ordre économique et pour qui les services socio-sanitaires territoriaux compétents confirment le projet d'insertion dans la structure en cause, du fait qu'il s'avère impossible de les héberger dans une structure publique ou qu'il est opportun, selon lesdits services, qu'elles restent dans la structure en cause, pour leur bien-être psycho-physique.

Art. 20

(Bons pour l'achat de services)

1. La structure régionale compétente en matière de handicap accorde des bons annuels, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, aux personnes qui résident sur le territoire régional et sont atteintes d'un handicap grave au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, d'insertion sociale et de droits des personnes handicapées), ainsi qu'aux personnes dépendantes de plus de soixante-cinq ans.
2. Les bénéficiaires doivent utiliser les bons en cause pour l'achat de services publics ou privés visant à améliorer la qualité de leur vie ; lesdits bons peuvent être cumulés avec les autres aides leur ayant été accordées au sens de la législation en vigueur, sans préjudice de l'obligation de justifier les dépenses supportées.

Art. 21
*(Contributi a favore di soggetti
con disabilità di tipo sensoriale)*

1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga contributi a favore di persone, residenti nel territorio regionale, con disabilità sensoriale certificata dalle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 11/1999, che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi specifici per la tipologia di disabilità, anche al di fuori del territorio regionale.
2. I contributi sono concessi fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.
3. Il contributo, il cui importo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, è pari al 90 per cento delle spese sostenute o da sostenere per l'iscrizione e la frequenza dei servizi di cui al comma 1, comprese le eventuali spese di soggiorno, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

Art. 22
*(Contributi per il servizio di
assistenza alla vita indipendente)*

1. La struttura regionale competente in materia di disabilità eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali e finalizzate a compensare i limiti funzionali e a favorire la partecipazione alla vita sociale, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, fisico o sensoriale, come definito dall'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e di età compresa tra diciotto e sessantaquattro anni.
3. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli assegni di cura di cui all'articolo 18.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
(Rinvio)

1. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione degli stessi sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

Art. 21
*(Aides en faveur des personnes
atteintes d'un handicap sensoriel)*

1. La structure régionale compétente en matière de handicap accorde des aides aux personnes qui résident sur le territoire régional, qui sont atteintes d'un handicap sensoriel attesté par l'une des commissions médicales visées aux art. 4 et 5 de la LR n° 11/1999 et qui, pour pouvoir accomplir leur parcours scolaire et de formation, font appel à des services scolaires, d'éducation et de formation – même situés hors de la région – spécialisés dans le handicap qui les concerne.
2. Les aides en cause sont accordées jusqu'à ce que les bénéficiaires atteignent l'âge de soixante-quatre ans.
3. Le montant des aides en cause, dont le plafond est fixé par délibération du Gouvernement régional, correspond à 90 p. 100 des dépenses supportées ou à supporter pour l'inscription aux services visés au premier alinéa du présent article et la participation aux cours y afférents, ainsi que pour les éventuels frais de séjour, sans préjudice de l'obligation de justifier les dépenses supportées.

Art. 22
*(Aides au titre du service
d'assistance à la vie autonome)*

1. La structure régionale compétente en matière de handicap accorde des aides à titre de couverture des dépenses supportées par les personnes handicapées pour le recrutement direct d'un ou de plusieurs assistants personnels, dans le but de compenser leurs limites fonctionnelles et de favoriser leur participation à la vie sociale, sans préjudice de l'obligation de justifier lesdites dépenses.
2. Peuvent bénéficier des aides visées au présent article les personnes qui résident sur le territoire régional, sont atteintes d'un handicap grave, physique ou sensoriel, au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 104/1992 et sont âgées de dix-huit à soixante-quatre ans.
3. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec les allocations de soins prévues par l'art. 18 de la présente loi.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 23
(Renvoi)

1. Les critères et les modalités de versement des aides visées à la présente loi, ainsi que les autres obligations ou aspects, procéduraux ou non, relatifs à l'octroi de celles-ci sont fixés périodiquement par délibération du Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente et le Conseil permanent des collectivités locales entendus, dans le respect des crédits inscrits chaque année à cet effet au budget régional.

Art. 24
(Revoca)

1. La struttura regionale competente dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la revoca degli interventi economici di cui alla presente legge qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini dell'ottenimento dei medesimi.
2. Gli interventi economici di cui alla presente legge sono, inoltre, revocati qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi della medesima.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire l'intero ammontare dell'intervento economico eventualmente già erogato, maggiorato dei relativi interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del medesimo, nel caso di cui al comma 1, ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca, nel caso di cui al comma 2.
4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo dell'intervento economico revocato, pari o inferiore all'importo del minimo vitale stabilito ai sensi dell'articolo 5, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Art. 25
(Clausola valutativa)

1. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di valutarne gli effetti, la Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sui seguenti aspetti:
 - a) lo stato di attuazione degli interventi previsti, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
 - b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziare ed erogate.

Art. 26
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 1° giugno 1984, n. 17;
 - b) la legge regionale 3 maggio 1993, n. 22;
 - c) la legge regionale 27 maggio 1994, n. 19;
 - d) il regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3;
 - e) gli articoli 13, 17, 19 e 19bis della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44;

Art. 24
(Retrait)

1. La structure régionale compétente décide, par un acte de son dirigeant, le retrait des aides économiques visées à la présente loi lorsque les contrôles effectués font ressortir la non-véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'obtention des aides en cause.
2. Les aides économiques en cause sont par ailleurs retirées lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations prévues par la présente loi ou par les actes d'application de celle-ci.
3. Le retrait implique l'obligation de restituer le montant tout entier de l'aide économique éventuellement déjà perçue, majoré des intérêts légaux calculés à compter du versement, dans le cas visé au premier alinéa ci-dessus, ou à compter de la date de communication de l'acte de retrait, dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article.
4. L'acte de retrait fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement. Le retrait peut également être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à l'inexécution constatée.
5. La répétition de l'indu est exclue si, dans les soixante jours qui suivent la réception de l'acte de retrait, le créancier prouve que son indicateur régional de la situation économique, déduction faite du montant de l'aide retirée, est égal ou inférieur au montant du minimum vital fixé au sens de l'art. 5 de la présente loi, sauf si l'intéressé a indûment perçu la somme en cause de manière intentionnelle.

Art. 25
(Clause d'évaluation)

1. Aux fins du suivi de l'application de la présente loi et de l'évaluation des effets de celle-ci, le Gouvernement régional transmet chaque année à la commission du Conseil compétente un rapport portant sur :
 - a) L'état d'application des mesures prévues, avec l'indication des résultats obtenus et des éventuels problèmes constatés ;
 - b) Les typologies des bénéficiaires, ainsi que les ressources affectées et versées.

Art. 26
(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :
 - a) La loi régionale n° 17 du 1^{er} juin 1984 ;
 - b) La loi régionale n° 22 du 3 mai 1993 ;
 - c) La loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 ;
 - d) Le règlement régional n° 3 du 20 juin 1994 ;
 - e) Les art. 13, 17, 19 et 19 bis de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 ;

- f) il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18;
 - g) gli articoli 24 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
 - h) l'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
 - i) gli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21;
 - j) l'articolo 28 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 27
(Titolarità degli oneri finanziari)

1. In caso di anticipazione degli oneri finanziari relativi all'erogazione degli interventi economici di cui alla presente legge per situazioni non differibili e urgenti a favore di beneficiari presenti nel territorio regionale ma ivi non residenti, la Regione si rivalet nei confronti del Comune di residenza di questi ultimi.
2. Qualora si renda necessaria o sia disposta, nei confronti di minori non residenti nel territorio regionale, la collocazione in affidamento familiare, in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie situate nel territorio regionale, la titolarità degli oneri finanziari è in capo al Comune di residenza del genitore che esercita la potestà genitoriale nel momento della collocazione.
3. Qualora l'iniziativa del ricovero presso strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie e i relativi oneri siano assunti dal soggetto non residente nel territorio regionale o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva domanda di integrazione economica della retta gravano sul Comune presso il quale il soggetto era residente prima di tale ricovero.

Art. 28
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nel fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2001 iscritto nell'area omogenea 1.8.1. (Fondo regionale per le politiche sociali) - unità previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).
3. Per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera

- f) Le sixième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 ;
 - g) Les art. 24 et 25 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 ;
 - h) L'art. 24 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 ;
 - i) Les art. 15 et 16 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 ;
 - j) L'art. 28 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.
2. Les actes d'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article continuent d'être appliqués dans l'attente de l'adoption des actes d'application de la présente loi.

Art. 27
(Charge des dépenses)

1. Lorsque, en cas de situations d'urgence nécessitant une intervention immédiate, la Région verse, à titre d'avance, les aides économiques visées à la présente loi à des personnes se trouvant mais ne résidant pas sur le territoire régional, elle demande le remboursement des dépenses supportées à la Commune de résidence desdites personnes.
2. Au cas où le placement d'un mineur ne résidant pas sur territoire régional dans une communauté de type familial ou dans une structure d'hébergement ou de soins située dans la région s'avérerait nécessaire ou serait décidé, la charge des dépenses y afférentes relève de la Commune de résidence du parent qui exerce l'autorité parentale au moment du placement.
3. Lorsque le placement dans une structure d'hébergement ou de soins est effectué sur demande de l'intéressé ou de l'un de ses proches, que l'intéressé ne réside pas sur le territoire régional et que les frais y afférents sont pris en charge par l'un ou par l'autre, tout éventuel concours économique au paiement de la pension est à la charge de la Commune sur le territoire de laquelle l'intéressé était résidant avant son placement dans la structure en cause.

Art. 28
(Disposizioni finanzières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 12 000 000 d'euros à compter de 2011.
2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région, dans le cadre du Fonds régional pour les politiques sociales visé à l'art. 3 de la LR n° 18/2001 – aire homogène 1.8.1 (Fonds régional pour les politiques sociales) – unité prévisionnelle de base 1.8.1.10 (Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale).
3. Les mesures visées à la lettre c) du deuxième alinéa de

- c), è possibile provvedere anche mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.8.2.11. (Altri interventi per assistenza sociale).
4. I recuperi derivanti dalle somme anticipate nonché dalle revoche degli interventi economici di cui agli articoli 9, 24 e 27, compresi eventuali interessi e sanzioni, sono introitati nello stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 luglio 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 95

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1126 del 23.04.2010);
- presentato al Consiglio regionale in data 27.04.2010;
- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 11.05.2010;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 11.05.2010;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere di compatibilità finanziaria in data 28.06.2010;
- esaminato dalla V^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 25.06.2010, con emendamenti e relazione della Consigliera IMPÉRIAL Hélène;

l'art. 18 de la présente loi peuvent également être financées par les crédits alloués par l'État pour le secteur de la dépendance et inscrits audit budget à l'unité prévisionnelle de base 1.8.2.11 (Autres mesures d'aide sociale).

4. Les recettes dérivant du recouvrement des sommes avancées et du retrait des aides économiques visées aux art. 9, 24 et 27 de la présente loi, ainsi que des sanctions et des intérêts éventuels, sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 29
(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1^{er} janvier 2011.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 juillet 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 95

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1126 du 23.04.2010) ;
- présenté au Conseil régional en date du 27.04.2010 ;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 11.05.2010 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 11.05.2010 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 28.06.2010 ;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil – avis avec amendements en date du 25.06.2010 et rapport de la Conseillère IMPÉRIAL Hélène ;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15.07.2010, con deliberazione n. 1314/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 22.07.2010.

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15.07.2010, délibération n° 1314/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 22.07.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
23 LUGLIO 2010, N. 23.

Nota all'articolo 4:

- ⁽¹⁾ L'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevede quanto segue:

«2. La condizione economica dei soggetti tenuti alla partecipazione alla spesa sociale è determinata sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica.»

Nota all'articolo 7:

- ⁽²⁾ L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 prevede quanto segue:

«1. Il servizio di tata familiare, avente anche valenza assistenziale, è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.»

Nota all'articolo 8:

- ⁽³⁾ L'articolo 4, comma 1, della legge 4 maggio 0983, n. 184 prevede quanto segue:

«1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.»

Nota all'articolo 13:

- ⁽⁴⁾ L'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 4
(Commissioni mediche collegiali).

1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla Giunta regionale. Le commissioni durano in carica per un triennio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'articolo 3 della l. 381/1970, dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), dall'articolo 8 della l. 118/1971 e dall'articolo 4 della l. 104/1992.

3. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di Presidente, e da tre medici membri effettivi, di cui uno designato, rispettivamente, dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC) per la commissione invalidi civili, dall'Unione Italiana Ciechi (UIC) per la commissione ciechi civili, dall'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) per la commissione sordomuti. Per l'accertamento di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, le commissioni, integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, designati dalla Giunta regionale, accertano la gravità della situazione di handicap nonché la capacità lavorativa e relazionale.
4. Le commissioni deliberano con la presenza minima di tre membri. L'assenza ingiustificata comporta la decadenza dall'organo qualora si ripeta per tre volte nell'ambito della durata in carica della commissione.
5. I membri delle commissioni si assentano nel caso in cui l'accertamento riguardi i propri assistiti o propri parenti o affini entro il quarto grado.
6. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Presidente può essere sostituito da altro membro della commissione specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali o, in subordine, dal membro più anziano di età.
7. Le commissioni esaminano le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.
8. Il Presidente della commissione può disporre la visita domiciliare della persona convocata per l'accertamento, sulla base di esigenze obiettive indicate dalla persona convocata o su richiesta del medico curante. Per le visite domiciliari è richiesta la compresenza di almeno tre membri della commissione.
9. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello stato di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, le commissioni possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di un'esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, la struttura competente notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.
11. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente della struttura competente.»

Nota all'articolo 14:

- ⁽⁵⁾ La legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 2 del 12 gennaio 2010.

Nota all'articolo 20:

⁽⁶⁾ L'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

«3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.».

Nota all'articolo 21:

⁽⁷⁾ Vedasi nota 4.

⁽⁸⁾ L'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 prevede quanto segue quanto segue:

«Art. 5
(Ricorsi)

1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'articolo 4 gli interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo, ricorso motivato alla commissione di seconda istanza.
2. Il ricorso viene definito, su base documentale, salvo diversa decisione del Presidente della commissione, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto.
3. La commissione di seconda istanza per l'invalidità civile, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal dirigente medico di secondo livello del servizio di medicina legale ed è composta da due medici legali o medici del lavoro.
4. Le commissioni di seconda istanza per la cecità civile e il sordomutismo, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono presiedute dal dirigente di cui al comma 3 e sono composte, rispettivamente, da due medici oculisti e da due medici otorinolaringoiatri.
5. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso. Il Presidente della commissione autorizza la deroga a tale termine, previa valutazione del caso, quando si manifesta un improvviso aggravamento dello stato di salute.».

Nota all'articolo 22:

⁽⁸⁾ Vedasi nota 6.

Note all'articolo 26:

⁽⁹⁾ La legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 6 del 15 giugno 1984.

⁽¹⁰⁾ La legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 21 dell'11 maggio 1993.

⁽¹¹⁾ La legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 25 del 7 giugno 1994.

⁽¹²⁾ Il regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3 (Norme regolamentari per l'applicazione degli art. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori)) è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 31 del 19 luglio 1994.

⁽¹³⁾ L'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Interventi a favore della famiglia) prevedeva quanto segue:

«Art. 13
(Interventi a sostegno dell'educazione
e della cura dei bambini)

1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la fornitura di servizi, istituisce un assegno post-natale in favore di minori residenti, da erogare per i primi tre anni di vita, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, a sostegno delle maggiori spese determinate dalla nascita del figlio.
2. L'importo dell'assegno di cui al comma 1 è così determinato:
 - a) lire 1.500.000 per anno per il primo figlio;
 - b) ulteriori lire 2.000.000 per anno per il secondo figlio;
 - c) ulteriori lire 2.500.000 per anno per il terzo figlio;
 - d) per ogni figlio nato dopo il terzo, ulteriore aumento di lire 500.000 all'anno.
3. La Giunta regionale ridetermina altresì triennialmente l'importo dell'assegno tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta.
4. L'assegno di cui al comma 1 è concesso, in favore di minori in età compresa tra 0 e 5 anni, anche in caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare, a terzi e di durata almeno annuale, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
5. La Regione, a sostegno delle nascite e su progetto personalizzato, elaborato dalle équipes multidisciplinari di zona, eroga a favore di gestanti sole, in situazioni di disagio, contributi una tantum o continuativi di importo massimo fino al cento per cento del reddito medio individuale mensile rilevato in Valle d'Aosta dall'ISTAT nell'anno precedente per il periodo della gravidanza ed i primi tre mesi di vita del bambino.
6. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione dei contributi.».

⁽¹⁴⁾ L'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 17
(Interventi a sostegno della cura
di soggetti in difficoltà)

1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la fornitura di servizi, isti-

tuisce un assegno di cura mensile, di importo massimo fino al cento per cento della pensione sociale e per un periodo massimo di un anno, a favore delle famiglie che includano soggetti in difficoltà. Tale assegno è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che un familiare rinunci temporaneamente o in parte allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- b) che da tale rinuncia derivi una perdita di reddito che dev'essere opportunamente documentata in modo tale da far risultare il nesso di causalità tra la rinuncia al lavoro e la perdita economica;
- c) che tale rinuncia sia motivata da ragioni di cura nei confronti di:
 - 1) familiari non autosufficienti o con grave inabilità temporanea, anche non conviventi;
 - 2) familiari con problemi gravi dell'età evolutiva certificati dal competente servizio pubblico;
 - 3) familiari tossico e/o alcooldipendenti cronici certificati dal competente servizio pubblico.

2. La perdita di reddito dev'essere documentata:

- a) per i lavoratori dipendenti, mediante dichiarazione del datore di lavoro;
- b) per i lavoratori autonomi e libero-professionali mediante dichiarazione dell'interessato, fatta salva ogni successiva verifica circa i redditi dichiarati nell'anno.

3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 i nuclei familiari che posseggano un reddito annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al doppio del minimo vitale come annualmente determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica).

4. L'assegno di cui al comma 1 è cumulabile con interventi di tipo assistenziale spettanti al richiedente o al nucleo familiare ai sensi della legislazione vigente.

5. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.».

⁽¹⁵⁾ L'articolo 19 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 19
(Voucher per servizi)

1. La Regione istituisce un voucher annuale del valore massimo di lire 1.000.000 in favore di soggetti portatori di grave handicap certificato ovvero di anziani ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dall'Unità di valutazione geriatrica.
2. Il voucher di cui al comma 1 dev'essere speso in favore dei soggetti aventi diritto per servizi pubblici o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con interventi economico-assistenziali già spettanti al richiedente ai sensi della legislazione vigente.
3. La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione di cui al comma 1, secondo i parametri rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.
4. La Giunta regionale ridetermina annualmente l'ammontare massimo del voucher per i servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio.».

⁽¹⁶⁾ L'articolo 19bis della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 19bis
(Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale)

1. La Regione eroga contributi in favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale certificato che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi, specifici per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale.
2. L'importo dei contributi è pari al 90 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le spese di soggiorno in istituti dedicati, e non può comunque eccedere l'importo di 10.000 euro annui, oneri fiscali inclusi.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi e può rideterminarne l'ammontare massimo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con borse di studio e altri benefici economici di sostegno all'istruzione.».

⁽¹⁷⁾ Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevedeva quanto segue:

«6. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), le parole "integrata da due sanitari di livello apicale di cui uno specialista nella patologia interessata," sono soppresse.».

⁽¹⁸⁾ L'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004). Modificazioni di leggi regionali.) prevedeva quanto segue:

«Art. 24
(Esercizio delle funzioni in materia di assistenza.
Modificazioni alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS) è sostituito dal seguente:

«Art. 1
(Finalità)

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS, la Giunta regionale determina criteri e modalità relativi all'erogazione delle provvidenze economiche per:
 - a) il pagamento di rette per l'ospitalità in strutture protette assistenziali e socio-riabilitative, sia in regime diurno sia in regime residenziale;
 - b) la concessione di contributi a privati per interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione.».
2. L'articolo 4 della l.r. 22/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Procedure)

1. Per poter usufruire delle provvidenze di cui all'articolo 1, i soggetti interessati presentano istanza alla struttura amministrativa competente, che entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza provvede alla concessione ovvero al diniego."».

⁽¹⁹⁾ L'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 prevedeva quanto segue:

«Art. 25

(Esercizio delle funzioni in materia di assistenza.
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica) è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale determina criteri e modalità relativi all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.".
2. L'articolo 6 della l.r. 19/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Procedure)

1. L'istanza necessaria al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge deve essere presentata alla struttura amministrativa competente per il tramite del Servizio sociale territoriale.
2. Le istanze presentate sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale e composta da due funzionari dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e da un rappresentante degli enti locali che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione dei contributi.
3. La commissione di cui al comma 2 può effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente legge.
4. Le provvidenze economiche sono concesse o negate dalla struttura di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conformemente al parere della commissione di cui al comma 2."».

⁽²⁰⁾ L'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) prevedeva quanto segue:

«Art. 24

(Disposizioni in materia di portatori di grave handicap sensoriale. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziativa a favore della famiglia), è inserito il seguente:

"Art. 19bis
(Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale)

1. La Regione eroga contributi in favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale certificato che, per

attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi, specifici per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale.

2. L'importo dei contributi è pari al 90 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le spese di soggiorno in istituti dedicati, e non può comunque eccedere l'importo di 10.000 euro annui, oneri fiscali inclusi.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi e può rideterminarne l'ammontare massimo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con borse di studio e altri benefici economici di sostegno all'istruzione."».

⁽²¹⁾ L'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21 (Manutenzione, per l'anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) prevedeva quanto segue:

«Art. 15

(Disposizioni in materia di interventi assistenziali in favore di minori. Modificazione alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 17)

1. Dopo il comma primo dell'articolo 8 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori), è aggiunto il seguente:
"Ibis. Nel caso in cui gli interventi assistenziali di cui al comma primo consistano nel pagamento di rette, gli stessi possono essere, altresì, diretti in favore di gestanti o madri con figli minori che necessitano di tutela e protezione, temporaneamente inserite in strutture anche collocate al di fuori del territorio regionale, per disposizione dell'autorità giudiziaria o sulla base di progetti predisposti dagli operatori socio-sanitari territoriali."».

⁽²²⁾ L'articolo 16 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 16

(Disposizioni in materia di assistenza economica in favore dei meno abbienti. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), come sostituito dall'articolo 25, comma 2, della l.r. 38/2001, è sostituito dal seguente:
"4. La concessione o il diniego degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, in conformità al parere reso dalla commissione di cui al comma 2, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3."».

⁽²³⁾ L'articolo 28 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) prevedeva quanto segue:

«Art. 28

(Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS. Modificazione alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS), è sostituito dal seguente:

“2. Lo stato di bisogno è determinato, oltre che dall'insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo quando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano, dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) incapacità, totale o parziale, del richiedente di provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l'assistenza necessaria;
b) sottoposizione del richiedente a provvedimenti

dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.”».

Nota all'articolo 28:

- ⁽²⁴⁾ L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevedeva quanto segue:

«Art. 3

(Fondo regionale per le politiche sociali)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali.
2. Confluiscono nel Fondo tutti gli stanziamenti, spese correnti e spese di investimento, del bilancio pluriennale della Regione afferenti a interventi in materia di servizi sociali, ad eccezione di quelli ricompresi nella finanza locale e di quelli necessari per l'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).».

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 31.

Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è inserito il seguente:

«Art. 3bis

(Conferimento dei beni detenuti da Finaosta s.p.a.)

1. La Regione autorizza il conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare destinato ad attività produttive detenuto da Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), nonché degli impianti pertinenti.

Loi régionale n° 31 du 4 août 2010,

portant modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Insertion de l'art. 3 bis)

1. Après l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.3 bis

(Apport des biens de Finaosta SpA)

1. La Région autorise l'apport à *Struttura Valle d'Aosta srl – Vallée d'Aoste Structure sàrl*, au plus tard le 31 décembre 2012, des biens faisant partie du patrimoine immobilier accueillant des activités productives et détenus par *Finaosta SpA* au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale *FINAOSTA SpA* et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), ainsi que des installations accessoires.

2. La Regione autorizza, inoltre, il conferimento alla società *Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l.*, da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, degli impianti e delle attrezzature di proprietà regionale, di cui sono stati dotati gli edifici denominati *Pépinières* di Aosta e Pont-Saint-Martin, ancorché acquisiti per il tramite di *Finaosta s.p.a.*
3. Il valore dei conferimenti di cui ai commi 1 e 2 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. La Giunta regionale è autorizzata a conferire i beni di cui al comma 2 di proprietà regionale e a conferire incarico alla *Finaosta s.p.a.*, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, per il trasferimento dei cespiti e dei beni di cui ai commi 1 e 2 di sua proprietà, per la nomina del revisore legale o della società di revisione legale e per la sottoscrizione dei relativi aumenti di capitale della società *Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l.* derivanti dal conferimento.
5. Le imposte, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e le spese relative al conferimento sono a carico del conferente.
6. Restano fermi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza previsto nel corrispondente titolo.
7. La società *Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l.* assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della *Finaosta s.p.a.* dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La Giunta regionale è autorizzata a revocare gli importi non erogati, alla data di entrata in vigore della presente legge, concessi ai conduttori degli immobili oggetto di conferimento a titolo di contributo, a valere sulla gestione speciale, finalizzato alla parziale copertura dei costi per opere di adeguamento alle proprie esigenze aziendali degli immobili locati.
9. La Giunta regionale è autorizzata, inoltre, a trasferire le proprie quote di partecipazione della società *Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l.* alla *Finaosta s.p.a.* ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.».

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 10/2004, introdotto

2. La Région autorise, par ailleurs, l'apport à *Struttura Valle d'Aosta srl – Vallée d'Aoste Structure sàrl*, au plus tard le 31 décembre 2012, des équipements et des installations propriété régionale dont ont été dotés les bâtiments dénommés « Pépinières » d'Aoste et de Pont-Saint-Martin, même si lesdits équipements et installations ont été acquis par l'intermédiaire de *Finaosta SpA*.
3. La valeur des apports visés aux premier et deuxième alinéas du présent article est fixée par un rapport rédigé, au sens de l'art. 2465 du code civil, par un commissaire aux comptes agréé ou par une société de commissaires aux comptes agréée, immatriculés au registre y afférent.
4. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter à *Struttura Valle d'Aosta srl – Vallée d'Aoste Structure sàrl* les biens propriété régionale visés au deuxième alinéa du présent article et à donner mandat à *Finaosta SpA*, au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, pour le transfert des biens propriété régionale visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et des revenus y afférents, pour la nomination du commissaire aux comptes agréé ou de la société de commissaires aux comptes agréée et pour la réalisation des augmentations de capital de *Struttura Valle d'Aosta srl – Vallée d'Aoste Structure sàrl* qui dérivent des apports en cause.
5. Les impôts et les dépenses relatives auxdits apports sont à la charge de l'apporteur, sauf l'impôt sur la valeur ajoutée.
6. Les droits de jouissance des tiers restent valables jusqu'à la date d'expiration prévue au titre y afférent.
7. *Struttura Valle d'Aosta srl – Vallée d'Aoste Structure sàrl* garantit l'accomplissement des obligations à la charge de *Finaosta SpA* au sens des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
8. Le Gouvernement régional est autorisé à annuler le versement des sommes non encore octroyées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au titre de l'aide accordée aux locataires des immeubles apportés, à valoir sur la gestion spéciale, aux fins de la couverture partielle des dépenses qu'ils ont supportées pour adapter les immeubles loués à leurs exigences.
9. Le Gouvernement régional est également autorisé à transférer à *Finaosta SpA* les parts que la Région détient dans *Struttura Valle d'Aosta srl – Vallée d'Aoste Structure sàrl*, au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006. »

Art. 2

(Insertion de l'art. 3 ter)

1. Après l'art. 3 bis de la LR n° 10/2004, tel qu'il a été in-

dall'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 3ter

(Dotazione di mezzi finanziari per interventi su immobili a destinazione produttiva)

1. Per l'esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, la Regione può mettere a disposizione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. risorse finanziarie tramite:
 - a) concessione di contributi in conto impianti per l'acquisizione, la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento o l'ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali;
 - b) concessione di contributi in conto esercizio per la realizzazione di rilevanti interventi di manutenzione;
 - c) concessione di contributi in conto capitale, finanziamenti o sottoscrizione di appositi aumenti di capitale sociale o altra dotazione di mezzi propri.
2. La Giunta regionale approva lo schema di concessione accessiva per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti di cui al comma 1 e gli obblighi del concessionario.
3. La Giunta regionale attua gli interventi di cui al comma 1 anche attraverso il conferimento di mandato senza rappresentanza alla Finaosta s.p.a.».

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 3.000.000 per l'anno 2010, in euro 1.000.000 per l'anno 2011 e in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012:
 - a) nell'unità previsionale di base 01.03.002.10 (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali);
 - b) nell'unità previsionale di base 01.11.001.21 (Partecipazioni azionarie e conferimenti);
 - c) nell'unità previsionale di base 01.03.001.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche);
 - d) nell'unità previsionale di base 01.11.003.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria).

séré par l'art. 1^{er} de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.3 ter

(Dotation de moyens financiers pour l'exécution de travaux sur des immeubles à destination économique)

1. La Région peut mettre des ressources financières à la disposition de *Struttura Valle d'Aosta srl – Vallée d'Aoste Structure sàrl* pour la construction, la requalification et l'extension d'immeubles à destination économique et pour la réalisation de travaux d'infrastructure, d'équipement et d'assainissement, et ce :
 - a) Par l'octroi de subventions en équipement pour l'acquisition, la réalisation, l'amélioration, l'agrandissement ou la modernisation de biens instrumentaux amortissables, matériels ou immatériels ;
 - b) Par l'octroi de subventions en fonctionnement pour la réalisation d'importants travaux d'entretien ;
 - c) Par l'octroi de subventions en capital ou de financements, ainsi que par la réalisation d'augmentations du capital social ad hoc ou par tout autre versement de crédits.
2. Le Gouvernement régional approuve l'ébauche de la convention de concession servant à régler les modalités d'octroi des subventions et des financements visés au premier alinéa du présent article et les obligations du concessionnaire.
3. Le Gouvernement régional met en œuvre les mesures visées au premier alinéa du présent article, entre autres par l'attribution d'un mandat sans représentation à *Finaosta SpA.* ».

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 3 000 000 d'euros pour 2010, à 1 000 000 d'euros pour 2011 et à 1 000 000 d'euros à compter de 2012.
2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région :
 - a) Dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 01.03.002.10 (Frais fiscaux, légaux, d'assurance et contractuels) ;
 - b) Dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 01.11.001.21 (Participations et apports) ;
 - c) Dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 01.03.001.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique) ;
 - d) Dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 01.11.003.20 (Aides aux investissements dans le secteur de l'industrie).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A5 (Bonifica e reinfrustrutturazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato 2/B al bilancio stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 3bis, introdotto dall'articolo 1.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 109

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1766 del 25.06.2010);
- presentato al Consiglio regionale in data 29.06.2010;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 30.06.2010;
- assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 30.06.2010;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti II^a e IV^a riunite congiuntamente, con parere in data 19.07.2010 e relazione del Consigliere Andrea ROSSET;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2010, con deliberazione n. 1334/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2010.

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32.

Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement, pour un montant correspondant, des crédits inscrits audit budget, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 01.16.02.20 (Fonds global pour les dépenses d'investissement), à valoir sur la provision prévue par le point A5 (Assainissement et rééquipement de l'ancien site industriel Balzano de Verrès) de l'annexe 2/B du budget susmentionné.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, y compris les rectifications à apporter aux fins de l'application du quatrième alinéa de l'art. 3 bis, tel qu'il a été inséré par l'art. 1^{er} de la présente loi.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 109

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1766 du 25.06.2010) ;
- présenté au Conseil régional en date du 29.06.2010 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 30.06.2010 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 30.06.2010 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil II^e et IV^e réunies en séance conjointe – avis en date du 19.07.2010 et rapport du Conseiller Andrea ROSSET ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 28.07.2010, délibération n° 1334/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2010.

Loi régionale n° 32 du 4 août 2010,

portant institution de la Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione promuove, in accordo con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), l'istituzione di una fondazione, senza scopo di lucro, denominata Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro (Fondazione VdA-RC), al fine di favorire gli studi e le ricerche scientifiche e applicate sul cancro.
2. La Fondazione VdA-RC svolge la sua attività nell'ambito della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Art. 2
(Scopi)

1. La Fondazione VdA-RC persegue, in particolare, i seguenti scopi:
 - a) accrescere le conoscenze sulle cause e sui meccanismi cellulari e molecolari di insorgenza del cancro;
 - b) identificare bersagli molecolari e cellulari che possano essere sfruttati nella diagnostica e nella terapia delle neoplasie;
 - c) sviluppare terapie innovative mirate;
 - d) sviluppare strumenti di diagnosi e di valutazione precoce della risposta terapeutica;
 - e) favorire e sostenere l'attività di ricerca clinica e traslazionale nel campo dell'oncologia, all'interno dell'Azienda USL e in collaborazione con le strutture di ricovero e cura a carattere scientifico presenti nel territorio regionale;
 - f) favorire la collaborazione con altri enti o istituti di ricerca operanti nel territorio regionale e in Piemonte;
 - g) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale nell'ambito dell'oncologia e, in particolare, dell'oncologia molecolare.

Art. 3
(Soggetti partecipanti)

1. La Regione partecipa alla Fondazione VdA-RC in qualità di socio fondatore.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione VdA-RC, successivamente alla sua costituzione, ne fanno richiesta al consiglio di amministrazione il quale decide sulla loro ammissione, tenuto conto

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Objet)

1. La Région encourage, en accord avec l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), la constitution d'une fondation sans but lucratif dénommée « Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer (Fondation VdA – RC) », afin de favoriser les études et les recherches scientifiques sur le cancer et les recherches appliquées.
2. La Fondation VdA – RC exerce son activité dans le cadre du Réseau oncologique du Piémont et de la Vallée d'Aoste.

Art. 2
(Buts)

1. La Fondation VdA – RC poursuit notamment les buts énumérés ci-après :
 - a) Améliorer les connaissances sur les causes et les mécanismes cellulaires et moléculaires de l'apparition du cancer ;
 - b) Identifier des cibles moléculaires et cellulaires susceptibles d'être exploitées dans le diagnostic et dans le traitement des néoplasies ;
 - c) Développer des traitements innovants et ciblés ;
 - d) Développer des instruments de diagnostic et d'évaluation précoce de la réponse thérapeutique ;
 - e) Favoriser et soutenir l'activité de recherche clinique et translationnelle dans le domaine de l'oncologie au sein de l'Agence USL et en collaboration avec les structures d'hospitalisation et de soins à caractère scientifique présentes sur le territoire régional ;
 - f) Favoriser la collaboration avec les autres établissements ou instituts de recherche œuvrant en Vallée d'Aoste et au Piémont ;
 - g) Encourager la formation et le recyclage professionnel dans le domaine de l'oncologie et, notamment, de l'oncologie moléculaire.

Art. 3
(Membres)

1. La Région participe à la Fondation VdA – RC en qualité de membre fondateur.
2. Les personnes morales publiques et privées qui entendent adhérer à la Fondation VdA – RC après la constitution de celle-ci, en font la demande au conseil d'administration, qui décide de leur admission, compte tenu de

dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 4
(Atto costitutivo e statuto)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario all'istituzione della Fondazione VdA-RC, provvedendo a tal fine alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui alla presente legge. In particolare, lo statuto deve prevedere il vincolo di destinazione agli scopi istituzionali per tutti gli avanzi di gestione, con divieto di distribuzione degli utili.

Art. 5
(Patrimonio e finanziamento)

1. Il patrimonio della Fondazione VdA-RC è costituito da beni immobili, da beni mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci all'atto della sua costituzione o successivamente, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione VdA-RC e alle spese di costituzione nella misura di euro 1.000.000 per l'anno 2010.
3. La Regione concorre, inoltre, al finanziamento delle attività e delle spese di gestione della Fondazione VdA-RC mediante l'erogazione di un contributo annuo nella misura annualmente determinata dalla Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e stabilite, per gli anni 2011 e 2012, in euro 1.000.000.

Art. 6
(Organi)

1. Sono organi della Fondazione VdA-RC:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il revisore dei conti;
 - d) il comitato scientifico.
2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è composto da un massimo di tre membri, nominati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione VdA-RC.
4. Il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente, alle associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta nel campo della ricerca, prevenzione e assistenza delle malattie tumorali e ad eventuali altri soggetti sostenitori una relazione sull'attività svolta, evi-

leur capacité à concourir à la réalisation des buts de la Fondation.

Art. 4
(Acte constitutif et statuts)

1. Le président de la Région est autorisé à conclure les accords et à prendre les actes nécessaires à la constitution de la Fondation VdA – RC, en signant, à cette fin, l'acte constitutif et les statuts, qui doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. Les statuts doivent notamment prévoir la destination obligatoire à des fins institutionnelles de tous les excédents de gestion et l'interdiction de distribuer les bénéficiaires.

Art. 5
(Patrimoine et financement)

1. Le patrimoine de la Fondation VdA – RC est représenté par des biens immeubles, des biens meubles et des dotations financières apportés par les membres au moment de sa constitution ou par la suite, suivant les dispositions de l'acte constitutif et des statuts.
2. La Région concourt à la formation du patrimoine initial de la Fondation VdA – RC et aux frais de constitution de celle-ci pour un montant s'élevant à 1 000 000 d'euros au titre de 2010.
3. La Région concourt, par ailleurs, au financement des activités et des frais de gestion de la Fondation VdA – RC par l'octroi d'un financement annuel dont le montant est établi chaque année par le Gouvernement régional en fonction des crédits disponibles et est fixé, pour 2011 et 2012, à 1 000 000 d'euros.

Art. 6
(Organes)

1. Les organes de la Fondation VdA – RC sont les suivants :
 - a) Le conseil d'administration ;
 - b) Le président ;
 - c) Le commissaire aux comptes ;
 - d) Le comité scientifique.
2. Le conseil d'administration, qui est l'organe d'orientation et de programmation, se compose de trois membres au maximum, nommés par délibération du Gouvernement régional.
3. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres son président, qui est le représentant légal de la Fondation VdA – RC.
4. Le conseil d'administration transmet chaque année au Gouvernement régional, à la commission du Conseil compétente, aux associations de bénévoles œuvrant en Vallée d'Aoste dans le secteur de la recherche sur les maladies cancéreuses, de la prévention desdites maladies et de l'assistance des malades, ainsi qu'à tout autre

- denziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.
5. Il controllo contabile della Fondazione VdA-RC è affidato a un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro.
 6. Al comitato scientifico spetta l'individuazione del programma di ricerca e dei connessi programmi di aggiornamento e formazione del personale e dei ricercatori. Tale comitato è composto:
 - a) dal direttore sanitario dell'Azienda USL, che lo presiede;
 - b) da un dirigente medico, con qualificata e comprovata esperienza nell'area di attività della Fondazione VdA-RC, nominato dal direttore generale dell'Azienda USL;
 - c) da un esperto di ricerca nell'ambito dell'oncologia, con qualificata e comprovata competenza scientifica, riconosciuta a livello internazionale, nominato dal presidente della Fondazione VdA-RC.
 7. Ove necessario, il comitato scientifico può essere integrato da un massimo di tre esperti scelti dal comitato stesso.
 8. Il compenso del revisore dei conti della Fondazione VdA-RC è stabilito con deliberazione della Giunta regionale all'atto della nomina, in misura non superiore al minimo della tariffa professionale. Per i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico è previsto un rimborso delle spese sostenute, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7
(Programmi di ricerca)

1. I programmi di ricerca individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e finanziati dalla Fondazione VdA-RC sono attuati direttamente, o tramite convenzioni, con l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo o con eventuali altri enti o istituti di ricerca.
2. Il comitato scientifico effettua la selezione dei programmi di ricerca da finanziare sulla base dei seguenti criteri:
 - a) valore scientifico comprovato e suffragato da letteratura adeguata e dai curricula dei soggetti sperimentatori;
 - b) rilevanza clinica dell'oggetto della ricerca.
3. I programmi di ricerca finanziati dalla Fondazione VdA-RC, i quali devono contemplare attività svolte, anche in parte, all'interno delle strutture cliniche o di laboratorio dell'Azienda USL con impiego di risorse tecno-

parrain, un rapport sur l'activité exercée illustrant les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.

5. Le contrôle comptable de la Fondation VdA – RC est confié à un commissaire aux comptes, nommé par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes immatriculées au registre y afférent.
6. Le comité scientifique, qui est chargé d'élaborer le programme de recherche et les programmes de recyclage et de formation des personnels et des chercheurs, est composé comme suit :
 - a) Le directeur sanitaire de l'Agence USL, qui le préside ;
 - b) Un médecin directeur, justifiant d'une expérience qualifiée et attestée dans le secteur d'activité de la Fondation VdA – RC, nommé par le directeur général de l'Agence USL ;
 - c) Un spécialiste de la recherche dans le domaine de l'oncologie, justifiant de compétences scientifiques qualifiées, attestées et reconnues à l'échelon international, nommé par le président de la Fondation VdA – RC.
7. Lorsque cela s'avère nécessaire, le comité technique peut s'adjoindre trois spécialistes au plus, qu'il choisit lui-même.
8. La rémunération du commissaire aux comptes de la Fondation VdA – RC est fixée par délibération du Gouvernement régional, au moment de la nomination de celui-ci, et ne peut dépasser le tarif professionnel minimal prévu. Les membres du conseil d'administration et du comité scientifique ont droit au remboursement des dépenses supportées, dans les limites et suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7
(Programmes de recherche)

1. Les programmes de recherche établis par le comité scientifique au sens du sixième alinéa de l'art. 6 de la présente loi et financés par la Fondation VdA – RC sont réalisés directement ou par l'intermédiaire de conventions signées avec l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) de Candiolo ou avec d'autres établissements ou instituts de recherche.
2. Le comité scientifique sélectionne les programmes de recherche à financer sur la base des critères ci-après :
 - a) Valeur scientifique prouvée et attestée par une documentation adéquate et par les curriculum vitae des expérimentateurs ;
 - b) Importance clinique de l'objet de la recherche.
3. Les programmes de recherche financés par la Fondation VdA – RC, qui doivent prévoir la réalisation, même partielle, d'activités dans les structures cliniques ou les laboratoires de l'Agence USL et l'utilisation des res-

logiche e umane presenti nel territorio regionale, sono valutati dal comitato scientifico, all'uopo eventualmente integrato da uno o più esperti, individuati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 7. La valutazione positiva, intermedia e finale, da parte del comitato scientifico costituisce condizione per la prosecuzione e l'erogazione dei finanziamenti. Le pubblicazioni derivanti dai predetti programmi di ricerca devono contenere l'indicazione del sostegno finanziario della Fondazione VdA-RC e la citazione espressa dei soggetti sperimentatori e delle strutture dell'Azienda USL coinvolti.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è determinato in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010-2012 nell'unità previsionale di base di nuova istituzione 1.9.2.11 (Interventi a favore della ricerca in ambito sanitario).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D1 (Istituzione di una fondazione per la ricerca sul cancro) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.
4. A decorrere dall'anno 2011 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

sources technologiques et humaines présentes sur le territoire régional, sont évalués par le comité scientifique, complété à cet effet par un ou plusieurs spécialistes choisis suivant les modalités visées au septième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. L'évaluation positive, intermédiaire et finale, du comité scientifique vaut condition nécessaire aux fins de la poursuite du programme et du versement des financements. Les publications issues desdits programmes de recherche doivent mentionner le soutien financier de la Fondation VdA - RC et citer expressément les structures de l'Agence USL et les expérimentateurs concernés.

Art. 8
(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de l'art. 5 de la présente loi est fixée à 1 000 000 d'euros à compter de 2010.
2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région, dans le cadre de la nouvelle unité prévisionnelle de base 1.9.2.11 (Mesures en faveur de la recherche dans le secteur sanitaire).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement, pour un montant correspondant, des crédits inscrits audit budget, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour les dépenses ordinaires), à valoir sur la provision prévue par le pont D1 (Institution d'une fondation pour le recherche sur le cancer) de l'annexe 2/A du budget susmentionné.
4. À compter de 2011, la dépense annuelle à la charge de la Région est fixée par la loi de finances, au sens de l'art. 24 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Disegno di legge n. 101

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1669 del 18.06.2010);
- presentato al Consiglio regionale in data 22.06.2010;
- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 02.06.2010;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 28.06.2010;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere di compatibilità finanziaria in data 23.07.2010;
- esaminato dalla V^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 20.07.2010 e relazione del Consigliere André LANIÈCE;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.2010, con deliberazione n. 1340/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2010.

Projet de loi n° 101

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1669 du 18.06.2010) ;
- présenté au Conseil régional en date du 22.06.2010 ;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 02.06.2010 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 28.06.2010 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 23.07.2010 ;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 20.07.2010 et rapport du Conseiller André LANIÈCE ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 29.07.2010, délibération n° 1340/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2010, N. 32

Nota all'articolo 8:

⁽¹⁾ L'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 prevede quanto segue:

*«Art. 24
(Legge finanziaria)*

1. *Al fine di adeguare le spese del bilancio agli obiettivi di politica economica e, comunque, al fine di consentire l'equilibrio del bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modificazioni e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. La legge finanziaria è volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio e non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore.».*

PARTE SECONDA

**ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

Decreto 29 luglio 2010, n. 251.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Meysattaz – Fontanalle, in Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto di fissazione indennità provvisoria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

A) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di SAINT-CHRISTOPHE e ricompresi nelle zone «Ae8», «Ae9» e «Ba12» del P.R.G.C., necessari ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Meysattaz – Fontanalle, l'indennità provvisoria è determinata ai sensi dell'art 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, come segue:

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

1. **ROSSET Marisa**
Nata a SAINT-CHRISTOPHE il 16.12.1951
C.F.: RSSMRS51T56H669R
F. 28 – map. 915 (ex 161/a) di mq. 520 – Sup. occ. mq. 63 di cui mq. 26. – Pri Zona Ae8
Indennità: € 1.820,00
2. **FAVRE Giuseppina**
Nata a NUS il 06.03.1938
C.F.: FVRGPP38C46F987A
F. 28 – map. 914 (ex 468/a) di mq. 255 – Sup. occ. mq. 63 – V – Zona Ae8
Indennità: € 4.410,00
3. **PEAQUIN Giosuè (usufrutt. 1/2)**
Nato ad AOSTA il 14.01.1939
C.F.: PQNGSI39A14A326M
REAN Carla (usufrutt. 1/2)
Nata a SAINT-MARCEL il 12.05.1947
C.F.: RNECRL47E52H671L
PEAQUIN Raffaella (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 17.05.1969
C.F.: PQNRFL69E57A326D
PEAQUIN Davide (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 24.04.1973
C.F.: PQNDVD73A326N
F. 28 – map. 928 (ex 226/b) di mq. 869 – Sup. occ. mq. 67 – S – Zona Ba12

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION**

Arrêté n° 251 du 29 juillet 2010,

portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'entretien extraordinaire de la route communale Meysattaz – Fontanalle, dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE, et fixation des indemnités provisoires y afférentes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

A) Aux fins de l'expropriation des biens immeubles situés dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE, compris dans les zones Ae8, Ae9 et Ba12 du PRGC et nécessaires aux travaux d'entretien extraordinaire de la route communale Meysattaz – Fontanalle, les indemnités provisoires sont fixées comme suit, au sens de l'art. 5 bis de la loi n° 359 du 8 août 1992 :

COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE

- Indennità: € 5.527,50
4. **PEAQUIN Giosuè (quota 1/2)**
Nato ad AOSTA il 14.01.1939
C.F.: PQNGSI39A14A326M
REAN Carla (quota 1/2)
Nata a SAINT-MARCEL il 12.05.1947
C.F.: RNECRL47E52H671L
F. 28 – map. 930 (ex 417/a) di mq. 330 – Sup. occ. mq. 47 – V – Zona Ae8
Indennità : € 3.290,00
 5. **CARUSO Serafino**
Nato a TAURIANOVA (RC) il 13.01.1956
C.F.: CRSSFN56A13L063B
F. 28 – map. 931 (ex 223/a) di mq. 1947 – Sup. occ. mq. 150 di cui mq. 2 – V – Zona Ba12
Indennità: € 165,00
 6. **LETEY Denis (quota 1/1)**
Nato ad AOSTA il 21.02.1969
C.F.: LTYDNS69B21A326I
LETEY Vittorino (usufrutt. 1/1)
Nato ad AOSTA il 11.02.1939
C.F.: LTYVTR39B11A326K
F. 28 – map. 932 (ex 356/a) di mq. 54 – Sup. occ. mq. 6 – V – Zona Ae9
Indennità: € 444,00

7. CERISE Vilma
Nata ad AOSTA il 27.03.1956
C.F.: CRSVLM56C67A326M
PESSION Elio
Nato ad AOSTA il 09.02.1957
C.F.: PSSLEI57B09A326W
SANGOT Elsa
Nata ad AOSTA il 06.07.1930
C.F.: SNGLSE30L46A326R
F. 28 – map. 933 (ex 358/a) di mq. 367 – Sup. occ.
mq. 2 – E.U. – Zona Ae9
Indennità: € 148,00
8. ROSSET Carlo
Nato ad AOSTA il 29.04.1930
C.F.: RSSCRL30D29A326Q
F. 28 – map. 941 (ex 215/a) di mq. 1476 – Sup. occ.
mq. 25 – E.U. – Zona Ba12
Indennità: € 2.062,50
- B) Ai fini dell'espropriazione degli immobili ricompresi nelle Zone Eg8, Eg11 ed Fb5, necessari per i lavori di cui sopra, l'indennità provvisoria determinata ai sensi della legge 22 ottobre 1974, n. 865 e successive modificazioni e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è determinata nel modo seguente:
1. ROSSET Marisa
Nata a SAINT-CHRISTOPHE il 16.12.1951
C.F.: RSSMRS51T56H669R
F. 28 – map. 915 (ex 161/a) di mq. 520 – Sup. occ.
mq. 63 di cui mq. 37. – Pri - Zona Eg8
Indennità: € 90,20
Contributo reg.le int.: € 216,67
2. SOCIETÉ AGRICOLE PASSION DE REINES S.S.
Di CRETIER A. & ROSSET M.
C.F.: 00666660071
F. 28 – map. 918 (ex 575/a) di mq. 65 – Sup. occ. mq. 3 – Pri – Zona Eg8
F. 28 – map. 919 (ex 577/a) di mq. 13 – Sup. occ. mq. 4 – Pri – Zona Eg8
Indennità: € 17,07
Contributo reg.le int.: € 40,99
3. CERISE Maria Emma (quota 2/3)
Nata a DOUES il 18.12.1925
C.F.: CRSMMM25T58D356Y
CUAZ Liliana (quota 1/15)
Nata ad AOSTA il 19.05.1959
C.F.: CZULLN59E59A326Z
CUAZ Luciana (quota 1/15)
Nata ad AOSTA il 11.06.1962
C.F.: CZULCN62H51A326I
CUAZ Dina (quota 1/15)
Nata ad AOSTA il 09.10.1964
C.F.: CZUDNI64R49A326X
CUAZ Vito (quota 1/15)
Nato ad AOSTA il 21.03.1966
C.F.: CZUVTI66C21A326L
CUAZ Lucilla (quota 1/15)
Nata ad AOSTA il 27.02.1967
9. MAUTTINO Mara Barbara (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 08.04.1973
C.F.: MTNMBR73D48A326E
CREMASCHI Renata (quota 1/2)
Nata ad AOSTA il 09.02.1942
C.F.: CRMRNT42B49A326A
F. 28 – map. 937 (ex 426/a) di mq. 861 – Sup. occ.
mq. 32 – E.U. – Zona Ba12
Indennità: € 2.640,00
10. LETEY Vittorino
Nato ad AOSTA il 11.02.1939
C.F.: LTYVTR39B11A326K
F. 37 – map. 770 (ex 317/b) di mq. 756 – Sup. occ.
mq. 125 – E.U. – Zona Ba12
F. 37 – map. 771 (ex 189/b) di mq. 171 – Sup. occ.
mq. 45 – Pri – Zona Ba12
Indennità: € 14.025,00
- B) Aux fins de l'expropriation des biens immeubles compris dans les zones Eg8, Eg11 et Fb5 du PRGC et nécessaires aux travaux susdits, les indemnités provisoires sont fixées comme suit, au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1974 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 :
- C.F.: CZULLL67B67A326L
F. 28 – map. 923 (ex 183/a) di mq. 326 – Sup. occ.
mq. 48 – V – Zona Eg11
F. 28 – map. 926 (ex 186/a) di mq. 273 – Sup. occ.
mq. 12 – Si – Zona Eg11
F. 28 – map. 927 (ex 184/a) di mq. 504 – Sup. occ.
mq. 3 – V – Zona Eg11
Indennità: € 216,40
Contributo reg.le int.: € 411,73
4. COMMUNOD Cesarino (quota 1/3)
Nato ad AOSTA il 13.04.1945
C.F.: CMMCRN45D13A326H
COMMUNOD Giuliana (quota 1/3)
Nata ad AOSTA il 07.04.1943
C.F.: CMMGLN43D47A326S
COMMUNOD Renato (quota 1/3)
Nato ad AOSTA il 24.07.1952
C.F.: CMMRNT52L24A326P
F. 28 – map. 922 (ex 232/a) di mq. 170 – Sup. occ.
mq. 62 – Pri – Zona Eg8
F. 28 – map. 921 (ex 233/a) di mq. 135 – Sup. occ.
mq. 36 – Pri – Zona Eg8
F. 28 – map. 920 (ex 234/a) di mq. 384 – Sup. occ.
mq. 12 – Pri – Zona Eg8
Indennità: € 268,17
Contributo reg.le int.: € 644,15
5. CHAMONIN Luciano
Nato ad AOSTA il 02.12.1962
C.F.: CHMLCN62T02A326P
F. 28 – map. 924 (ex 231/a) di mq. 625 – Sup. occ.
mq. 76 – Si – Zona Eg8
Indennità: € 131,06
Contributo reg.le int.: € 499,28

6. PERSONNETTAZ Diego (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 01.03.1956
C.F.: PRSDGI56C01A326C
PERSONNETTAZ Vincenzo (quota 1/2)
Nato ad AOSTA il 05.10.1954
C.F.: PRSVCN54R05A326D
F. 28 – map. 925 (ex 228/a) di mq. 2056 – Sup. occ.
mq. 70 – V – Zona Eg8
Indennità: € 268,63
Contributo reg.le int.: € 456,92
7. PERSONNETTAZ Irma
Nata ad AOSTA il 14.04.1927
C.F.: PRSRMI27D54A326C
F. 28 – map. 929 (ex 229/a) di mq. 1499 – Sup. occ.
mq. 193 – V – Zona Eg8
Indennità: € 740,65
Contributo reg.le int.: € 1.259,79
8. CARUSO Serafino
Nato a TAURIANOVA (RC) il 13.01.1956
C.F.: CRSSFN56A13L063B
F. 28 – map. 931 (ex 223/a) di mq. 1947 – Sup. occ.
mq. 150 di cui mq. 148 - V – Zona Eg8
Indennità: € 567,96
Contributo reg.le int.: € 1.161,88
9. FIOU Giuseppe (quota 1/3)
Nato ad AOSTA il 22.09.1930
C.F.: FIOGPP30P22A326T
FIOU Maria (quota 1/3)
Nata ad AOSTA il 12.03.1932
C.F.: FIOMRA32C52A326W
FIOU Vittorina (quota 1/3)
Nata a GIGNOD il 07.02.1927
C.F.: FIOVTR27B47E029P
F. 28 – map. 938 (ex 222/a) di mq. 400 – Sup. occ.
mq. 15 – V – Zona Eg11
Indennità: € 57,56
Contributo reg.le int.: € 97,91
10. BETEMPS Dario
Nato ad AOSTA il 30.06.1978
C.F.: BTMDRA78H30A326O
F. 28 – map. 939 (ex 451/a) di mq. 400 – Sup. occ.
mq. 30 – V – Zona Eg11
Indennità: € 57,56
Contributo reg.le int.: € 97,91
11. ENRIETTI Pierina (quota 1/2)
Nato a QUINCINETTO (TO) il 10.04.1926
C.F.: NRTPRN26D50H127H
- ROSSET Adelina Maria (quota 1/4)
Nata ad AOSTA il 02.05.1946
C.F.: RSSDLN46E42A326L
ROSSET Ferruccio (quota 1/4)
Nato ad AOSTA il 02.04.1951
C.F.: RSSFRC51D02A326Z
F. 28 – map. 940 (ex 217/a) di mq. 563 – Sup. occ.
mq. 15 – V – Zona Eg11
Indennità: € 57,56
Contributo reg.le int.: € 97,91
12. LETEY Denis
Nato ad AOSTA il 21.02.1969
C.F.: LTYDNS69B21A326I
F. 28 – map. 934 (ex 376/a) di mq. 321 – Sup. occ.
mq. 2 – V – Zona Eg8
F. 28 – map. 935 (ex 377/a) di mq. 661 – Sup. occ.
mq. 101 – V – Zona Eg8
F. 28 – map. 936 (ex 382/a) di mq. 580 – Sup. occ.
mq. 72 – V – Zona Eg8
Indennità: € 671,57
Contributo reg.le int.: € 1.142,29
13. ABRAM Vittorino (quota 1/2)
Nato a DOUES il 09.05.1931
C.F.: BRMVTR31E09D356Z
CERISE Malvina (quota 1/2)
Nata a DOUES il 29.08.1927
C.F.: CRSMVN27M69D356A
F. 28 – map. 916 (ex 182/a) di mq. 1583 – Sup. occ.
mq. 57 – Si – Zona Eg11
F. 28 – map. 917 (ex 185/a) di mq. 5037 – Sup. occ.
mq. 434 – Pri – Zona Eg11
Indennità: € 1.156,34
Contributo reg.le int.: € 2.915,93
14. BIONAZ Silvana
Nata a SAINT-CHRISTOPHE il 27.09.1946
C.F.: BNZSVN46P67H669L
F. 37 – map. 769 (ex 381/b) di mq. 1231 – Sup. occ.
mq. 145 – V – Zona Eg11
Indennità: € 556,44
Contributo reg.le int.: € 946,47
15. PAPALIA Giuseppe
Nato ad AOSTA il 29.11.1966
C.F.: PPLGPP66S29A326W
F. 37 – map. 768 (ex 118/b) di mq. 1009 – Sup. occ.
mq. 37 – Bc – Zona Fb5
Indennità: € 15,06
Contributo reg.le int.: € 91,94

C) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati l'indennità di espropriazione, sarà soggetta alle maggiorazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia.

D) È demandata all'ente espropriante l'applicazione, in sede di offerta, dell'art. 37 comma 7, del T.U. sulle espropriazioni, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che prevede l'obbligo di ridurre l'indennità da offrire ad un im-

C) En cas d'acceptation de l'indemnité proposée et de cession volontaire des terrains en question, les indemnités d'expropriation font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

D) L'expropriant est chargé d'appliquer, lors de l'offre, les dispositions du septième alinéa de l'art. 37 du TU sur les expropriations approuvées par le DPR n° 327 du 8 juin 2001, qui prévoient l'obligation de réduire l'indemnité en

porto pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriante ai fini I.C.I.;

E) Sono demandati all'ente espropriante gli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

F) Il Sindaco del Comune di SAINT-CHRISTOPHE è incaricato, ai sensi di legge, dell'offerta alle ditte espropriande dell'ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 29 luglio 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 2 agosto 2010, n. 258.

Declassificazione e contestuale trasferimento al demanio stradale del Comune di LA SALLE del tratto terminale dal km 1+225 al km 1+370 della strada regionale n. 27 di La Salle.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis
decreta

1) Di declassificare, con tutte le relative pertinenze, sotterranee incluse, il tratto terminale della strada regionale n. 27 di La Salle, dalla progressiva chilometrica 1+225 (incrocio) alla progressiva chilometrica 1+370 (chiesa), come meglio evidenziato «in rosso» nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) Di trasferire il tratto di strada regionale di cui al precedente punto 1) al demanio del Comune di LA SALLE con le relative pertinenze, sotterranee incluse e tutte le eventuali concessioni ed occupazioni che insistono sul medesimo;

3) Di ordinare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione;

4) Di demandare l'esecuzione del presente decreto e tutte le conseguenti incombenze amministrative alla struttura regionale competente in materia di Viabilità.

Aosta, 2 agosto 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Allegata planimetria omissis.

cause au montant correspondant à la valeur indiquée dans la dernière déclaration présentée par l'exproprié aux fins de l'impôt communal sur les immeubles ;

E) L'expropriant est chargé de remplir les obligations prévues par le premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

F) Le syndic de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE est chargé, aux termes de la loi, de notifier aux propriétaires concernés le montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence de la Région.

Fait à Aoste, le 29 juillet 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 258 du 2 août 2010,

portant déclassement et transfert au domaine routier de la Commune de LA SALLE du tronçon final de la route régionale n° 27 de La Salle, du PK 1+225 au PK 1+370.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis
arrête

1) Le tronçon final de la route régionale n° 27 de La Salle, du PK 1+225 (croisement) au PK 1+370 (église), indiqué en rouge sur le plan de masse annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante et substantielle, est déclassé, ainsi que tous ses accessoires ;

2) Le tronçon de la route régionale visé au point 1) ci-dessus est transféré au domaine de la Commune de LA SALLE, avec tous ses accessoires et les éventuelles concessions ou occupations qui le concernent ;

3) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région ;

4) La structure régionale compétente en matière de voirie est chargée de l'exécution du présent arrêté ainsi que de l'accomplissement de toutes les obligations administratives découlant de celui-ci.

Fait à Aoste, le 2 août 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Le plan de masse annexé n'est pas publié.

Decreto 3 agosto 2010, n. 260.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla DHERIN s.p.a. di derivazione d'acqua dalle sorgenti in località Cialvrina nel comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN, ad uso idroelettrico e potabile.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso alla DHERIN s.p.a. di derivare tutto l'anno per l'uso potabile e nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno per l'uso idroelettrico dalle sorgenti in località Cialvrina nel comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN, un quantitativo d'acqua pari a moduli max 0,10 (litri al minuto secondo dieci) e medi 0,05 (litri al minuto secondo cinque), dalle sorgenti ubicate sui mappali nn. 68 e 2 dei fogli nn. 25 e 31 per l'uso potabile e moduli max 0,20 (litri al minuto secondo venti) e medi 0,10 (litri al minuto secondo dieci) dalla sorgente ubicata sul mappale n. 2 del foglio n. 31 per produrre, sul salto di metri 80,00 la potenza nominale media annua, rapportata al periodo di derivazione, di kw 3,92 da utilizzarsi a servizio delle baite in località Cialvrina, nel comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN, di proprietà del subconcessionario;

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione sarà di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di subconcessione prot. n. 7537/DDS in data 14 luglio 2010 e con l'obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale, del canone annuo di euro 51,59 (cinquantuno/59), in ragione di euro 13,16 per kw sulla potenza nominale media annua di kw 3,92.

Art. 3

L'Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica e l'Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Art. 4

Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 3 agosto 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Arrêté n° 260 du 3 août 2010,

accordant pour trente ans à « DHÉRIN SpA » l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux des sources de Cialvrina, dans la commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN, à usage hydroélectrique et potable.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers, « DHÉRIN SpA » est autorisée à dériver des sources du Cialvrina, dans la commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN, pendant toute l'année à usage potable et du 1^{er} mai au 31 octobre de chaque année à usage hydroélectrique : 0,10 module d'eau au maximum (dix litres par seconde) et 0,05 module d'eau en moyenne (cinq litres par seconde) des sources situées sur les parcelles n°s 68 et 2 des feuilles n°s 25 et 31 à usage potable et 0,20 module d'eau au maximum (vingt litres par seconde) et 0,10 module d'eau en moyenne (dix litres par seconde) de la source située sur la parcelle n° 2 de la feuille n° 31 pour la production, sur une chute de 80,00 m, d'une puissance nominale moyenne annuelle, calculée en fonction de la période de dérivation, de 3,92 kW servant à desservir les alpages de Cialvrina, dans la commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN, propriété de ladite société.

Art. 2

La durée de l'autorisation, par sous-concession, accordée au sens du présent arrêté est de trente ans consécutifs à compter de la date de celui-ci, sauf en cas de renonciation, caducité ou révocation. Le concessionnaire est tenu de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 7537/DDS du 14 juillet 2010 et de verser à l'avance, à la trésorerie de l'Administration régionale, une redevance annuelle de 51,59 € (cinquante et un euros et cinquante-neuf centimes), soit de 13,16 € par kW produit, la puissance nominale moyenne annuelle étant de 3,92 kW.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public et l'Assessorat régional du budget, des finances et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 3 août 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Decreto 9 agosto 2010, n. 264.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla società C.E.A.B. s.r.l. di derivazione d'acqua dall'adduttrice principale dell'acquedotto comunale, tra la vasca di Arp de Praz e la vasca di Pointier, in comune di DOUES, ad uso idroelettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso alla società C.E.A.B. s.r.l. (c.f. e P.IVA 01131990077), giusta la domanda presentata in data 14.04.2008 dalla ALPI SCAVI s.r.l. e successivamente volturata alla C.E.A.B. s.r.l. in data 14.01.2010, di derivare dall'adduttrice principale dell'acquedotto comunale, tra la vasca di Arp de Praz e la vasca di Pointier, in comune di DOUES, moduli massimi 1,20 e medi 0,42 per la produzione, sul salto di m 429,13, della potenza nominale media annua di kW 176,70.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione sarà di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di subconcessione n. 7432/DDS di protocollo in data 9 luglio 2010 e con l'obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale, del canone annuo di euro 2.360,71 (duemilatrecentosessanta/71), in ragione di euro 13,36 per kW, sulla potenza nominale media di kW 176,70, in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3728 in data 18 dicembre 2009.

Art. 3

L'Assessorato delle Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e l'Assessorato delle Finanze, bilancio e patrimonio della Regione, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4

Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 agosto 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Arrêté n° 264 du 9 août 2010,

accordant pour trente ans à « C.E.A.B. srl » l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux de la conduite principale du réseau communal d'adduction d'eau, entre le réservoir d'Arp-de-Praz et le réservoir de Pointier, dans la commune de DOUES, à usage hydroélectrique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers et conformément à la demande déposée par « ALPI SCAVI srl » le 14 avril 2008 et ensuite transférée au nom de « C.E.A.B. srl » le 14 janvier 2010, cette dernière (code fiscal et numéro d'immatriculation IVA 01131990077) est autorisée à dériver de la conduite principale du réseau communal d'adduction d'eau, entre le réservoir d'Arp-de-Praz et le réservoir de Pointier, dans la commune de DOUES, 1,20 modules d'eau au maximum et 0,42 modules d'eau en moyenne pour la production, sur une chute de 429,13 m, d'une puissance nominale moyenne annuelle de 176,70 kW.

Art. 2

La durée de l'autorisation, par sous-concession, accordée au sens du présent arrêté est de trente ans consécutifs à compter de la date de celui-ci, sauf en cas de renonciation, caducité ou révocation. Le concessionnaire est tenu de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 7432/DDS du 9 juillet 2010 et de verser à l'avance, à la trésorerie de l'Administration régionale, une redevance annuelle de 2 360,71 € (deux mille trois cent soixante euros et soixante et onze centimes), soit de 13,36 € par kW produit, la puissance nominale moyenne annuelle étant de 176,70 kW, en application de la délibération du Gouvernement régional n° 3728 du 18 décembre 2009.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public et l'Assessorat régional du budget, des finances et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 9 août 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Decreto 30 luglio 2010, prot. n. 7841/BC.

Complesso di interesse culturale della Chiesa vicariale di Saint-Jacques del XVIII sec., già citata nel 1227, con il suo campanile agibile e il corpo sacrestia addossato a nord-ovest, tutto su preesistenze, proprietà di ente ecclesiastico, mappale F. 16 lettera B; – insieme di fabbricati denominati «Rettoria di Saint-Jacques», censiti F. 16 n. 85 con terreno pertinenziale, n. 84, n. 83 e F. 20 n. 78, nonché superfetazione su mappale F. 20 n. 50, terreni di pertinenza visiva F. 16 nn. 83 e 512 F. 20 n. 78 nonché porzioni di terreno di pertinenza visiva F. 20 nn. 50 e 77, formanti complesso di interesse culturale, proprietà di ente non lucrativo; – strada nelle immediate vicinanze, proprietà dell'ente territoriale competente. Tutto sito nella frazione Saint-Jacques del Comune di AYAS. Ratifica dell'interesse culturale in esito a verifica di accertamento della sussistenza a cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, per l'interesse considerato all'art. 10 comma 3 lettera a) e d) e all'art. 45 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni, recante vincolo monumentale e prescrizioni, anche archeologiche.

L'ASSESSORE REGIONALE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA

Visto il decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», come novellato dal decreto legislativo 24.03.2006 n. 156 e dal decreto legislativo 26.03.2008 n. 62;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo n. 42/04 come novellato dal decreto legislativo 24.03.2006 n. 156 e dal decreto legislativo 26.03.2008 n. 62 «regioni e province a statuto speciale»;

Visto l'articolo 38 della legge 16.05.1978 n. 196, «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta»;

Visto l'articolo 1 comma 1 della legge regionale 08.03.1993 n. 11 di modifica della legge regionale 10.06.1983 n. 56 «misure urgenti per la tutela dei beni culturali», riguardante la delega delle funzioni ministeriali in materia di Beni Culturali all'Assessore regionale competente;

Visto l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo n. 42/04 come novellato dal decreto legislativo n. 156/06 e dal decreto legislativo n. 62/08, concernente i beni di pro-

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Arrêté du 30 juillet 2010, réf. n° 7841/BC,

portant classement, au sens des lettres a) et d) du troisième alinéa de l'art. 10 et de l'art. 45 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié et à la suite de la vérification de leur intérêt culturel, effectuée par la Surintendance des activités et des biens culturels, des biens ci-après : – ensemble d'intérêt culturel composé de l'église vicariale de Saint-Jacques, datant du XVIII^e siècle mais déjà citée en 1227, du clocher accessible et du corps de la sacristie adossé au nord-ouest, situé sur des éléments préexistants, propriété d'un établissement ecclésiastique et inscrit à la Feuille n° 16, parcelle B ; – ensemble d'intérêt culturel dénommé « Rectorat de Saint-Jacques », composé des bâtiments inscrits à la Feuille n° 16, parcelles n° 85 (avec terrain accessoire), 84 et 83, et à la Feuille n° 20, parcelle n° 78, des adjonctions inscrites à la Feuille n° 20, parcelle n° 50, et des terrains servant de protection visuelle inscrits à la Feuille n° 16, parcelles n° 83 et 512, et à la Feuille n° 20, parcelles n° 78, 50 (portions) et 77 (portions), propriété d'un établissement à but non lucratif ; – de la route située à proximité, propriété de la collectivité territoriale compétente, situés au hameau de Saint-Jacques, dans la commune d'AYAS, et établissement d'une servitude de monument, avec prescriptions, mêmes archéologiques.

L'ASSESEUR RÉGIONAL À L'ÉDUCATION ET À LA CULTURE

Vu le décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), tel qu'il a été modifié par les décrets législatifs n° 156 du 24 mars 2006 et 62 du 26 mars 2008 ;

Vu l'art. 8 du décret législatif n° 42/2004, tel qu'il a été modifié par les décrets législatifs n° 156 du 24 mars 2006 et 62 du 26 mars 2008 (Régions et Provinces à statut spécial) ;

Vu l'art. 38 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste) ;

Vu le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 11 du 8 mars 1993 modifiant la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures urgentes de protection des biens culturels), relatif à la délégation des fonctions ministérielles en matière de biens culturels à l'assesseur régional compétent ;

Vu le premier alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 42/2004, tel qu'il a été modifié par les décrets législatifs n° 156/2006 et 62/2008, relatif aux biens propriété des col-

prietà di enti territoriali, di enti ed istituti pubblici, e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro;

Visti l'articolo 12 commi 1, 2 e 7, nonché l'articolo 13, del decreto legislativo n. 42/04 come novellato dal decreto legislativo n. 156/06 e dal decreto legislativo 62/08, costituenti combinati disposti relativi alla verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti agli enti ed istituti di cui all'articolo 10 comma 1 dei citati decreti legislativi;

Visto l'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo n. 42/04 come novellato dal decreto legislativo n.156/06 e dal decreto legislativo n. 62/08, riferentesi alla pubblicità immobiliare ed alla necessità di trascrivere il presente decreto nei relativi registri;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Considerata la relazione di sopralluogo e la relativa documentazione prodotta dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

RILEVATA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI BENI IN OGGETTO individuati facendo riferimento alla planimetria in coda al presente decreto, in dettaglio:

- «Chiesa vicariale di Saint Jacques» con campanile, e fabbricato sacrestia adossato a nord-ovest, il tutto censito al mappale B) del F.16 del Catasto Terreni, sito in frazione Saint-Jacques del comune di AYAS, di proprietà dell'Ente denominato «CHIESA VICARIALE DI SAINT-JACQUES», Codice Fiscale 81000550079; legale rappresentante il parroco della parrocchia di Sant'Anna a Champoluc, in comune di AYAS, piazza R. Dondeynaz n.7, Don Pietro PANCIERI Codice Fiscale PNC PTR 46D23 M091Q;
- «Rettoria di Saint-Jacques», complesso costituito da: fabbricato principale e fabbricato nord mappale F. 16 n. 85 con terreno di pertinenza, fabbricato est mappale F. 16 n. 84, autorimessa sul mappale F.20 n.50, fabbricato sud sui mappali F. 16 n. 83 e F. 20 n. 78 e, terreni di pertinenza visiva mappati F.16 nn. 83, 85 e 512 nonché F. 20 n. 78, e mappali F. 20 nn. 50 e 77 parziali, del Catasto Terreni, tutto sito in frazione Saint-Jacques del comune di AYAS. di proprietà dell'Ente ecclesiastico denominato «ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO», con sede in via Mons. De Sales, n.3, CAP 11100 AOSTA (Aosta), Codice Fiscale 91009280073, legale rappresentante Don Ivano Mauro REBOULAZ Codice Fiscale RBL VMR 52C20 F987N;
- «porzione di strada» del demanio comunale limitrofa al complesso a partire dal mappale F. 16, n. 512 spigolo

l'attività territoriali, des établissements et des instituts publics ou des personnes morales de droit privé sans but lucratif ;

Vu les dispositions combinées des premier, deuxième et septième alinéas de l'art. 12 et de l'art. 13 du décret législatif n° 42/2004, tel qu'il a été modifié par les décrets législatifs n°s 156/2006 et 62/2008, relatives à la vérification de l'intérêt culturel des biens appartenant aux établissements et aux instituts visés au premier alinéa de l'art. 10 des décrets législatifs susmentionnés ;

Vu le deuxième alinéa de l'art. 15 du décret législatif n° 42/2004, tel qu'il a été modifié par les décrets législatifs n°s 156/2006 et 62/2008, relatif à la publicité foncière et à la nécessité de transcription du présent arrêté dans les registres y afférents ;

Vu la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ;

Considérant le rapport de visite et la documentation y afférente produits par la Surintendance des activités et des biens culturels ;

CONSIDÉRANT LA SITUATION PATRIMONIALE DES BIENS EN CAUSE, indiqués sur le plan annexé au présent arrêté et détaillés ci-après :

- église vicariale de Saint-Jacques, clocher et bâtiment de la sacristie adossé au nord-ouest, situés au hameau de Saint-Jacques, dans la commune d'AYAS, inscrits à la Feuille n° 16, parcelle B, du Cadastre des terrains et propriété de l'établissement dénommé « CHIESA VICARIALE DI SAINT-JACQUES », code fiscal 81000550079, dont le représentant légal est l'abbé Pietro PANCIERI, code fiscal PNC PTR 46D23 M091Q, curé de la paroisse Saint-Anne, à Champoluc (7, place R. Dondeynaz), dans la commune d'AYAS ;
- rectorat de Saint-Jacques, composé d'un bâtiment principal et d'un bâtiment situé au nord, inscrits à la Feuille n° 16, parcelle n° 85 (avec terrain accessoire), d'un bâtiment situé à l'est et inscrit à la Feuille n° 16, parcelle n° 84, d'un garage inscrit à la Feuille n° 20, parcelle n° 50, d'un bâtiment situé au sud et inscrit à la Feuille n° 16, parcelle 83, et à la Feuille n° 20, parcelle n° 78, et des terrains servant de protection visuelle inscrits à la Feuille n° 16, parcelles n°s 83, 85 et 512, et à la Feuille n° 20, parcelles n°s 78, 50 (portions) et 77 (portions), du Cadastre des terrains, situé au hameau de Saint-Jacques, dans la commune d'Ayas, et propriété de l'établissement dénommé « ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO », code fiscal 91009280073, dont le siège est situé 3, rue Monseigneur De Sales, 11100, AOSTE, et dont le représentant légal est l'abbé Ivano Mauro REBOULAZ, code fiscal RBL VMR 52C20 F987N ;
- portion de la route communale limitrophe de l'ensemble susdit, inscrite à la Feuille n° 16, de la parcelle n° 512

sud-ovest, fino al mappale F. 16, n. 84 spigolo nord-est, compresi, del demanio dell'ente Comune di AYAS di competenza territoriale con sede in frazione Antagnod codice fiscale 00106960073, legale rappresentante il Sindaco, Giorgio MUNARI codice fiscale MNR GRG 65E19 E379T.

ATTESO CHE IL BENE denominato «Chiesa vicariale di Saint-Jacques», con il suo campanile e il corpo sacrestia addossato a nord-ovest, complesso già posto come bene culturale dai combinati disposti dell'art. 10 commi 1 e 5, e dell'art. 12 comma 1, del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni, in quanto opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni, appartenente a persona giuridica privata senza scopo di lucro,

RISULTA RIVESTIRE INTERESSE CULTURALE PROPRIO ai sensi dall'art. 10 comma 3 lettera a) e d) del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni, infatti oltre all'interesse artistico, storico ed etnoantropologico proprio delle cappelle e delle loro attinenze, esso presenta importante interesse archeologico in quanto la cappella è citata in una bolla papale del 1227 ed avendo veste architettonica settecentesca non perfettamente orientata suggerisce situazioni architettoniche precedenti, differenti da quella attuale, inoltre si trova risaputamente su preesistenze in parte visibili ed in una zona interrata da eventi alluvionali antichi come brevemente evidenziato nella relazione di sopralluogo disposto dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali allegata in coda al presente decreto a cui si rimanda, e alla relativa documentazione.

ATTESO INOLTRE CHE IL BENE denominato «Rettoria di Saint-Jacques», complesso già posto come bene culturale dai combinati disposti dell'art. 10 commi 1 e 5, e dell'art. 12 comma 1, del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni, in quanto opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni, appartenente a persona giuridica privata senza scopo di lucro, a seguito della richiesta di verifica dell'interesse culturale della ex Rettoria di Saint Jacques avanzata dall'Ente proprietario, in risultanza degli accertamenti disposti dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali, raccolti nella relazione di sopralluogo nella relativa documentazione che si richiama,

RISULTA RIVESTIRE INTERESSE CULTURALE PROPRIO in quanto, a prescindere dal soggetto di appartenenza, esso presenta interesse storico, ed etnoantropologico particolarmente importante per le sue caratteristiche estrinseche nonché in attinenza alla storia delle istituzioni pubbliche e religiose, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera a) e d) del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni, secondo le risultanze e le determinazioni della Soprintendenza per i beni e le attività culturali contenute nella relazione di sopralluogo allegata in coda al presente decreto a cui si rimanda, e alla relativa documentazione;

CONSIDERATO CHE l'area attorno alla chiesa vicariale e alla rettoria in oggetto può essere ritenuta a discreta valenza archeologica secondo i rilievi e le deduzioni riportate

(angle sud-ouest) à la parcelle 84 (angle nord-est) comprises, appartenant au domaine public de la Commune d'AYAS, code fiscal 00106960073, dont le siège est à Antagnod et dont le représentant légal est le syndic, M. Giorgio MUNARI, code fiscal MNR GRG 65E19 E379T ;

CONSIDÉRANT QUE LE BIEN dénommé « Église vicariale de Saint-Jacques » et comprenant le clocher et le corps de la sacristie adossé au nord-ouest, œuvre d'un auteur décédé réalisée il y a plus de 50 ans, propriété d'une personne morale de droit privé sans but lucratif et déjà, de ce fait, classé bien culturel au sens des dispositions combinées des premier et cinquième alinéas de l'art. 10 et du premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié,

PRÉSENTE UN INTÉRÊT CULTUREL PROPRE, au sens des lettres a) et d) du troisième alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié ; en effet, en sus de l'intérêt artistique, historique et ethno-anthropologique des chapelles et de leurs accessoires, l'église en cause revêt un important intérêt archéologique du fait qu'elle est mentionnée dans une bulle du Pape de l'an 1227 et qu'elle a un aspect architectural du dix-huitième siècle non parfaitement cohérent, ce qui laisse imaginer des états architecturaux antérieurs ; de plus, elle se superpose à l'existant, en partie visible, dans une zone touchée par d'anciennes inondations, comme il appert du rapport de visite rédigé par la Surintendance des activités et des biens culturels et annexé au présent arrêté et de la documentation y afférente ;

CONSIDÉRANT PAR AILLEURS QUE LE BIEN dénommé « Rectorat de Saint-Jacques », œuvre d'un auteur décédé réalisée il y a plus de 50 ans, propriété d'une personne morale de droit privé sans but lucratif et déjà, de ce fait, classé bien culturel au sens des dispositions combinées des premier et cinquième alinéas de l'art. 10 et du premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié, à la suite de la demande de vérification de son intérêt culturel présentée par l'établissement propriétaire et à l'issue des contrôles effectués par la Surintendance des activités et des biens culturels et dont les résultats figurent au rapport de visite et à la documentation y afférente,

PRÉSENTE UN INTÉRÊT CULTUREL PROPRE, car, indépendamment de la qualité de son propriétaire, il revêt un intérêt historique et ethnico-anthropologique particulièrement important du fait de ses caractéristiques extrinsèques et en tant que bien lié à l'histoire des institutions publiques et religieuses, au sens des lettres a) et d) du troisième alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié, d'après les résultats des contrôles effectués et des décisions prises par la Surintendance des activités et des biens culturels, comme il appert du rapport de visite annexé au présent arrêté et de la documentation y afférente ;

CONSIDÉRANT que la zone entourant l'église vicariale et le rectorat présente un certain intérêt archéologique, d'après les relevés et les conclusions figurant au rapport de

nella relazione di sopraluogo disposto dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali allegata in coda al presente decreto a cui si rimanda, e alla relativa documentazione,

RILEVATO CHE che il complesso di cui si tratta necessita di una salvaguardia delle condizioni di fruizione viva ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni, come accertato nel sopraluogo disposto dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali allegata in coda al presente decreto a cui si rimanda, e alla relativa documentazione,

decreta

1. Il bene in oggetto denominato «Chiesa vicariale di Saint-Jacques» con il suo campanile e il corpo sacrestia addossato a nord-ovest, come definito nelle premesse, è bene di interesse culturale secondo le risultanze e le determinazioni della Soprintendenza per i beni e le attività culturali raccolte nella relazione di sopraluogo e nella relativa documentazione facente parte integrante del presente decreto; esso è pertanto da considerarsi definitivamente sottoposto alle disposizioni generali del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni, a prescindere dal soggetto di appartenenza, per l'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico particolarmente importante che presenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 lettera a) e, per la sua attinenza con la storia delle istituzioni sia pubbliche che religiose, lettera d), del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni.

2. Il bene denominato in oggetto «Rettoria di Saint-Jacques», come definito nelle premesse, è bene di interesse culturale secondo le risultanze e le determinazioni della Soprintendenza per i beni e le attività culturali raccolte nella relazione di sopraluogo e nella relativa documentazione facente parte integrante del presente decreto; esso è pertanto da considerarsi definitivamente sottoposto alle disposizioni generali del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni, a prescindere dal soggetto di appartenenza, per l'interesse storico ed etnoantropologico particolarmente importante che presenta, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 3 lettera a) e, per la sua attinenza con la storia delle istituzioni sia pubbliche che religiose, lettera d), del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni.

3. È fatto obbligo di salvaguardare i beni di cui ai punti precedenti secondo le risultanze e le determinazioni della Soprintendenza già richiamate ai precedenti punti 1 e 2.

4. Fino all'acquisizione di dati certi è cautelativamente disposta un'area di particolare attenzione alle emergenze archeologiche così come individuate nelle risultanze e determinazioni della Soprintendenza già richiamate ai precedenti punti 1 e 2 e facenti parte integrante del presente decreto.

5. È costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni, un'area di rispetto delle condizioni di fruizione viva

visite de la Surintendance des activités et des biens culturel, annexé à la présente délibération, et à la documentation y afférente ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble en cause nécessite des mesures de sauvegarde des conditions d'exploitation visuelle, au sens de l'art. 45 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié, comme il appert du rapport de visite de la Surintendance des activités et des biens culturels, annexé à la présente délibération, et de la documentation y afférente,

arrête

1. Le bien visé à l'intitulé, dénommé « Église vicariale de Saint-Jacques », comprenant le clocher et le corps de la sacristie adossé au nord-ouest, et décrit au préambule, est classé bien culturel, comme il appert des résultats des contrôles effectués et des décisions prises par la Surintendance des activités et des biens culturels et figurant au rapport de visite qui fait partie intégrante du présent arrêté et à la documentation y afférente. Ledit bien est donc définitivement soumis aux dispositions générales du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié, indépendamment de la qualité de ses propriétaires, du fait de l'intérêt historique et ethno-anthropologique particulièrement important qu'il présente, aux termes de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 10 dudit décret législatif, et en tant que bien lié à l'histoire des institutions publiques et religieuses, aux termes de la lettre d) dudit alinéa ;

2. Le bien visé à l'intitulé, dénommé « Rectorat de Saint-Jacques » et décrit au préambule, est classé bien culturel, comme il appert des résultats des contrôles effectués et des décisions prises par la Surintendance des activités et des biens culturels et figurant au rapport de visite qui fait partie intégrante du présent arrêté et à la documentation y afférente. Ledit bien est donc définitivement soumis aux dispositions générales du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié, indépendamment de la qualité de ses propriétaires, du fait de l'intérêt historique et ethno-anthropologique particulièrement important qu'il présente, aux termes de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 10 dudit décret législatif, et en tant que bien lié à l'histoire des institutions publiques et religieuses, aux termes de la lettre d) dudit alinéa ;

3. Les biens en cause doivent faire l'objet de mesures de sauvegarde, au sens des résultats des contrôles effectués et des décisions prises par la Surintendance, mentionnés aux points 1 et 2 de la présente délibération ;

4. Jusqu'à l'acquisition de données fiables, il est créé, à titre de précaution, une zone de protection particulière des éléments archéologiques, au sens des résultats des contrôles effectués et des décisions prises par la Surintendance, mentionnés aux points 1 et 2 de la présente délibération et faisant partie intégrante du présent arrêté ;

5. Aux termes de l'art. 45 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 modifié, une zone de protection des conditions d'exploitation visuelle est instituée, au sens des résul-

così come disposto nelle risultanze e determinazioni della Soprintendenza già richiamate ai precedenti punti 1 e 2 e facenti parte integrante del presente decreto.

I dati catastali sono riferiti alla planimetria sotto riportata facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto costituisce strumento specifico di applicazione della salvaguardia del patrimonio culturale nazionale e come tale affianca gli strumenti urbanistici in modo prevalente.

Avverso il presente decreto di ratifica dell'interesse culturale è ammesso ricorso amministrativo a questo Assessorato, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla sua ricezione (combinati disposti: artt. 8 e 16 del decreto legislativo n. 42/04 e successive modificazioni, art. 38 della legge 16.05.1978 n. 196, art. 1 comma 1 della legge regionale 08.03.1993 n. 11).

Il Soprintendente
DOMAINE

L'Assessore
VIÉRIN

Planimetria e documentazione fotografica omissis.

tats des contrôles effectués et des décisions prises par la Surintendance, mentionnés aux points 1 et 2 de la présente délibération et faisant partie intégrante du présent arrêté.

Les données cadastrales se réfèrent au plan qui fait partie intégrante du présent arrêté.

Le présent arrêté vaut outil spécial d'application des dispositions de sauvegarde du patrimoine culturel national et disposition prééminente par rapport aux documents d'urbanisme.

Un recours peut être introduit contre le présent arrêté devant l'Assessorat de l'éducation et de la culture pour des raisons de légalité ou de fond, et ce, dans les trente jours qui suivent la notification de celui-ci, aux termes des dispositions combinées des art. 8 et 16 du décret législatif n° 42/2004 modifié, de l'art. 38 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 et du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 11 du 8 mars 1993.

Le surintendant,
Roberto DOMAINE

L'assesseur,
Laurent VIÉRIN

Le plan et la documentation photographique ne sont pas publiés.

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE – ESTRATTO

ALLEGATO AL DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DI RATIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DI CUI SOPRA

CHIESA VICARIALE DI SAINT-JACQUES

DESCRIZIONE

L'edificio ha caratteri architettonici settecenteschi; da notizie documentate in una relazione del Rettore don Pietro PANCIERI, acquisita agli atti, risulta però che è stata ricostruita, senza demolire i muri già esistenti, e benedetta nel 1873, pare infatti che la precedente struttura fosse ormai interrata, ne rimane evidente un arco gotico nell'abside attuale, a circa un metro dal pavimento.

Ha aula semplice e abside quadra separata dal classico arco trionfale, entrambe i vani sono coperti a volta.

La facciata presenta la classica conformazione delle cappelle con porta centrale affiancata da due finestre, qui a modulo molto allungato, in centro, alquanto in alto, una finestra reniforme in sequenza verticale fra due affreschi; è divisa in due parti: uno zoccolo a tinta unica più scura, alto come le aperture, e sopra una campitura unica fra gli spigoli decorati con finti angolari. Nel lato sud vi sono due finestre alla stessa altezza di quella reniforme di facciata, hanno modulo rettangolare molto allungato. La copertura è in lose su orditura in legno, quella dell'abside è leggermente più alta. Tutto l'esterno è intonacato.

Nella stessa relazione del Rettore si ricorda come la chiesa vicariale sia menzionata addirittura in una bolla del 1227 del Papa Onorio III, pontefice dal 1216 al 1227, che la dota di indulgenze.

È munita di campanile, disposto accanto alla facciata, non proprio in prosecuzione, di piccola taglia ma agibile, attribuito evidente di chiesa con funzione di chiamata su un ampio comprensorio.

La base è conclusa da un marcapiano in elementi di pietra a bordo regolare stondato, è alquanto basso rispetto ad altre costruzioni analoghe probabilmente perché è parzialmente interrato; la cella campanaria posa su un marcapiano meno importante del precedente, probabile segno di una ricostruzione, in elementi di pietra tagliati a bordo vivo; ha quattro monofore con arco a sesto ribassato poste in specchiature rettangolari, un marcapiano come il precedente cinge, all'altezza dell'imposta degli archi, i piedritti ottenuti ai quattro angoli. Sopra una cornice in stucco e il tettuccio in lose vi è una cuspe ottagonale intonacata, sormontata semplicemente da una croce in metallo. Il campanile è intonacato, alla base l'intonaco risulta parzialmente eroso dall'usura.

Sul lato nord vi è un altro corpo di fabbrica addossato alla chiesa la cui copertura è in prosecuzione di quella dell'aula; è intonacato con lo stesso tipo di intonaco grezzo della chiesa. Il suo lato ovest è parzialmente addossato al campanile; il lato nord presenta una base con una apertura a modulo ottocentesco e un secondo livello in leggero sfondato rispetto alla base e ai suoi stessi angoli, ad intonaco più fine, come se questa parte fosse una successiva tamponatura di un vano aperto su questo fronte, vi sono aperte due finestre a modulo simile a quello della base; tutte le finestre hanno inferriata. Sul lato est di questo corpo vi è l'accesso al primo livello, mentre all'interno una scala dà accesso al secondo livello ed una porta immette direttamente nell'abside della chiesa.

In centro al fronte nord una canna fumaria in mattoni intonacati banalizza notevolmente l'insieme.

ANALISI

La presenza del luogo di culto è documentata da una bolla del 1227 del Papa Onorio III, pontefice dal 1216 al 1227, che ne stabilisce indulgenze; ciò denota inequivocabilmente l'antichità e l'importanza del sito che nel passato doveva rivestire un ruolo rilevante come avamposto del feudo di Graine sul percorso che attraverso il passo Saint-Théodule, accanto al monte Cervino, metteva in comunicazione con la Svizzera ed il nord Europa.

L'attuale insieme edificato della Chiesa vicariale con il campanile avrebbe un'importanza allineata alle altre strutture analoghe ma qui la citazione nella bolla papale del 1227 e le parti di struttura storiche emergenti mantengono più alto il livello di interesse culturale del luogo.

La chiesa attuale, risulta indirizzata verso nord est, il che denota un diverso andamento rispetto a precedenti strutture, tuttavia certe, che venivano rigorosamente orientate, quindi con l'abside ad est; questa considerazione sottende la possibilità che strutture precedenti possano essere rinvenute fuori dal perimetro della chiesa attuale, ciò implica la necessità di disporre una limitata area di attenzione archeologica sui mappali 83 e 85 nonché sulla parte sottostante l'attuale carreggiata a partire dal mappale F.16 n.512 spigolo sud-ovest fino al mappale 84 spigolo nord-est.

Si sottolinea che solo uno studio approfondito delle murature e delle loro connessioni, supportato da documentazione storiografica, potrebbe rivelare la corretta sequenza cronologica delle murature in elevato mentre risulta necessaria una completa indagine archeologica per stabilire l'importanza e la consistenza dei resti parzialmente affioranti nella struttura attuale.

I terreni circostanti sono trattati a pagina 26 alla stessa voce nell'analisi della rettorica.

DETERMINAZIONI

La chiesa vicariale, al di là della sua importanza culturale quale luogo religioso, per i resti evidenti di un più antico luogo di culto, per essere citata in una bolla papale del 1227 particolarmente significativa in relazione alla sua posizione attualmente amena, nonché per le attinenze con l'antico percorso viario internazionale d'alta quota del colle del Saint-Théodule (quota 3300 metri s.l.m.), è di interesse storico ed etnoantropologico, a prescindere dal soggetto di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 3, lettera a) (cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1) e lettera d) (cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, ..omissis.. e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose).

Le particolarità della chiesa vicariale e del campanile vanno mantenute, anche se differenti soluzioni potranno essere concordate con questa Soprintendenza specialmente alla luce di nuove risultanze.

Il corpo addossato a nord-ovest è aggregato alla chiesa e segue gli indirizzi del complesso; si tenga comunque conto che le sue fattezze architettoniche sono mediocri e non sembrano costituire, allo stato attuale delle conoscenze, elemento di rilevante interesse.

Si reputa necessario alla comprensione della consistenza di questo complesso edificato procedere a verifiche di tipo archeologico sia sull'elevato che sul suo sedime, tuttavia ciò non è indispensabile al suo attuale all'utilizzo.

RETTORIA DI SAINT-JACQUES

L'edificio rettoriale di Saint-Jacques in AYAS costituisce parte del complesso monumentale della chiesa vicariale di Saint-Jacques (foto 01L)

È un insieme formato da un fabbricato nord-est, un'autorimessa di basso profilo, un fabbricato nord, un corpo scala, un fabbricato principale diviso in corpo principale e corpo latrine e infine un fabbricato sud-est. Il corpo nord e quello principale sono abitativi e risultano uniti da una scala esterna frapposta, adiacente a tutto il lato corto nord del fabbricato principale e a quello sud del fabbricato nord.

DESCRIZIONE

FABBRICATO NORD

È verosimilmente costruito nel 1785, perché i caratteri formali coincidono con la data di una finestra datata al piano terreno (foto 142-3994), in parte su preesistenze visibili al piano terreno nella zona condivisa con la scala di accesso al primo piano, comune al fabbricato principale.

Ha pianta quadrata e si sviluppa su due piani fuori terra e un sottotetto; è privo di locali interrati; il tetto è a tre falde in lose su orditura in legno.

Il tetto è apparentemente anomalo infatti è del tipo a padiglione ma con solo tre falde. Per un verso la falda mancante evita di scaricare verso il corpo scala e l'accesso al secondo piano del corpo principale, ma si considera che tale attenzione poteva essere attuata da un più semplice tetto a capanna.

Esternamente l'intonaco è grezzo, compresso, sui lati est e nord; sul lato est vi è la finestra in pietra datata 1785 al piano terreno, mentre al primo piano vi è una finestra dalle proporzioni ampie, contornata da banda con arriccio a tinta bianca (come quelle delle absidi delle cappelle sette-ottocentesche, foto 2142-1224-3994); il lato ovest, facciata attuale, è invece finito con arriccio e tinteggiato in color nocciola in un'area alquanto ridotta al piano terreno, e di colore rosa nelle restanti parti.

Ogni piano consta di un vano unico.

Piano terreno

Il piano terreno, è costituito da due «zone». Verso nord vi è un'aula, in corrispondenza dello sviluppo del corpo di fabbrica, con volta a botte ad asse nord-sud e unghie per le aperture. Verso sud la seconda zona utilizza il sottoscala, della rampa che raggiunge il terzo livello del corpo principale, e raggiunge il muro nord del fabbricato principale; è coperta dall'arco di sostegno della rampa stessa che è più alto della volta dell'aula.

Interessante notare che, sia ad est che ad ovest, la parte bassa della muratura di questa zona è di diversa costituzione e di costruzione più antica del resto del corpo, si tratta infatti del re utilizzo di preesistenze; quindi, in una scomposizione storica dell'edificato, questa parte e la corrispondente parte del fabbricato principale ad essa connessa sono le parti visibili più antiche del complesso (foto 3991-3992).

L'accesso è sul lato ovest come per il primo piano; vicino ad una finestra che sembra poco coerente con i moduli fine settecenteschi qua e là presenti nell'edificio.

Primo piano

Vi si accede mediante la scala comune al corpo principale (descritta più avanti). Un ballatoio attraversa tutta la faccia-

ta; il suo parapetto trasversale, a nord, è diverso da quello longitudinale ed è formato da 6 colonnine a tutto tondo, di cui quella centrale risulta capovolta; sono troppo dimensionate per lo scopo e certamente di recupero, verosimilmente provengono da una balaustra di chiesa (foto 143).

La stanza al 1° Piano ha il soffitto decorato con una cornice perimetrale e con un'ampia cornice centrale in stucco, delimita la possibile campitura di un dipinto (foto 1222), forma il classico medaglione quadrilobato ottenuto con un quadrato a lati fortemente lobati; ora al centro vi è appeso un porta lampade decisamente banale; anche la riquadratura interna della finestra est, già citata per l'esterno, ha finiture ricercate, come d'altronde anche le aperture del lato ovest, tutte hanno infatti architrave ad arco policentrico su breve imposta quadrata, consoni al gusto settecentesco.

Va notato che questi archi interni sono in tutto simili agli archi esterni sulle aperture della facciata del corpo principale e della sua porta di accesso al terzo livello perché con tutta probabilità ne sono stati il modello benché applicato, circa cent'anni dopo, all'esterno anziché all'interno (foto 1222-1243-1273-1274).

Il fabbricato, pur attualmente adibito ad uso civile, risulta privo di comignoli; tale assenza non depone a favore di un suo uso come scuola, a cui era stato destinato parte del complesso fabbricato, per rispondere ad una delle finalità proprie delle rettorie.

Denota però una certa ricercatezza, infatti dimensioni e fattezze ricordano le absidi delle cappelle, anche se nel contesto tale utilizzo non è compatibile con le date rilevate.

Sul lato est si notano due crepe verticali di ripresa a tutta altezza, sono poste ai due lati del corpo scala situato fra il corpo nord ed il corpo principale (foto 140-2141).

Il soffitto decorato segnala un degrado e una certa sofferenza statica dovuti a infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti da probabili mancanze del tetto, questo va ripassato al più presto e in seguito ripresa l'arricchitura e la tinta del soffitto (foto 1222).

L'angolo sud-est è lesionato (foto 1723) probabilmente per la sofferenza statica del soffitto decorato, va ripristinata la piena funzionalità statica.

FABBRICATO PRINCIPALE

CORPO SCALA

È comune al corpo principale e al fabbricato nord.

Si tratta di un nodo di connessione fra il corpo principale ed il fabbricato nord.

La scala consta di due rampe esterne in sequenza, separate da un pianerottolo, addossate alla parete nord del corpo principale; il corpo nord si addossa a sua volta alla seconda rampa e ne utilizza il sottoscala come zona di ampliamento del proprio piano terra.

Il pianerottolo del primo livello è costituito da un' unica grande lastra a spacco naturale; collega sia la porta di ingresso al 2° livello del fabbricato principale che l'accesso al ballatoio e, da qui, all'ingresso del secondo livello del fabbricato nord.

La prima rampa ha pedata in pietra lavorata con bordo a toro sporgente e spessore proporzionato, alzate regolari in muratura intonacata, l'ultimo scalino per accedere al pianerottolo è invece molto basso, forse per una errata impostazione della scala più che per una sua preesistenza. Il parapetto è in muratura di pietre e malta intonacata in prosecuzione del muro di sostegno della rampa, ha copertina in lastre di pietra lavorata.

La seconda rampa, quella che collega il 3° livello, si incunea fra il corpo principale ed il corpo nord ed è costruttivamente diversa dalla prima rampa; sostenuta da un arco, ha le pedate in pietra a spacco naturale, di spessore esiguo, bordo liscio non sporgente, alzate in muratura intonacata non proprio regolari; l'arco portante la rampa, all'intradosso, compendia il vano del locale al primo livello del fabbricato nord (descritto più sopra). Staticamente l'arco appoggia su due muri trasversali realizzati in prosecuzione di due muri recuperati da precedenti strutture, che costituiscono la parte visibile più antica del complesso (vedi fabbricato nord).

Entrambe le rampe hanno corrimano in legno di fattura semplice e ingegnosa, ancorato alla parete del corpo principale (171-1218).

La diversità delle due rampe può essere ricondotta a motivi di economicità, però non si può escludere che la prima rampa potesse servire un fabbricato precedente o che la seconda rampa sia stata costruita in un secondo tempo rispetto alla prima.

CORPO LATRINE

È addossato al corpo principale in posizione sud-est, sul lato sud continua in allineamento con la facciata, però la decorazione di quest'ultima non si estende su questa parte.

Fornisce ad ognuno dei tre piani un locale latrina successivamente trasformato in servizi igienici.

I locali hanno ingresso dall'esterno, raggiungibile autonomamente al piano terreno e dai rispettivi ballatoi al primo e secondo piano, 2° e 3° livello.

Costruito in muratura di pietre e malta, è stato verosimilmente contemporaneo alla parte sud del corpo principale, infatti non ci sono crepe di continuità e la copertura è unitaria rispetto a quella del corpo principale, fanno eccezione le mensole dei ballatoi (foto 2145-2144-1236-1233-1672) e il trave dormiente del tetto (foto 3947-3948) che sono modanati in modo diverso dagli altri elementi simili; inoltre la mensola del ballatoio del 3° livello ha un notevole sopralzo (foto 1236-1237) in legno per pareggiare la quota a quella delle altre mensole denotando una soluzione di continuità o l'esistenza di fasi differenti.

Sul lato est vi sono tre finestre, una per piano, quelle dei primi due sembrano rifatte in similitudine a quelle del 3° livello.

CORPO PRINCIPALE

Edificio di uso abitativo formato da tre piani, uno appena seminterrato e due fuori terra adibiti come segue.

Piano seminterrato: è idealmente diviso in tre terzi di cui due parti verso sud e una verso nord divise dal muro di spina. Nel terzo a nord vi sono: una cantina coperta con volta a botte tesa ad asse est-ovest, trasversale all'attuale edificio; nei due terzi a sud vi sono invece due camere, di cui una con cucina e un servizio igienico collocato all'esterno della pianta nel corpo latrine.

Piano primo: nel terzo a nord, corrispondente alla sottostante cantina trasversale, vi è un corridoio centrale nord-sud, ad ovest una cucina, ad est un disimpegno per accedere alla sottostante cantina e una camera.

Nei due terzi a sud si trovano un soggiorno e, sul lato est, due camere, un servizio igienico esterno, nel corpo latrine, un ballatoio e la terrazza di copertura del corpo sud-est.

Piano secondo: non è diviso in due parti, come i precedenti, da un muro intermedio, infatti il soffitto è eretto da due grosse travi (4 in totale, comprese le 2 lungo i muri perimetrali) che hanno permesso di ottenere un locale unico. Ora è trasformato, vi si sono ricavate sei camere per villeggiatura disservite da un corridoio ad «L»; le camere centrali sono dotate di fornelli e lavello e quindi utilizzabili come cucina. Nel corpo latrine, sono collocati i servizi igienici esterni, raggiungibili dal ballatoio in legno della facciata sud.

ESTERNO

Lato sud, facciata principale

La facciata principale è quella decorata a sud; la sua immagine è essenziale nella composizione dell'icona dell'intero villaggio di Saint-Jacques.

Il decoro attuale pare sia stato realizzato dal rettore Jean Baptiste Cerlogne durante il suo mandato dal 1879 al 1884; in alto sotto il colmo una sigla e la data «CR 1880» potrebbero intendersi come «Cerlogne Recteur» autore della facciata nel 1880; in ogni caso si può assumere che il disegno sia di sua ideazione.

La facciata tiene conto di due campi, uno minore, tinteggiato ma senza decori, corrispondente al corpo latrine, posto ad est e privo di simmetria ad ovest, e uno maggiore arricchito da decori, corrispondente al resto della facciata che, grazie a questa impostazione, si percepisce come centrata rispetto al colmo. Il campo minore, corpo latrine, è alto tre piani ed è dotato di una porta per piano; l'adiacente campo, maggiore, si esprime invece su tre piani più un timpano sottotetto.

La decorazione consiste in una serie di sette colonne quadrate dipinte di cui sei sul lato sud ed una, in prosecuzione sul lato ovest, delle rispettive campiture e dei decori di incorniciatura delle aperture.

Il 1° livello, in tinta uniforme nocciola scuro rifatta, funge ora da zoccolo mentre le colonne figurano adesso solo a partire dal 2° livello, ma come si può vedere nelle cartoline storiche partivano dal 1° livello circa all'altezza dei davanzali delle finestre (foto 4927 BREL).

Al primo livello la finestra allargata ad est è rifatta, nella foto storica del 1940 (foto 2252 BREL) figura già.

Le quattro colonne centrali creano tre campiture più ampie nelle quali sono collocate le aperture del 2° e 3° livello, ai due estremi è collocata un'ulteriore colonna quadra; le campiture sono chiare, bianco azzurrine, mentre le colonne hanno colori giallino, nocciola chiaro e marroncino. Il colonnato è sormontato da una finta trabeazione che riquadra il timpano ed è dipinta con gli stessi colori; qui vi sono due piccole finestrucole senza decori.

Nella campitura al centro vi è una porta per ogni piano, rispetto a queste sono simmetricamente collocate due finestre nelle campiture ai due lati; tutte le aperture hanno voltino ad arco policentrico su breve imposta a squadro (foto 1237-1246), tranne quelle del 1° livello, rifatte di recente nella base monocroma del decoro, sono dipinte con fincature laterali concluse in alto a chiglia di nave (foto 1243); in centro ad ogni arco è dipinta una stella triangolare; al terzo livello, dove la balaustra si conclude, gli apici delle aperture sono ulteriormente sormontati: da una croce, quello della porta, (foto 1274) e da una pigna, (foto 1273) quelli sulle finestre. Il decoro è di color blu-azzurro, nocciola chiaro e scuro, bianco; le spallette delle finestre sono rosa.

Questa decorazione va ovviamente conservata e ripristinata con le stesse tinte e materiali usati, previa stratigrafia di controllo.

I serramenti al 1° livello sono rifatti di recente e la sequenza della facciata è interrotta verso est dalla finestra allargata già realizzata prima del 1940, magari in concomitanza con la costruzione del fabbricato sud (foto 2252 BREL); le finestre sono attualmente prive di inferriate; l'assetto originale va ripristinato.

Le aperture e i serramenti al 2° livello sono originali, le finestre sono protette da inferriate, le ante di oscuramento sono interne, il paramento esterno di tutti gli infissi e delle ante di oscuramento è colorato di verdone in abbinamento al decoro di facciata; si nota che la portafinestra era dotata in origine di un doppio serramento che ora risulta asportato (foto 2146-1239); si nota ancora che la porta del corpo latrine è del tipo massiccio a telaio infisso nel muro ora, dal secondo dopo guerra, è colorata nonostante presenti tre pannelli scolpiti in bassorilievo discretamente belli (databili dal XVIII al XIX secolo, qua sono probabilmente del XVIII secolo), è possibile che questa porta sia di recupero e posta in opera qui in concomitanza con il decoro (foto 1228); la porta non era colorata fino al 1940, vedi foto storiche.

Le aperture del 3° livello sono originali mentre gli infissi delle finestre sono a doppio serramento e sono di fattura recente (anni 1960 ?), si noti infatti che le ante di oscuramento sono esterne (foto 1237-1273). La porta della latrina è del tipo a telaio posato sul paramento del muro, qua esterno; le ante di oscuramento e la porta della latrina sono apparentemente coeve alla portafinestra e, pur recenti, di una fase precedente a quella delle doppie finestre; i loro paramenti esterni non sono colorati e risultano scuri per l'esposizione al sole.

Si nota quindi che le luci della facciata principale hanno percorsi evolutivi differenti ad ogni piano.

Ballatoi

In primo piano sulla facciata spiccano due ballatoi (foto 1648) in legno sovrapposti, la cui composizione e i cui dettagli di finitura del legno si rincorrono in un insieme esemplare che concorre validamente al decoro di facciata; non sono di gusto tradizionale ma sembrano piuttosto rifarsi a modelli d'oltralpe, in tema con la nuova ricerca stilistica dell'epoca.

Sono costituiti da due campate lunghe e due corte, disposte in modo alternato, ciò permette, con le prime tre, di centrare esattamente la parte di facciata decorata e di sfumare con l'ultima campata, corta, sul corpo latrine. L'insieme è molto ordinato e concorre a rendere più centrale la parte di facciata decorata in quanto la prima campata corta, centrata fra due lunghe, è davanti alle porte, a loro volta in asse con il colmo e centrali nella parte decorata.

Si nota che, tra i due ballatoi sovrapposti, i due montanti ad est sono stati tagliati ed asportati (foto 1237-1241-1239-157) per dare accesso al terrazzo del corpo sud-est; il taglio è stato tuttavia eseguito correttamente da un punto di vista documentativo perché permette la ricostruzione visiva dell'insieme; dalle foto storiche ciò è avvenuto negli anni 1929-1934 (foto 9862 e 9872 BREL), vedi anche più avanti.

I ballatoi (foto 148-1237-160) sono del tipo ad assi corti perpendicolari alla facciata, posati quindi su travi correnti, retta da mensole; si nota che i due ordini hanno mensole diverse.

I mancorrenti delle balaustre hanno una specchiatura rientrante (foto 159-2149-3956); nella base il batti piede porta una linea di incisione corrente per aumentarne la luminosità; gli elementi verticali sono torniti a più piani (foto 1650); i montanti uniscono verticalmente i due ballatoi, superano di poco il mancorrente del secondo piano e li si deve immaginare conclusi in alto da una boccia; ne rimane una sola, conficcata, mediante un piolo, nell'apice del montante, rastremato e forato (foto 3954-3958); sul lato esterno, nella parte mediana, sono arricchiti da una modanatura (foto 2150-148-159) sporgente mentre alla base un rinforzo, concluso in basso con una gola, li raccorda al fermapiede; sono ancorati su un lato della testa delle mensole (foto 155-3982); queste sono coperte in facciata da una maschera in legno trasversale riprodotte una mensola a finto sostegno del trave fermapiede (foto 3981), in centro alla campata; un motivo analogo, ridotto, forma una sorta di goccia; questa, oltre che ornamento, evita allo sguardo di inflettere visivamente le linee orizzontali; ora sono in parte mancanti e non si è potuto rilevare sul posto se fossero presenti sotto entrambe le balaustre, ma ciò è ben visibile nelle vedute antiche, reperite presso il B.R.E.L., dove è evidente che erano collocate in centro a tutte le campate. L'insieme è ricercato e le maschere conferiscono alle campate dei ballatoi un aspetto dagli angoli più addolciti. All'incontro con quelle del secondo ordine i montanti erano ulteriormente rifiniti da un bussolotto a mezzo tondo, ne rimangono pochi (foto 162-2151-1671).

Verso est i ballatoi non hanno la balaustra ma un paravento costituito da una parete cieca in assi maschiati; qui la maschera della mensola è conclusa da una ulteriore modanatura di raccordo alla parete chiusa (foto 1237-168).

Si nota che in questa zona sia le mensole dei due ordini di balaustra che il trave dormiente hanno una modanatura diversa dalle altre, più ricca, si direbbe più antica, questo induce ad intendere che la facciata abbia due o addirittura tre fasi di cui l'ultima è forzosamente quella attuale con il decoro.

Al terzo livello la tamponatura controvento presenta, al centro, un'anta a 4 pannelli probabilmente recuperata da un armadio, i pannelli hanno ognuno un diverso decoro scolpito a basso rilievo (foto 1712).

Va ancora annotato che la doppia balaustra doveva essere colorata, infatti rimangono una trave del 1°P di un colore verdone e minime tracce sparse, il colore è lo stesso presente sul lato esterno degli antoni di oscuramento interni degli infissi a sud del 2° livello, ciò appare anche dalle foto storiche.

Lato ovest

La qualità costruttiva decade rispetto alla facciata principale e diventa banale, ad eccezione dello spigolo sud dove si trova il risvolto della facciata principale decorato con una colonna quadra, realizzata, come nella facciata, su intonaco fine con arriccio; la campitura di decorazione è limitata precisamente con una linea netta, da notare che è interrotta anche verso il basso all'altezza della base del 2° livello. Il resto del lato è intonato a rasatura molto alta, quasi continuo, e quindi la lettura muraria è preclusa; nella parte bassa la neve ha causato un'erosione dell'intonaco che comporta, tra l'altro, una ulteriore difficoltà di lettura, tuttavia l'intonaco va considerato unitario. La muratura potrebbe invece non esserlo infatti le aperture hanno pezzature e modulo differenti. Alla base, nella parte anteriore, vi è una finestra allungata, settecentesca, forse ottenuta per parziale tamponamento di una precedente porta di accesso, è molto bassa e mette in risalto una quota di calpestio dell'interno molto più bassa di quella della parte a nord, dove si trova la cantina voltata. In corrispondenza di quest'ultima vi è una finestra alquanto piccola, a rettangolo verticale quasi quadrata. Sul lato opposto si nota che la finestra corrispondente è quadrata ma solo perché dev'essere stato sostituito il serramento con uno più corto, infatti all'interno le luci delle due finestre della cantina è uguale. Al secondo livello la finestra della cucina ha forma larga trasversale anomala, mentre all'ultimo livello si aprono due finestre di fattura simile, anche se quella a sud ha una spalletta rimaneggiata; queste ultime sono dello stesso tipo costruttivo di quelle poste allo stesso livello sul lato est opposto, denotando l'uniformità dell'ultimo livello. Un camino percorre la facciata a servizio di tutti i livelli è terminato da una bella testa con croce in sfondato posta fra l'uscita dei fumi e la copertura in lose a due spioventi (foto 3989).

Verso lo spigolo nord, al secondo livello, è applicata una lapide commemorativa in pietra stondata, decorata con la stilizzazione del monte Cervino, accanto al quale, si ricorda, vi è il passo del Saint-Théodule, il colle che metteva in comunicazione la Svizzera ed il nord Europa con la valle di Ayas, di cui il villaggio di Saint-Jacques era presidio; sulla lastra è disposto il bassorilievo bronzeo con l'effigie del rettore Amato GORRET; sotto è disposta un'altra lastra con la scritta evocativa, sormontata da uno stemma bronzeo del Club Alpino Italiano; la composizione reca le date del rettorato dell'abate 1884-1904 e il nome dell'autore (foto 137).

Lato nord

Anche qui l'intonaco a rasatura molto alta, quasi continuo, preclude la lettura muraria. Ogni piano ha una porta di accesso, ai primi due è posta in centro mentre al terzo è posta verso est; sono disservite da una scala, descritta a parte come corpo scala, nel timpano vi sono due finestrucole strette. Al primo livello la porta della cantina è sotto la scala esterna di accesso ai piani. I varchi del 1° e del 2° livello hanno architrave piano mentre quello del 2° livello è voltato come le finestre di facciata: un arco policentrico impostato su un breve tratto a squadro. Le porte ai due livelli superiori hanno sei specchiature cieche arricchite da altrettanti pannelli scolpiti (foto 1220, 1742 e 1215).

Lato est

Anche qui l'intonaco a rasatura molto alta, quasi continuo, preclude la lettura muraria.

Su questo lato si nota meglio la sequenza dei vari corpi di fabbrica; iniziando da sud vi è il basso corpo aggiunto dalla copertura a terrazza che si addossa solo in parte allo spigolo del corpo principale in quanto sul lato opposto è stata mantenuta una manica, in prosecuzione della facciata del corpo principale, per accedere al corpo latrine.

Si vede la tamponatura dei ballatoi sovrapposti, è operata al di là, cioè sul piano ovest della mensola est, quindi ad escluderla dalla parte fruibile dei ballatoi; quella sottostante, al primo livello rimane invece all'interno della manica di cui sopra; si ricorda che queste due mensole sono modanate diversamente dalle altre della facciata e che paiono precedenti (XVIII ?) (foto 1236-1233-1672-156).

Poi si vede il corpo latrine il cui intonaco, rasato molto alto, appare in parte completamente dilavato; le finestre dei due primi ordini appaiono rifatte in similitudine a quelle dell'ultimo piano. Segue il camino nel diedro con il corpo principale, la testa del camino appare mancante nelle ultime foto dopo l'inverno, ciò determina un incremento notevole del deterioramento delle murature. La presenza del camino limita la lettura della sequenza ma si ritiene che i due corpi di fabbrica siano costruiti insieme come già detto descrivendo la facciata. Segue il corpo principale dove si notano 5 tipologie di finestre su 6 aperture; sono disassate tra di loro sia verticalmente che orizzontalmente (foto 138); in basso una finestra è rifatta in ultima battuta, probabilmente alla fine del XIX sec., benché sia molto più grande è tipologicamente simile alle finestre del corpo latrine, non ha inferriate; verso nord ma più in alto, per la differenza di quota probabile degli interni, si vede una finestra di piccole dimensioni, corrispondente alla cantina voltata, è quadra e quindi diversa da quella del lato ovest ma solo all'esterno, probabilmente perché è stato sostituito il serramento infatti lo sfondato interno è uguale in entrambe le finestre (foto 2141-1737/147-1736). Al secondo livello vi sono due aperture simili. Una con volta a sesto ribassato a modulo largo, realizzata probabilmente in una delle fasi ottocentesche, magari per adattare il locale a scuola nel 1840 quando la casa venne adibita a rettoria; si noti che nel 1880 la sua struttura si sarebbe prestata ad essere completata in modo uguale alle aperture della facciata. L'altra apertura è stretta, a piattabanda orizzontale non visibile sotto l'intonaco, il suo modulo risulta compatibile con le fasi ottocentesche. Entrambe hanno l'inferriata. Infine, all'ultimo livello vi sono due aperture simili a quelle del lato opposto.

Si nota l'apice del tetto realizzato in elementi cementizi dell'ultima recente copertura in lose.

Verso nord si intravede una soluzione di continuità fra il corpo principale ed il parapetto della scala esterna che sembra successivo, verso nord si addossa in modo ancora più marcato all'intonaco liscio del corpo nord, quest'ultimo conclude la sequenza dei fabbricati in linea e vi si notano in basso una finestra in pietra scolpita e datata 1785 e in alto una bella finestra con cornice di intonaco liscio dalle ampie dimensioni di modulo settecentesco.

Davanti a questo corpo si addossa, in epoca molto recente, un basso fabbricato in blocchetti cementizi e copertura in lamiera zincata, incuneato fra il corpo nord e il basso fabbricato nord-est, in muratura di pietra intonacata a due piani bassi.

Poco più ad est vi è un fontanile moderno in lastre di pietra tagliate dalle proporzioni non congruenti a quelle storiche per il cambio di destinazione d'uso: da abbeveratoio e lavatoio a fontanile con le sponde alte.

INTERNO

Piano seminterrato o 1° livello

Come già detto la pianta dell'edificio è rettangolare e risulta idealmente divisa in tre terzi, due terzi verso sud e un terzo verso nord, tra loro separati da un consistente muro trasversale. La parte a sud è coperta con solaio in legno, struttura poco collocabile nel tempo anche perché non ne sono rilevabili gli elementi costitutivi; essa risulta notevolmente rimodernata a più riprese. È divisa longitudinalmente in due camere. Non si sono rilevate particolarità. La parte a nord è coperta con volta a botte in pietra intonacata, ad asse est-ovest, la curvatura è a sesto ribassato verso ovest e diventa più tesa, quasi policentrica, verso est; la fattura incerta rende difficile la datazione ma che senza altri elementi si può considerare coeva al colmo, datato 1760; il locale ora adibito a cantina, risulta trasversale rispetto all'edificio attuale; le finestre sono due, disposte in centro sugli opposti lati corti, in corrispondenza della massima curvatura della volta ma sono disposte ben più in alto, come dei barbacani; il pavimento è in terra, e deve essere a quota alquanto maggiore di quella della parte anteriore del fabbricato, dato ricavabile dalla posizione delle finestre sui lati est ed ovest; rimane interessante scoprire se in profondità vi sia un pavimento in lastre, per altro poco credibile in funzione della quota della soglia dell'accesso che è abbastanza alta; la porta di accesso immette in centro al lato lungo nord del locale grazie ad una unghia nella volta. Gli elementi sopra descritti impongono di sostenere che il locale sia stato destinato a cantina sin dalla sua ideazione.

Nell'angolo nord-est vi è un altro elemento di discontinuità dell'edificio infatti vi è ricavata, in un secondo tempo, una scala in muratura di pietre e malta, del tipo a chiocciola, molto rudimentale e di modesta dimensione che, mediante uno scasso nel piede della volta, collega al secondo livello accedendo ad un disimpegno, descritto al primo piano, la cui porta reca la minuscola scritta IIFN in rettangolo, entrambi incisi; si ricorda che le stesse lettere sono anche incise sul colmo datato 1760.

Piano primo o 2° livello

Tutto il piano è di interesse in quanto le caratteristiche costruttive degli interni e gli arredi documentano l'ambiente di vita storico della rettoria.

Bella la porta d'ingresso, reca un piccolo batacchio e cerniere originali di interesse, ha serratura rifatta.

Il piano ricalca l'impostazione del piano terra per via del muro trasversale presente anche a questo piano, un terzo a nord sopra volta, e due terzi a sud su solaio in legno.

L'ingresso, posto in centro al lato nord dà accesso ad un corto corridoio nord-sud, con pavimento in legno le cui assi, lavorate e maschiate a mano, hanno andamento longitudinale e sono posate su orditura in legno sopra volta.

Subito a sinistra, lato est, vi è un vano di disimpegno con pavimento in acciottolato che dà su una piccola scala inserita in fase storica, già ricordata al piano terreno, molto rudimentale, ricavata in un secondo tempo, per accedere dall'interno alla cantina sottostante; è confinato a nord e ad est dalle pareti esterne in pietra e malta del fabbricato, sul lato ovest vi è la parete lignea del corridoio con la porta di accesso, quella che reca sul lato del corridoio la minuscola scritta in rettangolo, entrambi incisi, IIFN che appare anche sul colmo datato 1760, sul lato sud è visibile la parete in legno della camera accanto, la prima delle camere a partire da nord, in seguito detta di nord-est.

Il pavimento in acciottolato si trova anche ad una quota leggermente inferiore a quella del pavimento in legno dell'ingresso, potrebbe essere la parte ancora visibile di una pavimentazione in uso sul piano, nell'area sopra la volta, prima della suddivisione attuale dei locali.

Più avanti, nel corridoio, si accede alla camera nord-est; le pareti nord ed ovest sono in legno strutturale mentre i restanti lati sono in rivestimento di legno, il pavimento ha andamento est-ovest, le assi sono lavorate e maschiate a mano, posa su orditura in legno sopra volta o sopra la finitura in acciottolato sopra descritta, le quote sono originali e complanari al pavimento del corridoio; sul lato nord sono costruiti due armadi a tutta altezza, di differente fattura.

Nella parete sud, confinante con la camera centrale (foto 3980) vi sono due nicchie contrapposte, una per ogni camera, ricavate nello spessore del muro di spina; è possibile che sia stata re utilizzata una precedente apertura, se così fosse si deve considerare anche la possibilità che tale muro sia stato, per un certo periodo, muro perimetrale di un edificio precedente.

Sul lato opposto si accede alla cucina, qui il pavimento ha le assi lavorate a macchina, ma sono poste alla stessa quota del corridoio; questo pavimento risulta rifatto come per altro la finestra verso l'esterno e la cappa, ora chiusa, del primitivo camino ora trasformata in arredo. Sul lato nord vi è un armadio dispensa (foto 1698) che copre tutta la parete.

La tramezza interna fra cucina e corridoio è in muratura ed è successiva all'impianto benché costruita in epoca storica; interessante notare che ha una finestra per trasmettere la luce dalla cucina al corridoio (foto 1743).

Il soffitto è intonacato, probabilmente su listelli lignei, la cui staticità è da verificare.

Il lato corto sud del corridoio dà accesso al salone mediante una porta in legno che supera il muro trasversale immettendo nella zona sud dell'edificio dove, a questo livello, si trovano il salone di rappresentanza e due camere sul lato est. Qui il pavimento è a quota leggermente più bassa, ed è costituito da assi lavorate e maschiate a mano con andamento nord-sud su orditura portante trasversale in legno; il salone e le camere sono interamente rivestiti in legno.

Verso est il salone è separato dalle due camere mediante una tramezza in legno strutturale con assi orizzontali lavorati e maschiati a mano, ad essa sono maschiati i telai delle porte.

Il soffitto è in legno e la conformazione delle doghe le dichiara più recenti della parete portante, anche se ciò è apparentemente incongruente con le tramezze, incastrate in successione tra il pavimento ed il soffitto (169-1674-3978). Sul lato nord, la parete in doghe, forma un armadio molto profondo.

Sul lato est si aprono le porte in legno, tradizionali, della camera centrale e di sud-est tra loro divise da una parete in legno strutturale.

Sia il salone che le camere, nelle parti non già strutturate in legno, sono completamente rivestite in doghe di legno.

Dal salone si accede al ballatoio tramite una portafinestra d'epoca il cui telaio montava una porta doppia verso l'esterno ora asportata.

Dal ballatoio si accede al corpo latrine mediante una porta in legno massiccio a tre specchiature scolpite, ora colorate ma la tinta non era presente fino al 1940, vedi foto storiche; il locale interno è stato trasformato in doccia e servizio igienico verosimilmente negli anni 1960-70.

Dal ballatoio si accede anche al terrazzo di copertura del fabbricato di sud-est, costruito intorno al 1930, tale accesso è costato l'asportazione di una parte della balaustra anteriore del ballatoio, vedi facciata.

Piano secondo o 3° livello

La ripartizione del primo livello, si ripete al secondo livello e al quarto, grosso modo nella posizione della capriata del tetto; il terzo livello risulta unitario, manca infatti il muro trasversale in pietra e le quattro travi del soffitto hanno una dimensione tale da permettere la copertura di tutto il piano senza altri elementi di sostegno, tuttavia essendo quattro ripartiscono il soffitto in tre campate, confermando il modello.

Bella la porta in legno di accesso, a giudicare dalla difformità del materiale di muratura è stata posta in opera in un secondo tempo rispetto al portale. Va mantenuta. Il portale è modanato come le finestre della facciata sud.

Un corridoio ad «L» divide mediamente il piano in due ambiti est e ovest e presenta delle porte artigianali in legno di abete ben realizzate (foto 1269-1270-1708-1709): due sul lato est e una sul lato ovest; le altre due porte su quest'ultimo lato sono in larice, sono più recenti e di medesima fattura di quella della camera di nord-est, aperta nel lato corto del corridoio a «L», di fronte all'accesso esterno.

In totale vi sono tre camere per lato alcune attrezzate con angolo cottura.

Il pavimento, coevo alla tramezzatura in muratura leggera, è realizzato in doghe di larice maschiate.

Gli elementi descritti non sono di interesse benché documentino i materiali, le tecniche e i gusti dell'epoca di realizzazione, anni 1950-inizio anni 1960.

La loro rimozione è possibile in favore del ripristino di un salone unico; soluzioni diverse potranno essere eventualmente concordate con questa Soprintendenza.

La copertura del 2° piano coincide con il pavimento del sottotetto; è in assi di legno lavorate a mano e maschiate; sono posizionate sopra travetti trasversali molto regolari e con lato inferiore modanato, sembrano più recenti delle travi sulle quali appoggiano, queste sono quattro travi a tutta larghezza, di notevole dimensione e lunghezza, il tutto in larice; le travi hanno spigoli inferiori con bisello a cilindro, documentano in modo notevole la tecnica edilizia e sono elemento di pregio stilistico, vanno mantenute (foto 1705-1706-1715-1718-1213).

Questa struttura permetteva di ottenere un locale a vano unico su tutto il piano.

Dalla metà circa del corridoio si accede al sottotetto mediante una botola servita da una scala a pioli, è stata aperta in un secondo tempo, infatti la ripartizione attuale del piano secondo è relativamente recente, indicativamente attuata negli anni 1950- inizio anni 1960.

Dal corridoio si accede al ballatoio mediante una portafinestra, anni 1960, e da qui al locale latrina internamente trasformato in servizi igienici e doccia.

Sottotetto

Si noti che la divisione in tre terzi della pianta di base, viene riproposta nell'orditura principale del tetto grazie alla posizione dell'unica capriata, disassata appunto, verso nord.

Si raggiunge mediante una scala a pioli dal corridoio del secondo piano, attraverso una botola praticata nel soffitto, apparentemente in un secondo tempo, vedi secondo livello (foto 1192).

Il colmo è costituito da un unico tronco, la capriata di sostegno è situata grossomodo ad un terzo del tetto verso nord, ha monaco e saette; queste ultime sono ripristinate su situazione preesistente (foto 3934-3939-3935).

Tetto

A capanna con andamento nord-sud, orditura in legno e copertura in lose, vi è una capriata posta verso nord dove la sezione del tronco di colmo inizia a rastremarsi più decisamente, a tale riguardo è stata posta in opera una mensola di supporto molto lunga e dotata di saetta (foto 3941), verso l'interno, alquanto esigua; la modanatura della testa della mensola è diversa da quella delle travi del tetto. Si nota che la capriata è stata rifatta re utilizzando almeno la catena e il monaco che ora, tra l'altro, rimane in opera privo del fermo nella catena (foto 3936). Va aggiunto che, in questa fase, l'inflessione pare dovuta alla forma già acquisita del colmo prima dell'ultimo rifacimento più che ad attuali deformazioni plastiche.

Si nota anche che il dormiente del corpo latrine ha una modanatura diversa da quella delle altre travi e forse precedenti. Vi sono due comignoli, uno in muratura di pietra, già tessuto nella muratura del lato ovest, ha la cuspide tradizionale abbellita da una bella testa con croce (foto 3989-1251) in sfondato nella muratura, posta fra l'uscita dei fumi e la copertura in lose a due spioventi; l'altro, in laterizio intonacato, è recente, è stato aggiunto nel diedro fra corpo aggettante e corpo principale ad uso del seminterrato, nel corso dell'ultimo inverno ha perso la copertura, il che implica l'aumento di infiltrazioni con conseguente formazione di macchie da migrazione di sali e deterioramento della muratura (foto 138/1277).

ARREDI

Si individuano di seguito, divisi per vano, gli arredipresenti che hanno un certo interesse nella composizione dell'immagine storica.

Cucina

Tre sedie in legno tipiche, un tavolo in legno artigianale con piano rifatto, da ripristinare, cappa originale tappata in seguito, credenza in abete di fattura tipica inglobata nella muratura a nord.

Porta tipica con serratura e cardini d'epoca.

Disimpegno a nord-est

Porta in legno di noce recante le iniziali «J I <> PR» incorniciate, il tutto è inciso e di dimensioni molto ridotte (pochi centimetri)

Camera nord-est

Porta tipica con maniglia d'epoca, finestra in legno con ante interne e armadio sottofinestra.

Parete Nord ed Ovest in legno strutturali, le altre in boisé, su muratura, dello stesso legno e fattura.

Due armadi, uno in noce ed uno in larice come il boisé.

Nella parete sud, nello spessore del muro di spina, sono ricavate due nicchie contrapposte, una per ogni camera, in questa camera non ha chiusura (?), vedi più avanti camera centrale lato est dove la nicchia è chiusa.

Salone

Porta di accesso dal corridoio, più antica, lavorata a mano, con serratura antica semplice.

Lati nord, ovest e sud pareti in boisé relativamente recente ma tipico.

Lato nord con armadio a tutta parete, con doghe simili al boisé ma più recenti.

Impianto elettrico anni 1960.

Una lastra metallica in bronzo datata 1847, su cui posa attualmente una stufa recente, era la probabile base di una stufa in pietra ollare, cilindrica, di cui rimane ancora un pezzo, anch'esso datato 1847 ora usato come sopramobile.

Una panca tipica, due sedie tipiche come quelle della cucina, una sedia con seduta rifatta in paglia, un tavolo artigiana-

le con piano originale pieghevole ad anta, una credenza in abete, un crocifisso da chiesa, una finestra con ante di oscuramento interne dipinte sul lato esterno, in cromia con il decoro esterno, una porta antica verso il ballatoio il cui telaio è concepito per una doppia porta di cui quella esterna è attualmente mancante, una panca artigianale.

Camera centrale lato Est

Porta di accesso antica con serratura e cardini originali. Questa porta e quella di accesso alla stanza sud-est hanno fattura diversa ma paiono simili.

Verso nord, nello spessore del muro di spina, sono ricavate due nicchie contrapposte, una per ogni camera, già ricordate negli arredi della camera nord-est, in questa camera il piccolo vano ha chiusura a scorrimento.

Un letto in ferro battuto con rotelle.

Un comodino in legno.

Finestre con ante interne e armadio sotto finestra.

Un armadio e un comò di fattura più commerciale ma già storici.

Camera Sud-Est

Porta di accesso come quella di comunicazione con la stanza centrale.

Una sedia tipica ma con seduta impagliata.

Un tavolo tipico con piano rifatto da ripristinare.

Una biblioteca in assi, che si può asportare.

Due piccole credenze di fattura artigianale

Una finestra con ante interne, dipinte sul lato esterno in cromia con il decoro di facciata.

FABBRICATO SUD (foto 148-149-151)

È un semplice parallelepipedo di fattura povera e privo di interesse, di un solo livello, realizzato in muratura di pietra e malta, con pianta ad «L» in cui, alla parte principale quadrata, si aggiunge una piccola ala a nord-est (foto 1247); è coperto da solaio piano; questo funziona anche da terrazzo collegato al ballatoio del 2° livello del corpo principale.

Esternamente la muratura di pietra e malta è con pietra a vista; all'interno vi è un locale completamente rivestito in legno, in cui è ricavata una camera con angolo cottura posto nella piccola ala (foto 153-1250). È posto a sud del corpo latrine dal quale è discosto della larghezza del ballatoio di facciata, la manica ottenuta è tamponata ad est dalla parete in muratura leggera della piccola ala. Si tratta di un corpo aggiunto tra il 1928 ed 1934, come si evince dalla documentazione fotografica pregressa raccolta presso il B.R.E.L. Il suo inserimento nel complesso della rettoria ha comportato l'asportazione di una piccola parte della penultima e di tutta l'ultima balaustra est del ballatoio al 2° livello, già descritto più sopra, in modo da poter accedere alla terrazza di copertura di questo corpo aggiunto; la terrazza è protetta da una balaustra recentemente realizzata con elementi assomiglianti a quella del corpo principale pur essendo molto semplice.

BASSO FABBRICATO ANTICO (foto 141-1278)

A qualche metro di distanza, ad est del corpo nord, si trova un basso fabbricato a due livelli in muratura di pietra e malta intonacata; ha tetto ad unico spiovente verso sud, il lato nord fiancheggia la strada della frazione; non vi sono particolarità da segnalare se non il fatto che concorre a documentare l'ambiente storico della casa rettoriale e della frazione.

AUTORIMESSA-DEPOSITO RECENTE (foto 141-146-1278)

Fra il fabbricato nord e quello appena descritto è stato realizzato, verosimilmente negli anno 1960, un corpo di fabbrica in blocchetti cementizi coperto in lamiera zincata, dettato da meri intenti utilitaristici.

FONTANILE (foto141-1279)

Il fontanile è stato costruito di recente, probabilmente in sostituzione di uno preesistente, purtroppo ha perso le caratteristiche e le proporzioni della tradizionale funzione di abbeveratoio-lavatoio; è costituito da spesse lastre di pietra tagliata e martellinata, ha colonna tonda dello stesso materiale.

ANALISI

In generale si sottolinea che solo uno studio approfondito delle murature e delle loro connessioni, supportato da documentazione storiografica, potrebbe rivelare la corretta sequenza cronologica delle murature.

La rettoria è fondata nel 1768 dal Vescovo Mons. Pierre François DE SALES nel comprensorio della chiesa vicariale di Saint-Jacques, riconosciuta addirittura da una bolla del 1227 del Papa Onorio III, pontefice dal 1216 al 1227, che ne stabilisce indulgenze speciali.

Il sito nel passato doveva rivestire un ruolo rilevante come avamposto del feudo di Graine sul percorso che attraverso il passo del Saint-Théodule, accanto al monte Cervino, metteva in comunicazione con la Svizzera ed il nord Europa.

Il rettore assolveva alle pratiche religiose e alle esigenze di culto dei pellegrini, viandanti e commercianti, e dei paesani, inoltre la casa rettoriale era qui un importante punto di incontro delle famiglie, la «sederià», ove si potevano dirimere, con l'aiuto del rettore, questioni sociali e familiari.

Va ricordato che le rettorie hanno svolto in Valle d'Aosta il significativo impegno di capillarizzare l'alfabetizzazione primaria in quei luoghi isolati o difficilmente accessibili per lunghi periodi dell'anno.

L'edificio principale

L'edificio principale è intonato all'esterno e rivestito all'interno, è quindi preclusa la lettura della tessitura muraria per cui risulta difficile, allo stato attuale delle informazioni, formulare una sicura ipotesi evolutiva del fabbricato nonostante la presenza di alcune soluzioni di continuità fra cui le seguenti: la capriata del tetto rifatta, la mensola sotto il colmo, probabilmente inserita in seguito, la differenza di alcune mensole dei balconi e di alcune travi del tetto, l'alto spessore sopra la mensola est del ballatoio del 3° livello per pareggiare la quota con le altre, il probabile pavimento di ciottoli al 2° livello poi ricoperto dai pavimenti in legno, la quota più bassa dello solaio e del pavimento del salone al 2° livello, alto però come il piccolo pavimento in acciottolato, una varietà di tipologie di finestre ai primi due livelli in contrapposizione all'uniformità di quelle del 3° livello, il muro di spina che arriva solo al 2° livello compreso, la posizione del pianerottolo di ingresso al 2° livello ad alzata diversa dal resto degli scalini, lo stesso fabbricato nord costruito a ridosso della scala utilizzando l'arco di sostegno, la scaletta postuma per la cantina, agganci di una precedente fase del ballatoio sulle travi esterne del tetto.

Dai documenti e dalle incerte informazioni architettoniche si può ipotizzare che su probabili preesistenze si costruisce il fabbricato principale ad opera del notaio Jean Joseph FAVRE alla data del colmo, 1760, non necessariamente posto alla stessa altezza attuale.

Qualche anno più avanti, nel 1768, viene fondata la rettoria probabilmente utilizzando come sede altri fabbricati.

Nel 1785 probabilmente il notaio costruisce, su un sedime già utilizzato in precedenza, il piccolo fabbricato nord, forse per ricavarne proprio il suo studio.

Intorno agli anni 1840 gli abitanti della zona acquistano l'edificio per trasferirvi la rettoria; in seguito a questo vi si installa un'aula scolastica in un locale che, nel memoriale del parroco Joseph Auguste CLOS, viene giudicato «mesquin», di cui non sono state rilevate altre notizie.

Nel 1880 si trasferisce la scuola nella parte sud, anteriore, del 1° livello, aprendo all'uopo una finestra sul lato est, visibilmente di fattura più recente, per dividere il locale in due aule, onde separare maschi e femmine; con ciò si lascia a disposizione del Rettore il locale «mesquin».

Il fabbricato viene alzato costruendo anche le quattro finestre uniformi dell'ultimo ordine, si rifà il tetto utilizzando lo stesso colmo; si opera anche la trasformazione della facciata realizzando il decoro datato. Si costruisce il ballatoio doppio re utilizzando le mensole del 2° livello e inserendo, prima del decoro, quelle del 3°; si ricava anche il portale di accesso al terzo livello il cui architrave, diverso da quello del 2° livello, è modanato come quello delle finestre di facciata, magari

grazie al locale «mesquin» tornato a disposizione del rettore, si ricavano al secondo livello le camere ad est e si apre in centro al lato est la finestra con arco a sesto ribassato in laterizio pieno.

All'incirca nel 1930 è stato costituito l'attuale fabbricato sud che, coperto da solaio piano, permetteva di ampliare il ballatoio del 2° livello, cosa che ha comportato l'asportazione di parte delle balaustre, nella stessa occasione si è allargata la finestra al 1° livello del lato sud.

Globalmente l'edificio principale, come anche quello nord, è costituito da una muratura che si può definire spontanea con elementi non molto assimilati ai canoni stilistici, pur con qualche elemento che, contrariamente, spicca per la precisione di realizzazione.

In questo contesto il recupero del 1880 realizza una facciata che, pur con il colonnato del decoro classicheggiante, grazie forse ad una certa semplicità di esecuzione del decoro e al doppio ballatoio in legno con riporti decorativi, non tradisce l'ambiente montano e, anzi, ne caratterizza fortemente l'impronta dotando la frazione di un'icona unica.

Il ballatoio a terrazzi sovrapposti con le balaustre ad elementi torniti, e i vari decori, rappresenta una struttura e contemporaneamente una decorazione rara se non unica nel contesto regionale, il suo stile si ricollega piuttosto ad una concezione d'oltralpe, ma nel contesto, fermo restando il suo valore decorativo, è da considerare l'interesse che ciò evoca per un qualche rimando all'antico percorso del colle del Saint-Théodule, con tutto il suo portato storico di porta delle Alpi, al quale peraltro il complesso della chiesa vicariale di Saint Jacques, con la Rettoria, e della stessa frazione sono legati.

Gli interni vanno considerati in modo separato secondo i piani.

Al primo livello, pian terreno, non vi sono particolarità costruttive di valenza ad eccezione della volta sulla cantina che comunque, pur documentando l'apparato statico dell'edificio, non presenta particolarità salienti.

Al secondo livello, piano primo, si concentra la valenza documentaria delle condizioni di abitabilità storica della rettoria.

Al terzo livello, piano secondo, si rileva una rifunzionalizzazione dell'utilizzo in relazione ad una richiesta turistica degli anni 1950-1960 che non costituisce pregio alcuno, tranne che per le porte dotate di serrature antiche.

Infine, fra gli aspetti più importanti, va riconosciuta a questa casa rettoriale una importante valenza storico-etnoantropologica intrinseca in relazione alla funzione di aggregazione sociale e educativa per la popolazione locale nonché di accoglienza per i viandanti che essa ha svolto nella storia della frazione, in particolare, e dell'intera Valle d'Aosta in generale.

Il fabbricato nord

È da considerarsi parte del fabbricato principale, rimane poco chiara la sua tipologia. L'interno del 2° livello e le due finestre est sono da mantenere.

Il fabbricato est

Non ha caratteristiche pregnanti ma contribuisce a mantenere l'ambiente storico dell'insieme, cosa che viene alquanto contesa dalla modernità dell'adiacente fontanile.

Il fabbricato di autorimessa

È adiacente ai due fabbricati appena citati, potrebbe essere tollerato in funzione della banalità architettonica dell'insieme visto da questa prospettiva tuttavia sembra preferibile riportare l'insieme all'immagine storica.

Il fabbricato sud

costituisce una modifica dell'immagine della rettoria, tuttavia il ripristino della balaustra asportata può produrre una soluzione di continuità che va valutata a fronte dell'asportazione di un volume che, di fatto, incide relativamente poco sull'insieme.

• *Il terreno circostante riguardante l'intero complesso Chiesa – Rettoria*

Il terreno di pertinenza F.16 n.85 è stato recentemente livellato e coperto con lose a disegno incerto ed erba nelle fughe. Questo tipo di pavimentazione rischia di informare in modo scorretto il contesto storico degli edifici.

Il terreno di pertinenza a sud è dotato di una serra ad uso domestico, la sua funzione rimane interessante dell'ultimo periodo di utilizzo anche se il manufatto è realizzato in modo decisamente banale, potrà essere ricostruito in modo più consona o asportato.

I terreni F.16 n. 83, n. 85 e n. 512 nonché il terreno F.20 n.78 sono di pertinenza visiva.

Il terreno F.20 n.50 è di pertinenza visiva per una fascia larga 15 metri a partire dal muro est del corpo principale e ad esso parallela.

Il terreno F.20 n.77 è di pertinenza visiva limitatamente al proprio angolo nord-ovest, per la parte compresa nella congiungente lo spigolo sud est del mappale F.16 n.512 con l'intercettazione, sul suo confine nord, della linea dei 15 metri di cui al punto precedente.

Gli ambiti pubblici limitrofi concorrono a completare la pertinenza visiva sul complesso.

I terreni di sedime di tutti gli edifici, i terreni F.16 nn., 83, 85 e 512, nonché F.20 n.78 e parzialmente n.50, sono da considerare a valenza archeologica.

DETERMINAZIONI

La casa rettoriale, considerata la valenza storico-etnoantropologica intrinseca derivante dalla attività di aggregazione sociale ed educativa per la popolazione locale nonché di accoglienza per i viandanti che la rettoria ha svolto nella storia della frazione, in particolare, e dell'intera Valle d'Aosta in generale, anche per le attinenze con l'antico percorso viario internazionale d'alta quota del colle del Saint-Théodule (quota 3300 metri s.l.m.), è di interesse storico ed etnoantropologico in quanto ricade nelle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 3, lettera a) (cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1) e lettera d) (cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, ..omissis.. e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose).

Si sottolinea l'importanza della facciata, lato sud, dell'edificio principale nella composizione dell'immagine del villaggio, quindi, per garantire la visibilità della facciata e anche dell'intero complesso, si stabilisce, sui terreni individuati nell'analisi come pertinenze visive, un vincolo di veduta ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 45, comma 1.

Si reputa necessario alla comprensione del portato storico ed architettonico dell'edificio procedere a verifiche di tipo stratigrafico su intonaci e murature, tuttavia ciò non è indispensabile all'utilizzo dell'edificio ad eccezione delle indagini richieste specificamente in questa verifica o derivanti dalla sua applicazione.

Fabbricato principale

Qualsiasi intervento sul decoro della facciata andrà eseguito solo dopo aver stabilito l'esatta ampiezza della decorazione originale datata 1882, nonché la qualità e consistenza dei materiali utilizzati; si dovrà inoltre indagare su eventuali finiture preesistenti e sulla relativa concatenazione della posa in opera delle mensole del ballatoio doppio per stabilirne la sequenza cronologica o se siano state posate in un'unica fase.

Sarebbe anche interessante comprendere se le aperture hanno subito modifiche dimensionali pur tuttavia solo se ciò non verrà giudicato troppo invasivo per le finiture dell'edificio.

Nell'insieme di facciata, andrà analizzata meglio la funzione del colore sulla porta di accesso alla latrina del secondo livello, per decidere, considerando che questa non era presente fino al 1940, il suo mantenimento o la sua rimozione, vedi foto storiche.

Il fabbricato non presenta ancora situazioni critiche sotto il profilo conservativo tuttavia il decadimento può rapidamente evolvere per cui andrà attuato in tempi brevi un piano di restauro per il ballatoio doppio e per il decoro di facciata qualora non si intenda procedere ad un intervento di recupero generale.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria purché preventivamente concordati con questa Soprintendenza. L'edificio può essere utilizzato nella sua destinazione d'uso attuale.

Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria o di riqualificazione funzionale sarà subordinato al restauro del ballatoio e al decoro della facciata a meno di situazioni particolari da valutare con questa Soprintendenza, con la quale andranno anche concordati gli interventi.

Il primo livello potrà essere rifunzionalizzato compatibilmente con le strutture antiche che vanno mantenute, potranno tuttavia essere praticati nuovi passaggi fra la parte anteriore e quella posteriore però solo in relazione ad un intervento globale di qualità.

Una rifunzionalizzazione delle aperture del lato est è tollerabile ma solo relativamente alla parte nord ed in relazione ad un intervento globale di qualità.

La scala interna nello spigolo nord-est potrà essere migliorata o abolita però solo dopo un rilievo archeologico della situazione attuale.

Nella parete confinante con il fabbricato nord potrà essere ricavato un passaggio ma solo in relazione ad un intervento globale di qualità e in subordine ad un rilievo archeologico della situazione attuale, qualora non vi siano ritrovamenti che impongano differenti indirizzi da stabilirsi secondo le indicazioni di questa Soprintendenza.

Il pavimento della cantina potrà essere abbassato salvo la presenza di elementi archeologici in netto contrasto con l'abbassamento stesso.

La finestra larga ad est del lato sud andrà riportata nei fili del decoro della facciata, sia mediante un intervento limitato, oppure contemporaneamente al primo intervento di rifunzionalizzazione, in ogni caso prima di intervenire sul decoro stesso.

Le due porte-finestra potranno essere mantenute temporaneamente ma, con gli stessi tempi della finestra larga ad est, andranno sostituite con serramenti analoghi ma disegnati sul modello di quelli del secondo livello per un migliore inserimento nel disegno di facciata; a tale riguardo è auspicabile, nella parte ad ovest di questo lato, il ripristino della finestra, vedasi la foto storica 4729, tamponando l'attuale porta-finestra ovest, il nuovo serramento andrà disegnato sul modello di quelli del secondo livello.

Il disegno dei serramenti riproposti andranno concordati con questa Soprintendenza.

Il locale latrina potrà essere rifunzionalizzato all'interno, compatibilmente con la valenza dell'edificio.

Per il *secondo livello* sono ammessi, allo stato attuale dei dati assunti, soltanto interventi conservativi, di indagine conoscitiva con ripristino della situazione attuale o filologica, di restauro, ciò salvo l'emergere di nuovi elementi di interesse tali da richiedere una riformulazione delle prescrizioni di questa verifica.

Il soffitto del salone potrà tuttavia essere rimosso per verificare la staticità del solaio ed eventualmente per consolidarlo, qualora ciò non sia possibile agendo dall'estradosso del solaio; il ripristino andrà valutato con i competenti uffici di questa Soprintendenza, in base alla situazione rinvenuta e di seguito al rilievo di tipo archeologico.

Il locale latrina potrà essere rifunzionalizzato all'interno, compatibilmente con la valenza dell'edificio; andrà analizzata meglio la funzione del colore sulla porta di accesso per decidere il suo mantenimento o la sua rimozione.

Si nota che il portale di entrata ha la stessa tinta rosa della facciata dell'edificio nord, il colore bianco dovrebbe essere quello originale e potrà essere ripristinato a condizione che gli strati sottostanti non richiedano soluzioni diverse.

Il terzo livello potrà essere rifunzionalizzato compatibilmente con le strutture antiche che vanno mantenute, ovviamente comprese le travi della copertura; le tramezze interne in laterizio intonacato potranno essere sia mantenute che rimosse e rimpiazzate; auspicabile, ma non imposta, la riproposizione di un'aula a tutta larghezza.

La pavimentazione potrà essere rimossa e anche rimpiazzata con sistemi a maggiore collaborazione statica, la superficie calpestabile sarà comunque in legno, si ricorda che le travi portanti vanno mantenute in posto.

I serramenti e le ante esterne di oscuramento della facciata possono essere mantenuti momentaneamente ma all'atto del restauro della facciata andranno rimpiazzati con serramenti dalle specchiature simili a quelli del secondo livello e dotati di ante di oscuramento interne mentre i balconi di oscuramento esterni andranno rimossi.

Il locale latrina potrà essere rifunzionalizzato all'interno, compatibilmente con la valenza dell'edificio.

Il quarto livello, sottotetto, potrà essere rifunzionalizzato compatibilmente con le norme igieniche. La pavimentazione potrà essere rimossa e anche rimpiazzata con sistemi a maggiore collaborazione statica, la superficie calpestabile sarà comunque in legno simile a quella attuale; la grossa travatura sarà mantenuta, potrà essere vagliata dai competenti uffici di questa Soprintendenza la sostituzione della piccola orditura per assecondare esigenze statiche di maggior carico, come anche la variazione della finitura del lato inferiore del solaio, al di sopra della grossa travatura.

Il tetto. Va mantenuta la grossa orditura e la sua imposta esatta onde non modificare il disegno storico della facciata, in caso di necessaria sostituzione di elementi rovinati sarà comunque mantenuta la parte sporgente all'esterno; la capriata può essere sia restaurata che sostituita; la media orditura va mantenuta, in caso di necessaria sostituzione di elementi rovinati, ora non lo sono all'analisi superficiale, si riprodurranno le stesse tecniche di aggancio; in caso di necessaria sostituzione di elementi rovinati gli sporti saranno trattati con lo stesso tipo di tavolato, il restante tavolato può essere sostituito purché rimanga in opera una piccola parte dimostrativa di quello attuale; sopra il tavolato il tetto potrà prendere uno spessore leggermente maggiore in funzione di un eventuale pacchetto isolante.

L'intradosso della media orditura potrà anche essere rivestito, e gli spazi tra i puntoni utilizzati per la coibentazione purché rimanga a vista un tratto anche minimo della travatura storica.

Il terreno antistante a sud va recintato con il tradizionale steccato in legno di conifera sul modello visibile nelle foto storiche (in particolare la 4729) e della porta ancora esistente fra la rettoria e la chiesa (foto 158), si potrà creare un limite arbitrario, prossimo al confine sud del mappale 83, tale da ripristinare anche l'uso della porta vicina allo spigolo sud della chiesa; sul lato sud del mappale 512 ne andrà costituito un altro grossomodo parallelo delimitato da una recinzione ad elementi orizzontali del tipo visibile sulla foto storica 2252 tale da costituire una sorta di zona protetta per la pubblica fruizione dell'insieme. Nella foto 4729 già richiamata si nota che davanti al fabbricato principale vi era uno steccato allineato con le balaustre dei ballatoi potrà essere ricostruito o no in funzione di un progetto di recupero della facciata decorata.

Il terreno ad ovest patisce del probabile innalzamento della carreggiata stradale, specie nella parte vicina al fabbricato nord, andrebbe abbassato onde rendere più accessibile la cantina del fabbricato principale senza per altro provocare adduzioni di acque meteoriche.

L'attuale finitura in lose a disegno incerto andrà rimossa e sostituita con una pavimentazione in terreno naturale o in stabilizzato costituendo nel contempo una scolina a protezione della chiesa, le soluzioni dovranno essere concordate con questa Soprintendenza.

Fabbricato nord

Il tetto va ripreso quanto prima onde evitare l'aggravarsi dei danni già subiti dal sottostante soffitto decorato del primo piano e dall'angolo sud-est; il soffitto va restaurato e va ripristinata la piena funzionalità statica della muratura.

Prima di eseguire lavori di recupero delle facciate andranno sondati i punti di connessione fra questo fabbricato ed il corpo scale adiacente.

Prima di procedere a lavori interessanti la zona si procederà al sondaggio archeologico della parte bassa delle murature di sostegno della scala, esterne ed interne, nonché la connessione con il fabbricato principale, corpo scale e corpo principale.

La tinta rosa del lato ovest va rivista alla luce di una stratigrafia o anche come nuova proposta di immagine; si nota (foto 1661-147-1701) che la stessa tinta rosa colora anche il portale di entrata al secondo livello del fabbricato principale, qua il bianco potrà essere ripristinato a condizione che gli strati sottostanti non richiedano soluzioni diverse.

Le particolarità di interesse dell'edificio si concentrano al primo piano il cui interno va mantenuto.

Per le parti non trattate il fabbricato va mantenuto nelle sue particolarità attuali o storiche qualora rilevate, in quanto concorre all'immagine storica del complesso.

Fabbricato sud

Non presenta caratteristiche di interesse la sua rimozione è possibile, nel qual caso è doverosa la ricostruzione filologica delle parti di ballatoio eliminate per il suo inserimento.

La sua presenza è tuttavia ammessa in quanto parte del processo di evoluzione, il suo mantenimento comporta la sua sistemazione concordata con i competenti uffici di questa Soprintendenza.

La rimozione o la sistemazione saranno determinate in funzione del progetto di recupero della facciata sud del fabbricato principale.

Fabbricato nord-est

Va mantenuto e restaurato in quanto elemento atto a riprodurre l'ambiente storico della rettoria.

Autorimessa fra corpo nord-est e fabbricato nord

Va asportato; il sedime potrà essere ricomposto all'altezza della strada fino all'allineamento con il lato sud del fabbricato nord-est, la restante parte a sud sarà riportata alla quota del prato.

RIEPILOGO DATE ISCRIZIONI ED ELEMENTI DATABILI

1760 incisione di testa ; incisione anagramma di Cristo in sole ; incisione ∞∞ FN (Jean Joseph Favre Notaire); incisione nodo savoia – colmo del corpo principale lato sud. (foto 1653)

Cuore inciso terzera del corpo principale lato sud.

IIFN minuscola scritta in rettangolo incisi – porta int. corpo princ. int. corridoio 2°liv. porta NE

20.10.1768 fondazione della rettoria; la cappella di Saint Jacques, già investita di indulgenze nel 1227 con bolla del pontefice Onorio III, è eretta in rettoria o chiesa vicariale; nota bene la sede della rettoria non utilizzava necessariamente la casa attuale.

1785; ∞∞ FN – incisioni leggere mensola nord del ballatoio del corpo N (foto 0143).

1785 incisione finestra in pietra al lato est del PT del corpo N (foto 0142).

1840 circa l'edificio viene comprato dagli abitanti per farne probabilmente la nuova sede della rettoria.

1847 J♦I♦P♦R con cornice scolpite in rilievo su elemento sfuso di stufa in pietra ollare corpo princ. int. sala 2°liv. (foto 1692).

1847 rilievo su lastra in bronzo per camino (?) ora sotto una stufa corpo princ. int. sala 2°liv.

1880 la parte a sud del 1° liv. è trasformato in scuola a due aule si suppone che per ciò viene aperta la finestra del lato est.

1880 ; CR (*Jean Baptiste* Cerlogne Recteur) facciata dipinta in alto sotto il colmo del corpo principale (foto 1648).

Porta di armadio con 4 pannelli scolpiti recuperata nel paravento ad est del ballatoio 3°liv. corpo princ.

porta esterna con 6 pannelli scolpiti di entrata al corpo princ. lato nord 2° liv.

porta all'esterno con 3 pannelli scolpiti di accesso dall'esterno al corpo latrine 2° liv.

porta esterna con 6 pannelli scolpiti di entrata al corpo princ. lato nord 3° liv.

lapide in pietra decorata con scultura in bronzo a basso rilievo commemorativa di don Amato Gorret rettore dal 1884 al 1904 corpo princ. esterno lato ovest.

1986 conclusione uso residenziale per fine mandato di don Michele DO ultimo rettore residente.

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 23 luglio 2010, n. 2001.

Autorizzazione alla Società cooperativa sociale «Arc en ciel» di AOSTA, già autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 2923/2009, all'ampliamento della struttura adibita a gruppo appartamento per utenti psichiatrici, sita nel medesimo Comune, per un totale di 10 posti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il rilascio dell'autorizzazione, alla società cooperativa sociale «Arc en ciel» di AOSTA – già autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 2923/2009 – all'ampliamento della struttura destinata a gruppo appartamento per ospiti psichiatrici, sita in Comune di AOSTA, Corso Padre Lorenzo, 11, per un totale di 10 posti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009;

2. di stabilire che l'autorizzazione all'ampliamento di cui al precedente punto 1. è subordinata al rispetto delle prescrizioni già indicate al punto 2) – lettere dalla a) alla i) – e al punto 3) della deliberazione della Giunta regionale n. 2923/2009, nonché della seguente ulteriore prescrizione:

l'obbligo di adeguare la struttura di cui trattasi alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dandone comunicazione al Servizio risorse – entro un anno dalla data di adozione della presente deliberazione – sulla base di quanto descritto nella relazione tecnica allegata al parere del Servizio disabili prot. n. 25130/ASS del 28 giugno 2010, già trasmessa alla società di cui al punto 1., fatte salve eventuali deroghe, tra quelle consentite dalla normativa vigente in materia, motivate da un tecnico abilitato;

3. di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1. non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi;

4. di stabilire che resta invariata la scadenza dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 2923/2009, per un periodo di cinque anni dal 23 ottobre 2009 e che l'eventuale ulteriore rinnovo, riferito al totale di 10 posti, è subordinato alla presentazione di apposita istanza, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009;

ACTES DIVERS

GOVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2001 du 23 juillet 2010,

autorisant la coopérative sociale « Arc-en-ciel » d'AOSTE, visée à la délibération du Gouvernement régional n° 2923/2009, à agrandir le groupe appartement situé sur le territoire de la commune d'AOSTE pour qu'il puisse accueillir dix personnes atteintes de troubles psychiatriques, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 2191 du 7 août 2009.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La coopérative sociale « Arc-en-ciel » d'AOSTE, visée à la délibération du Gouvernement régional n° 2923/2009, est autorisée à agrandir le groupe appartement situé sur le territoire de la commune d'AOSTE (11, avenue du père Laurent) pour qu'il puisse accueillir dix personnes atteintes de troubles psychiatriques, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 2191 du 7 août 2009 ;

2. La délivrance de l'autorisation visée au point 1 ci-dessus est subordonnée au respect des dispositions déjà indiquées aux lettres allant de a) à i) du point 2 et au point 3 de la délibération du Gouvernement régional n° 2923/2009, ainsi que de la disposition suivante :

dans l'année qui suit la date d'adoption de la présente délibération, la coopérative sociale visée au point 1 du présent dispositif doit mettre la structure en cause aux normes en matière d'élimination des barrières architecturales, conformément aux indications du rapport technique annexé à l'avis exprimé le 28 juin 2010 par le Service des personnes handicapées, réf. n° 25130/ASS, déjà transmis à la coopérative concernée, et en informer le Service des ressources, et ce, sans préjudice de toute éventuelle dérogation, accordée au sens de la législation en vigueur en la matière et motivée par un technicien agréé ;

3. L'autorisation visée au point 1 de la présente délibération ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre ;

4. La durée de validité de l'autorisation visée à la délibération du Gouvernement régional n° 2923/2009, fixée à cinq ans à compter du 23 octobre 2009, reste inchangée et le renouvellement éventuel de l'autorisation, au titre des dix places autorisées par la présente délibération, doit faire l'objet d'une demande ad hoc, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009 ;

5. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltretutto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa da parte della Giunta regionale;

6. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi previste dalla normativa vigente in materia di apertura al pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui trattasi;

7. di stabilire che, a seguito dell'emanazione di atti di pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell'articolo 8-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il titolare della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto all'adeguamento della struttura stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o regionale;

8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

9. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al legale rappresentante della struttura di cui trattasi, all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e al Comune di AOSTA.

Deliberazione 23 luglio 2010, n. 2026.

Approvazione dell'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante «Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego».

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare l'istituzione del repertorio regionale dei profili professionali e degli standard professionali in applicazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 «Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego», i cui principali contenuti e le modalità di funzionamento, sono riportati nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di stabilire che i profili professionali già approvati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, riportate nel dettaglio nelle premesse, siano ricompresi di diritto nel

5. Aux termes de l'art. 14 de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière ; par ailleurs, l'autorisation en cause peut être suspendue ou révoquée par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés ;

6. Il y a lieu de demander les autorisations et les prescriptions du ressort d'autres établissements, organes et organismes au sens de la réglementation en vigueur en matière d'ouverture au public et d'exercice des activités autorisées ;

7. Au cas où l'État ou la Région adopteraient des actes au sens des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 8 ter du décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 229/1999, le titulaire de la structure concernée doit procéder à la mise aux normes de celle-ci selon les modalités et les délais prévus par la réglementation nationale ou régionale en vigueur ;

8. La présente délibération doit être publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

9. La présente délibération doit être transmise par la structure de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité au représentant légal de la coopérative en cause, à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et à la Commune d'AOSTE.

Délibération n° 2026 du 23 juillet 2010,

portant institution du Répertoire régional des profils professionnels et des niveaux des compétences et approbation des critères et des modalités de fonctionnement y afférents, en application de l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi).

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Le Répertoire régional des profils professionnels et des niveaux des compétences est institué, en application de l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) ; les principaux contenus et les modalités de fonctionnement dudit Répertoire sont indiqués à l'annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

2) Les profils professionnels approuvés par les délibérations du Gouvernement régional indiquées au préambule sont inscrits de droit dans le Répertoire régional en cause,

repertorio regionale, ai sensi dell'art. 18 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale 2712 in data 2 ottobre 2009;

3) di dare mandato alla Direzione Agenzia regionale del lavoro di integrare il repertorio, ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2712/2009, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio per le politiche del lavoro e su proposta del Tavolo per la gestione dei repertori, attivando i gruppi di lavoro necessari alla definizione dei contenuti descrittivi dei profili professionali interessati;

4) di dare atto che l'aggiornamento del repertorio regionale dei profili professionali è effettuato:

- automaticamente, mediante approvazione della Giunta regionale dei singoli profili professionali ai sensi dell'art. 3, comma 2, delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2712/2009;
- annualmente, mediante approvazione della Giunta regionale su proposta del Tavolo per la gestione dei repertori, per eventuali modificazioni o cancellazioni;

5) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata – per estratto – sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2026 IN DATA 23 LUGLIO 2010

CRITERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI PROFESSIONALI E DEGLI STANDARD PROFESSIONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7 RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO».

1. Finalità del repertorio regionale dei profili professionali e degli standard professionali

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha avviato un percorso istituzionale volto alla definizione di un sistema regionale per la certificazione delle competenze. Tale sistema rappresenta lo strumento delle politiche attive del lavoro per la rappresentazione secondo criteri di trasparenza e la messa in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali comunque maturati dai singoli cittadini, ai fini della loro maggiore spendibilità nel mercato del lavoro e nei processi di inclusione sociale, oltre che per l'accesso ad ulteriori possibilità di apprendimento lungo il corso della vita.

au sens de l'art. 18 des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 2712 du 2 octobre 2009 ;

3) La Direction de l'agence régionale de l'emploi est chargée de compléter le Répertoire en cause, au sens de l'art. 11 des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 2712/2009 susmentionnée, sur la base des critères indiqués par le Conseil des politiques de l'emploi et sur proposition de la Table pour la gestion des répertoires ; pour les groupes de travail nécessaires aux fins de la définition des contenus descriptifs des profils professionnels concernés sont créés ;

4) Le Répertoire régional des profils professionnels est mis à jour :

- automatiquement, par des délibérations du Gouvernement régional portant approbation des différents profils professionnels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 2712/2009 susmentionnée ;
- chaque année, par des délibérations du Gouvernement régional portant approbation des propositions de la Table pour la gestion des répertoires relatives aux éventuelles modifications ou radiations ;

5) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL N° 2026 DU 23 JUILLET 2010

CRITÈRES ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU RÉPERTOIRE RÉGIONAL DES PROFILS PROFESSIONNELS ET DES NIVEAUX DES COMPÉTENCES, EN APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI RÉGIONALE N° 7 DU 31 MARS 2003 (DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES RÉGIONALES DE L'EMPLOI, DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE RÉORGANISATION DES SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI)

1. Finalité du Répertoire régional des profils professionnels et des niveaux des compétences

La Région autonome Vallée d'Aoste a ouvert un parcours institutionnel visant à la définition d'un système régional de certification des compétences. Ce système est l'instrument des politiques actives de l'emploi pour la représentation, selon des critères de transparence, et la mise en valeur des apprentissages formels, non formels et informels acquis par les citoyens, de quelque manière que ce soit, en vue d'une meilleure employabilité et d'une meilleure insertion sociale, ainsi que de l'accès à d'autres possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

2. Caratteristiche tecniche

Il repertorio regionale degli standard professionali è costituito dall'insieme coordinato:

- dei profili professionali minimi e degli standard minimi di competenza che li costituiscono, assunti come base per la programmazione dell'offerta formativa regionale e per il rilascio delle qualifiche e delle certificazioni di competenza;
- dei profili e dei singoli standard di competenza oggetto di abilitazione all'esercizio di attività professionali secondo le vigenti norme regionali.

I profili professionali inseriti nel repertorio caratterizzano il sistema economico-produttivo regionale, con le loro caratteristiche e specializzazioni, e comprendono profili a cui possono riferirsi gli innumerevoli ruoli presenti nei luoghi di lavoro o dei quali è prevedibile lo sviluppo.

Comprende inoltre le figure ed i sistemi di competenze su cui si esercita un intervento regolativo, di promozione, di servizio della Regione.

Ogni profilo professionale è definito a partire dall'esame del lavoro reale, svolto rispetto alle caratteristiche di:

- mercato del lavoro e dei contesti d'uso tipici dell'economia regionale;
- politiche di settore svolte dalla Regione, con particolare riferimento alle attività oggetto di abilitazione professionale;
- standard minimi, a carattere cogente o di riferimento volontario, eventualmente adottati a livello nazionale ed europeo, oltre che da regioni/Stati verso cui assumano rilievo i processi di mobilità professionale di interesse per il mercato del lavoro della Valle d'Aosta.

Il sistema regionale degli standard professionali, articolato in profili, è il riferimento minimo unitario per il rilascio delle qualifiche da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La qualifica assume la funzione di attestazione verso il mercato del lavoro del possesso da parte dell'individuo interessato dell'insieme minimo di competenze di cui il profilo di riferimento è costituito.

È possibile ottenere una qualifica anche attraverso la certificazione degli apprendimenti individuali non formali ed informali, in assenza di frequenza o in caso di frequenza parziale di attività formative.

2. Caractéristiques techniques

Le Répertoire régional des profils professionnels et des niveaux des compétences est constitué de l'ensemble coordonné :

- des profils professionnels minimum et des niveaux minimum de compétences y afférents, utilisés comme base pour la planification de l'offre formative régionale et pour la délivrance des qualifications et des certifications de compétence ;
- des profils professionnels et des différents niveaux de compétences nécessitant une habilitation professionnelle au sens de la législation régionale en vigueur.

Les profils professionnels insérés dans le Répertoire caractérisent, avec leurs particularités et leurs spécialisations, le système économique et productif régional et comprennent des profils auxquels peuvent se référer les nombreuses fonctions présentes sur les lieux de travail ou dont il est possible de prévoir le développement.

Par ailleurs, le Répertoire comprend également les figures professionnelles et les systèmes de compétences au titre desquels la Région exerce une action réglementaire, de promotion et de service.

Chaque profil professionnel est défini à partir de l'examen du travail effectivement accompli, compte tenu :

- du marché de l'emploi et des contextes d'utilisation typiques de l'économie régionale ;
- des politiques sectorielles engagées par la Région, eu égard notamment aux activités nécessitant une habilitation professionnelle ;
- des niveaux minimum, ayant un caractère obligatoire ou de référence volontaire, éventuellement adoptés à l'échelon italien et européen, et non seulement par des Régions ou des États vers lesquels il existe d'importantes possibilités de mobilité professionnelle pour le marché de l'emploi de la Vallée d'Aoste.

Le système régional des niveaux professionnels, organisé en profils, est le cadre de référence unitaire minimum auquel la Région autonome Vallée d'Aoste fait appel aux fins de la délivrance des qualifications.

Toute qualification vaut, pour le marché de l'emploi, attestation de la possession, par la personne concernée, des niveaux minimum de compétences qui constituent le profil de référence.

Toute personne intéressée qui ne participe pas ou qui ne participe que partiellement à une activité formative peut obtenir une qualification au moyen, entre autres, de la certification des apprentissages non formels et informels.

Il sistema dei profili professionali è articolato in livelli, in modo da rispondere unitariamente alle diverse esigenze programmatiche ed attestatorie di:

- offerta formativa, nelle sue diverse componenti;
- sistema integrato dell'istruzione e della formazione professionale;
- apprendistato, nelle sue diverse tipologie.

L'articolazione per livelli è disegnata in modo da offrire una maggiore possibilità agli individui di valorizzare i propri apprendimenti attraverso l'ottenimento di una qualifica coerente e, a partire da essa, di individuare agevolmente i successivi riferimenti professionali (progressione verticale), funzionalmente all'effettiva realizzazione di politiche di *lifelong learning*.

Ragioni di economia e di programmazione consigliano peraltro di attivare i differenti profili scalari solo in presenza di effettive esigenze espresse dal funzionamento del mercato del lavoro, locale e/o globale (nazionale ed europeo).

La struttura repertoriale, anche con riferimento alle modalità di definizione dello strumento informatico dedicato, sarà costruita in modo da essere in grado di ospitare, garantendo le relazioni di propedeuticità e scalarità, tutti i possibili profili.

I profili approvati sono inseriti nel repertorio con gradualità, procedendo periodicamente al loro aggiornamento ed all'aggiunta di quelli relativi ai livelli originariamente non utilizzati, laddove se ne ravvisi il bisogno.

In quanto standard minimo costitutivo dell'architettura del sistema, ogni profilo è oggetto di validazione da parte dei soggetti istituzionali regionali competenti per ambito di intervento, oltre che dalle parti sociali, secondo la seguente procedura:

- la descrizione del profilo professionale viene elaborata in bozza, a cura della Direzione Agenzia regionale del lavoro, anche avvalendosi di specifici gruppi di lavoro, come previsto dalle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale 2712/2009 (articolo 11, comma 5);
- la bozza elaborata è oggetto di confronto con i soggetti di volta in volta interessati, individuati dal Tavolo per la gestione del repertorio di cui all'art. 11, comma 7 delle disposizioni di cui alla D.G.R. 2712/2009;
- eventuali modifiche ed integrazioni sono apportate, a cura della Direzione Agenzia regionale del lavoro,

Le système des profils professionnels est organisé selon plusieurs niveaux, de manière à répondre unitairement aux différentes exigences de planification et d'attestation :

- de l'offre formative, dans ses différentes composantes ;
- du système intégré de l'éducation et de la formation professionnelle ;
- de l'apprentissage, sous ses différentes formes.

La répartition en niveaux de compétences est effectuée de manière à offrir aux personnes davantage de possibilités de valoriser leurs apprentissages au moyen de l'obtention d'une qualification cohérente et, à partir de celle-ci, de définir facilement leurs prochaines références professionnelles (progression verticale), d'une manière fonctionnelle à l'application effective des politiques de formation tout au long de la vie.

Pour des raisons d'économie et de planification, il est, par ailleurs, conseillé de créer les différents profils uniquement en cas d'exigences effectives exprimées par le marché de l'emploi, local et/ou global (italien et européen).

En fonction, entre autres, des modalités de définition de l'outil informatique dédié, le Répertoire est structuré de manière à être à même d'accueillir tous les profils possibles et de garantir les rapports de gradation y afférents.

Les profils approuvés sont graduellement insérés dans le Répertoire et périodiquement mis à jour, avec l'introduction, en tant que de besoin, des profils relatifs aux niveaux non utilisés.

Chaque profil correspondant au niveau minimum constitutif de l'architecture du système, il doit être validé par les responsables institutionnels régionaux compétents par secteur d'intervention, ainsi que par les partenaires sociaux, selon la procédure ci-après :

- la Direction de l'agence régionale de l'emploi produit une ébauche de description du profil professionnel considéré, en faisant éventuellement appel à des groupes de travail spécifiques, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'art. 11 de la délibération du Gouvernement régional n° 2712/2009 ;
- l'ébauche susmentionnée est examinée par les acteurs concernés, identifiés par la Table pour la gestion des répertoires au sens du septième alinéa de l'art. 11 de la DGR n° 2712/2009 ;
- la Direction de l'agence régionale de l'emploi apporte toute éventuelle modification à la proposition du

alla proposta profilo professionale, sulla base delle indicazioni che emergono dal confronto;

- la proposta di profilo professionale viene quindi trasmessa al Consiglio per le politiche del lavoro per la validazione;
- il profilo validato è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, ai fini del suo inserimento nel repertorio.

Nel Repertorio i profili sono aggregate in «Aree professionali», omogenee per macroprocessi di riferimento e/o per competenze professionali caratteristiche.

Ulteriori aggregazioni potranno essere inserite nell'applicativo informatico, ai fini di migliorare la consultazione del repertorio (es. suddivisione tra professioni regolamentate/non regolamentate).

3. Aggiornamento e implementazione del repertorio

Il mantenimento e l'implementazione del repertorio sono attribuiti alla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro, che – per lo specifico della definizione degli standard professionali e di certificazione – li esercita di concerto con gli assessorati competenti nelle materie afferenti ai profili contenuti nel repertorio.

Concorrono alla gestione del sistema i rappresentanti delle parti sociali, le associazioni professionali e di mestiere, i soggetti dell'offerta educativa e formativa.

L'inserimento di nuovi profili e dei relativi standard professionali e la modificazione dei profili esistenti saranno effettuati – di norma – a cadenza annuale e saranno assicurati, a regime, dall'adozione di una apposita procedura, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2712 in data 2 ottobre 2009.

La procedura dovrà assicurare l'adeguamento degli standard professionali alla evoluzione dei processi produttivi e delle competenze richieste per operarvi, e si atterrà ai seguenti criteri generali:

- possibilità proporre nuovi profili professionali da parte dei diversi soggetti che concorrono alla gestione del sistema: Assessorati, parti sociali, enti bilaterali, enti formativi, istituzioni scolastiche, università, ecc);
- istruttoria tecnica, svolta in collaborazione con i soggetti proponenti, per l'esame della proposta, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla Giunta regionale;
- validazione della proposta, secondo la procedura già stabilita dalla D.G.R. 2712/2009.

profil professionnel en cause, sur la base des indications formulées par les acteurs susmentionnés ;

- la proposition de profil professionnel est transmise au Conseil des politiques de l'emploi aux fins de sa validation ;
- le profil validé est approuvé par le Gouvernement régional aux fins de son insertion dans le Répertoire.

Dans le Répertoire, les profils sont réunis dans des « Aires professionnelles » homogènes en fonction des macro-processus de référence et/ou des compétences professionnelles caractéristiques.

Aux fins d'une consultation plus aisée du Répertoire, d'autres répartitions peuvent être prévues dans le logiciel d'application (par exemple, la répartition entre professions réglementées et professions non réglementées).

3. Réalisation et mise à jour du Répertoire

La structure régionale compétente en matière de programmation et de gestion des politiques de l'emploi est chargée de la réalisation et de la mise à jour du Répertoire ; pour ce qui est de la définition des niveaux professionnels et des certifications, elle travaille de concert avec les assessorats compétents dans les matières afférentes aux profils inscrits dans ledit Répertoire.

Les représentants des partenaires sociaux, les associations professionnelles et de métier, les établissements et organismes d'éducation et de formation participent à la gestion du système en cause.

L'insertion de nouveaux profils, et des niveaux professionnels y afférents, et la modification des profils existants sont en général effectuées une fois par an et sur la base d'une procédure ad hoc, en application des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 2712 du 2 octobre 2009.

Ladite procédure doit assurer la mise à jour des niveaux professionnels en fonction de l'évolution des processus de production et des compétences requises et respecter les critères généraux ci-après :

- les différents acteurs qui participent à la gestion du système (assessorats, partenaires sociaux, organismes bilatéraux, organismes de formation, institutions scolaires, universités, etc.) peuvent proposer de nouveaux profils professionnels ;
- l'instruction technique de la proposition est effectuée en collaboration avec les promoteurs selon les critères établis par le Gouvernement régional ;
- la proposition est validée selon la procédure fixée par la DGR n° 2712/2009.

4. Consultazione del repertorio

Le informazioni contenute nel repertorio sono accessibili attraverso il canale web, sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Profili utente diversificati saranno creati per consentire ai soggetti coinvolti, a diverso titolo, nel processo di costruzione degli standard professionali (Assessorati regionali, componenti del Tavolo per la gestione dei repertori, Enti di formazione, ecc.) di accedere alle informazioni ed ai servizi che saranno progressivamente implementati e resi disponibili.

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2035.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di cassa per l'anno 2010 approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2008;

3) di disporre, ai sensi degli articoli 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e che la stessa sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

4. Consultation du Répertoire

Les informations contenues dans le Répertoire sont accessibles par le web, sur le site de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Plusieurs « comptes utilisateurs » seront créés pour permettre aux acteurs impliqués, à différents titres, dans le processus de construction des niveaux professionnels (assessorats régionaux, membres de la Table pour la gestion des répertoires, organismes de formation, etc.) d'accéder aux informations et aux services qui seront au fur et à mesure prévus et mis à la disposition des intéressés.

Délibération n° 2035 du 30 juillet 2010,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification des budgets de gestion et de caisse.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente délibération ;

2) Le budget de gestion et le budget de caisse 2010, approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009, sont modifiés comme il appert des annexes de la présente délibération ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (SPESE CORRENTI)
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E DI GESTIONE

numero Unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	titolo	descrizione capitolo	richiesta	descrizione richiesta	importo in diminuzione		n. struttura dirigenziale e descrizione	numero obiettivo gestionale e relativa descrizione	MOTIVAZIONI
						2010	competenza			
1.16.1.10 - Fondi di riserva di riserva correnti	69340	1	Fondo di riserva per le spese imprevedute (spese correnti)	2391	Fondo di riserva spese imprevedute (spese correnti)	27.945,51	27.945,51	122003 - Direzione programmazione bilanci	1.16.1.10 - Fondi di riserva correnti	
					Totale in diminuzione	27.945,51	27.945,51			
numero Unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	titolo	descrizione capitolo	richiesta	descrizione richiesta	importo in aumento		n. struttura dirigenziale e descrizione	numero obiettivo gestionale e relativa descrizione	MOTIVAZIONI
1.2.3.12 Personale assunto con il CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici	51460	1	Spese per retribuzioni agli operai addetti agli interventi di programma in amministrazione diretta (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)	16636	(di nuova istituzione) Emolumenti arretrati da corrispondere alla sig.ra Pistolesi Lucia a seguito della sentenza n. 40/2010 della Corte d'appello di Torino	27.945,51	27.945,51			
					Totale in aumento	27.945,51	27.945,51			

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA

capitolo	descrizione capitolo	importo in diminuzione		n. struttura dirigenziale e descrizione
		2010	cassa	
90350	Fondo cassa per le spese obbligatorie e le spese impreviste assegnato al Servizio gestione spese	27.945,51		12.2.1 - Servizio gestione spese

capitolo di cassa assegnato alla struttura richiedente	descrizione capitolo	importo in aumento		n. struttura dirigenziale e descrizione
		2010	cassa	
90515	Fondo cassa assegnato all Direzione opere stradali	27.945,51		15.3.0. - Direzione opere stradali

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2036.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012, come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di cassa approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 2036 du 30 juillet 2010,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses obligatoires et modification des budgets de gestion et de caisse.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente délibération ;

2) Le budget de gestion et le budget de caisse, approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009, sont modifiés comme il appert des annexes de la présente délibération ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (SPESE CORRENTI)
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E DI GESTIONE**

numero Unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	titolo	descrizione capitolo	richiesta	descrizione richiesta	importo in diminuzione			n. struttura dirigenziale e descrizione	numero obiettivo gestionale e relativa descrizione
						2010	2011	2012		
				competenza	competenza	competenza	competenza			
1.16.1.10 - Fondi di riserva di cui: di riserva obbligatorie (spese correnti)	69340	I	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese correnti)			6.613,68	6.613,68	0,00		
				2376	Fondo di riserva spese obbligatorie (spese correnti)	6.613,68	0,00	0,00	12.2.0 - Direzione programmazione e bilanci	122003 - 1.16.1.10 - Fondi di riserva correnti
					Totale in diminuzione	6.613,68	6.613,68	0,00		
MOTIVAZIONI										
numero Unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	titolo	descrizione capitolo	richiesta	descrizione richiesta	importo in aumento			n. struttura dirigenziale e descrizione	numero obiettivo gestionale e relativa descrizione
						2010	2011	2012		
				competenza	competenza	competenza	competenza			
1.15.2.12 - Altre spese correnti non ripartibili	69106	I	Interessi passivi e penne pecuniarie			6.613,68	0,00	0,00		
				16111	(nuova istituzione) Oneri per interessi passivi e penne pecuniarie a carico del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale pubblica	6.613,68	0,00	0,00	15.0.0 - Dipartimento opere pubbliche e	150014 (di nuova istituzione) - Altre spese correnti non ripartibili
					Totale in aumento	6.613,68	0,00	0,00		

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA

capitolo	descrizione capitolo	importo in diminuzione		n. struttura dirigenziale e descrizione
		2010	cassa	
90350	Fondo cassa per le spese obbligatorie e le spese impreviste assegnato al Servizio gestione spese	6.613,68	6.613,68	12.2.1 - Servizio gestione spese

capitolo di cassa assegnato alla struttura richiedente	descrizione capitolo	importo in aumento		n. struttura dirigenziale e descrizione
		2010	cassa	
90485	Fondo cassa assegnato al Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale	6.613,68	6.613,68	15.0.0 - Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2037.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l'iscrizione di assegnazioni statali.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 come da tabella allegata alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di cassa approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 2037 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et les budgets de gestion et de caisse de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau annexé à la présente délibération ;

2) Le budget de gestion et le budget de caisse, approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009, sont modifiés comme il appert des annexes de la présente délibération ;

3) La présente délibération est transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL BILANCIO DI GESTIONE PER ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

ENTRATA

n. unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	titolo	descrizione capitolo	n. richiesta	descrizione richiesta	importo in aumento			n. struttura dirigenziale e descrizione	n. obiettivo gestionale e descrizione	TITOLO GIURIDICO
						2010	2011	2012			
						competenza	competenza	competenza			
1.02.01.40 Assegnazioni statali per istruzione e cultura	4886	2	Fondi per l'attività Nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	16420	Fondi per l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	12.564,00			13.0.0 - Dipartimenti di Sovranità e Studi	Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	Nota prot. n. 0005682 del 25 maggio 2010 dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) - Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'INVALSI adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 12 marzo 2010.
			TOTALE IN AUMENTO			12.564,00					

SPESA

n. unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	livello	descrizione capitolo	n. richiesta	descrizione richiesta	importo in aumento			n. struttura dirigente e descrizione	n. obiettivi gestionale e descrizione	MOTIVAZIONE
						2010	2011	2012			
						competenza	competenza	competenza			
1.5.3.10 - Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria	56680	1	Spese sui fondi assegnati dall'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione) per l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	16423	Spese per l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	12.564,00			13.0.0 - Dipartimento di Sovrintendenza agli Studi	1.5.3.10 - Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria	Iscrizione della somma di euro 12.564,00 autorizzata dall'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) per l'attività di rilevazione degli apprendimenti
					TOTALE IN AUMENTO	12.564,00	-	-			

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA PER ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

ENTRATA

capitolo	descrizione capitolo	Anno 2010
30	Fondo cassa	12.564,00
TOTALE IN AUMENTO		12.564,00

SPESA

capitolo	descrizione capitolo	Anno 2010	n. struttura dirigenziale e descrizione
90360	Fondo di riserva di cassa assegnato al Servizio gestione spese	12.564,00	12.2.1 - Servizio gestione spese
TOTALE IN AUMENTO		12.564,00	

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2040.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 come da tabella allegata alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di cassa approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 2040 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et les budgets de gestion et de caisse de la Région du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau annexé à la présente délibération ;

2) Les budgets de gestion et de caisse, approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009, sont modifiés comme il appert des annexes de la présente délibération ;

3) La présente délibération est transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL BILANCIO DI GESTIONE PER ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

ENTRATA

n. unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	titolo	descrizione capitolo	n. richiesta	descrizione richiesta	importo in aumento			n. struttura dirigente e descrizione	n. obiettivo gestionale e descrizione	TITOLO GIURIDICO
						2010	2011	2012			
						competenza	competenza	competenza			
01.03.01.00 - Rendiconti, recuperi, rimborsi e concorsi vari	9850	3	(nuova istituzione) Condizionata: 3.4.4 Fondi per la realizzazione del progetto "Gioparchi" previsto nell'ambito del FAR F/AS Valle d'Aosta 2007/2013			22.455,20	102.652,00	63.500,00			
				16615	(nuova istituzione) Cofinanziamento proveniente dal Comune per il tramite di Fondazione Grand Paradis per la realizzazione degli interventi di ripristino previsti dal progetto Gioparchi.	20.035,20	90.652,00	63.500,00	10.0.1 - Servizio scientifico	(nuova istituzione) 100151 - Fondi per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del FAR F/AS 2007/2013	D. legis 03.04.1993, n. 96 Del. CIPE 21.12.2007, n. 166 Del. CIPE 06.03.2009, n. 1 Del. CIPE 06.03.2009, n. 11 Del. Cons.reg. 13.11.2008, n. 200/XIII Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Fondazione Grand Paradis 09.04.2010, n. 20 Determinazione del Direttore di Fondazione Grand Paradis 05.07.2010 n. 134
				16616	(nuova istituzione) Cofinanziamento proveniente dai Comuni per il tramite dell'Ente Parco naturale Mont Avic per la realizzazione degli interventi di ripristino previsti dal progetto Gioparchi	2.400,00	12.000,00		10.0.1 - Servizio scientifico	(nuova istituzione) 100151 - Fondi per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del FAR F/AS 2007/2013	D. legis 03.04.1993, n. 96 Del. CIPE 21.12.2007, n. 166 Del. CIPE 06.03.2009, n. 1 Del. CIPE 06.03.2009, n. 11 Del. Cons.reg. 13.11.2008, n. 200/XIII Determinazioni del Presidente dell'Ente Parco naturale del Mont Avic 22.04.2010, n. 59 Determinazione del Presidente dell'Ente Parco naturale del Mont Avic 01.07.2010, n. 92
			TOTALE IN AUMENTO			22.455,20	102.652,00	63.500,00			

SPESA

n. unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	finanziamento	n. richiesta	descrizione richiesta	importo in aumento			n. struttura dirigenziale e descrizione	n. obiettivi gestionale e descrizione
					2010	2011	2012		
					competenza	competenza	competenza		
01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 e accordi di programma quadro eseguito finanziamenti FAS	47061	2			22.455,20	102.652,00	63.500,00	10.0.1 - Servizio scientificistica	001107 - 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 e accordi di programma quadro eseguito finanziamenti FAS
			16627	(nuova istituzione) Spese per la realizzazione degli interventi di scientificistica per la valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso previsti dal progetto "Giraparchi" nell'ambito del PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013	20.055,20	90.652,00	63.500,00		001107 - 01.11.09.22 Iscrizione delle quote di cofinanziamento provenienti dai Comuni, per il tramite di Fondazione Grand Paradis, per consentire la realizzazione del progetto "Giraparchi" per la valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla linea di azione 3.1 del Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d'Aosta, relativo alla politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2007/XIII in data 13 novembre 2008 - Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96 - Determinazione del Direttore n. 134/10 del 05/07/2010
			16628	(nuova istituzione) Spese per la realizzazione degli interventi di scientificistica per la valorizzazione del Parco naturale Mont Avic previsti dal progetto "Giraparchi" nell'ambito del PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013	2.400,00	12.000,00	-	10.0.1 - Servizio scientificistica	001107 - 01.11.09.22 Iscrizione delle quote di cofinanziamento provenienti dai Comuni, per il tramite dell'Ente Parco naturale del Mont Avic, per consentire alla struttura regionale di competenza "Servizio scientificistica" la realizzazione degli interventi di scientificistica previsti dal progetto "Giraparchi" per la valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic, di cui alla linea di azione 3.2 del Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d'Aosta, relativo alla politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2007/XIII in data 13 novembre 2008 - Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96 - Determinazione del responsabile n. 92 del 01/07/2010
				TOTALE IN AUMENTO	22.455,20	102.652,00	63.500,00		

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA PER ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

ENTRATA

capitolo	descrizione capitolo	Anno 2010	
30	Fondo cassa	22.455,20	
TOTALE IN AUMENTO		22.455,20	

SPESA

capitolo	descrizione capitolo	Anno 2010	n. struttura dirigenziale e descrizione
90360	Fondo di riserva di cassa assegnato al Servizio gestione spese	22.455,20	12.2.1 - Servizio gestione spese
TOTALE IN AUMENTO		22.455,20	

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2073.

Approvazione delle disposizioni attuative relative agli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 marzo 2010, n. 13.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le disposizioni attuative relative agli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale, di cui all'art. 10 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 13, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati omissis.

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2078.

Approvazione della nuova ripartizione finanziaria per la realizzazione del progetto n. 17 del Comune di SAINT-VINCENT, incluso nel programma degli interventi FoSPI per il triennio 2010/2012, di cui alla DGR. 1368/2009, ex L.R. 48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote annuali e del contributo sulle spese di progettazione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni, la nuova ripartizione finanziaria di complessivi euro 5.338.637,00 (cinquemilionitrecentotrentottomilaseicentotrentasette/00) nel triennio 2010/2012 per il progetto esecutivo n. 17 del Comune di SAINT-VINCENT concernente «Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo della sede municipale», secondo il seguente prospetto indicante:

- il numero attribuito al progetto (1);
- l'ente proponente, colonna (2)
- il titolo dell'intervento – che costituisce dettaglio di spesa – e l'obiettivo gestionale cui fare riferimento, colonna (3);

Délibération n° 2073 du 30 juillet 2010,

portant approbation des dispositions d'application relatives aux barrages de retenue du ressort de la Région et aux bassins d'accumulation y afférents, au sens de l'art. 10 de la LR n° 13 du 29 mars 2010.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les dispositions d'application relatives aux barrages de retenue du ressort de la Région et aux bassins d'accumulation y afférents, visées à l'art. 10 de la loi régionale n° 13 du 29 mars 2010, sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Les annexes ne sont pas publiées.

Délibération n° 2078 du 30 juillet 2010,

portant approbation du financement, au sens de la LR n° 48/1995 modifiée, du projet n° 17 de la Commune de SAINT-VINCENT figurant au plan 2010/2012 des interventions FoSPI visé à la DGR n° 1368/2009, ainsi qu'engagement des quotes-parts annuelles et de l'aide aux frais de conception.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Aux termes de l'art. 20 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 modifiée, le financement du projet d'exécution n° 17 de la Commune de SAINT-VINCENT (Travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la maison communale) est approuvé, au titre de la période 2010/2012, et s'élève à 5 338 637,00 € (cinq millions trois cent trente-huit mille six cent trente-sept euros et zéro centime) au total, répartis comme il appert du tableau ci-dessous, qui indique :

- le numéro du projet (colonne 1) ;
- le porteur de projet (colonne 2) ;
- le titre de l'intervention, qui vaut détail de dépense, et l'objectif de gestion de référence (colonne 3) ;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • la spesa totale prevista suddivisa per fonti di finanziamento, colonne (4) e (5); • l'articolazione della spesa prevista nel triennio di realizzazione dell'intervento, colonne (6), (7) e (8); • l'ente attuatore dell'intervento, colonna (9); • il capitolo di spesa e il relativo dettaglio, colonna (10); • l'ammontare del primo anticipo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della l.r. 48/1995 e successive modificazioni, da liquidare all'ente proponente che realizza l'intervento a propria cura, colonna (11); | <ul style="list-style-type: none"> • la dépense totale prévue, répartie selon les origines des financements (colonnes 4 et 5) ; • la répartition de la dépense prévue sur les trois ans de réalisation de l'intervention (colonnes 6, 7 et 8) ; • le réalisateur de l'intervention (colonne 9) ; • le chapitre de dépense et le détail y afférent (colonne 10) ; • le montant du premier acompte à liquider au profit du porteur de projet qui réalise l'intervention directement (colonne 11), au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 48/1995 modifiée ; |
|--|---|

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
N.	ENTE	TITOLO		TOTALE euro	%	2010 euro	2011 euro	2012 euro	Ente Attuat.	CAPITOLO e Dettaglio	1°anticipo euro
17	Comune SAINT-VINCENT	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo della sede municipale	Totale Regione <i>Comune</i>	6.015.151,24 5.338.637,00	100,00 88,75	4.284.793,24 3.802.754,00	1.262.721,00 1.120.665,00	467.637,00 415.218,00	Comune	21295 n.i.	1.067.727,00
	OB.151003 Direzione Programmazione e valutazione investimenti			676.514,24	11,25	482.039,24	142.056,00	52.419,00			

2. di impegnare la spesa di euro 5.338.637,00 (cinquemilioneitrecentotrentottomilaseicentotrentasette/00) nel modo seguente:

- per euro 3.802.754,00 (tremilioniottocentoduemilasettecentocinquantaquattro/00) sul capitolo n. 21295 («Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FoSPI»), dettaglio n. 16614 «Comune di SAINT-VINCENT: ristrutturazione ed adeguamento normativo della sede municipale», per l'anno 2010 del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità,
- per euro 1.120.665,00 (unmilionecentoventimilaseicentosessantacinque/00) sul medesimo capitolo e dettaglio di spesa, per l'anno 2011 del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità,
- per euro 415.218,00 (quattrocentoquindicimiladuecentodiciotto/00) sul medesimo capitolo e dettaglio di spesa, per l'anno 2012 del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di approvare, ai sensi dell'art. 21, della l.r. 48/1995 e

2. La dépense de 5 338 637,00 € (cinq millions trois cent trente-huit mille six cent trente-sept euros et zéro centime) est engagée comme suit :

- quant à 3 802 754,00 € (trois millions huit cent deux mille sept cent cinquante-quatre euros et zéro centime), à valoir, pour 2010, sur le chapitre 21295 (Virement de crédits aux collectivités locales pour la construction ou la mise aux normes de maisons communales, d'autres bâtiments publics et de marchés, à valoir sur le FoSPI), détail 16614 (Commune de SAINT-VINCENT : travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la maison communale), du budget de gestion 2010/2012 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;
- quant à 1 120 665,00 € (un million cent vingt mille six cent soixante-cinq euros et zéro centime), à valoir, pour 2011, sur le chapitre et le détail susdits du budget de gestion 2010/2012 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;
- quant à 415 218,00 € (quatre cent quinze mille deux cent dix-huit euros et zéro centime), à valoir, pour 2012, sur le chapitre et le détail susdits du budget de gestion 2010/2012 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;

3. Aux termes de l'art. 21 de la LR n° 48/1995 modifiée,

successive modificazioni, il contributo complessivo di euro 406.938,32 (quattrocentoseimilanovecentotrentotto/32) per gli oneri sostenuti per la progettazione globale – comprensiva di determinazioni geognostiche e eventuale studio di impatto ambientale – e per lo studio di fattibilità e convenienza economica;

4. di impegnare la somma di cui al punto precedente imputandola al capitolo 21255 «Trasferimento agli enti locali per le spese di progettazione globale delle opere da finanziarsi a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento» del bilancio della Regione per l'anno 2010, dettaglio di spesa n. 12228 «Contributi oneri progettuali», del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità,

5. di erogare la somma di euro 1.067.727,00 (unmilionesessantasettemilasettecentoventisette/00) quale primo anticipo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della l.r. 48/1995 e successive modificazioni, nonché la somma di euro 241.570,90 (duecentoquarantunomilacinquecentosettanta/90) quale primo acconto del contributo complessivo per gli oneri sostenuti per la progettazione globale – comprensiva di determinazioni geognostiche e eventuale studio di impatto ambientale – e per lo studio di fattibilità e convenienza economica, rinviando la liquidazione della restante quota di contributo spettante al Comune di SAINT-VINCENT alla presentazione dei mandati di pagamento effettuati dal Comune stesso, corredati delle relative parcelle rilasciate dai professionisti incaricati;

6. di stabilire che il Direttore della programmazione e valutazione investimenti dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica provveda alla liquidazione e al pagamento delle spese di cui ai punti 1 e 3 utilizzando all'uopo le somme impegnate con la presente deliberazione;

7. di stabilire, altresì, che la Direzione regionale programmazione e valutazione investimenti provveda a proporre alla Giunta regionale la revoca del finanziamento nel caso in cui l'attuazione dell'intervento sia impedita da comprovata negligenza dell'ente proponente nel realizzare gli adempimenti di propria competenza, indispensabili per i solleciti avvio e attuazione dei lavori;

8. di stabilire che le opere di cui al punto 1. non possano essere distolte dalla destinazione originaria per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di ultimazione delle stesse, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale per sopravvenute e documentate ragioni di interesse pubblico, in applicazione dell'art. 23 bis della legge regionale n. 48/1995 e successive modificazioni;

9. di specificare in ordine alle modalità di attuazione dell'intervento che, ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 48/1995 e successive modificazioni, si applicano le modalità per l'esecuzione da parte degli enti richiedenti e per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio da parte dell'Amministrazione regionale precisate con deliberazione della Giunta regionale n. 3290 del 14 novembre 2008;

le financement des frais de conception, y compris les frais relatifs aux études géognostiques et à l'éventuelle étude de l'impact sur l'environnement, ainsi que des frais pour l'étude de faisabilité technique et économique, est approuvé et s'élève à 406 938,32 € (quatre cent six mille neuf cent trente-huit euros et trente-deux centimes) au total ;

4. La dépense visée au point précédent est engagée et imputée, pour 2010, au chapitre 21255 (Virement de crédits aux collectivités locales pour les frais afférents à la conception des projets d'exécution des ouvrages financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement), détail 12228 (Financement des frais de conception des projets), du budget de gestion 2010/2012 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;

5. Aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 48/1995 modifiée, la somme de 1 067 727,00 € (un million soixante-sept mille sept cent vingt-sept euros et zéro centime) est versée à titre de premier acompte du financement visé au point 1 du présent dispositif, tout comme la somme de 241 570,90 (deux cent quarante et un mille cinq cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix centimes), à titre de premier acompte du financement des frais de conception, y compris les frais relatifs aux études géognostiques et à l'éventuelle étude de l'impact sur l'environnement, ainsi que des frais pour l'étude de faisabilité technique et économique ; ce qui reste du financement accordé à la Commune de SAINT-VINCENT sera liquidé sur présentation des mandats de paiement émis par ladite Commune, assortis des factures des professionnels mandatés ;

6. Le directeur de la programmation et de l'évaluation des investissements de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public est chargé de procéder au versement des financements visés aux points 1 et 3 du présent dispositif en utilisant les sommes engagées par la présente délibération ;

7. La Direction de la programmation et de l'évaluation des investissements propose au Gouvernement régional le retrait du financement lorsque l'intervention n'est pas réalisée du fait de la négligence attestée du porteur de projet dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vue du démarrage et de la réalisation des travaux ;

8. La destination des ouvrages visés au point 1 de la présente délibération ne peut être modifiée pendant vingt ans au moins à compter de la date d'achèvement des travaux, sauf dérogation accordée par le Gouvernement régional pour des raisons ultérieures et documentées d'intérêt public, en application de l'art. 23 bis de la loi régionale n° 48/1995 modifiée ;

9. Aux termes de l'art. 22 de la LR n° 48/1995 modifiée, pour ce qui est des modalités de réalisation des travaux, il est fait application des dispositions en matière d'exécution par les porteurs de projet et de suivi par l'Administration régionale visées à la délibération du Gouvernement régional n° 3290 du 14 novembre 2008 ;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2079.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica dai torrenti Chamois e Savverou nel Comune di CHAMOIS, proposto dal Comune di CHAMOIS e dal Sig. Andrea GADIN di LA SALLE.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dal Comune di CHAMOIS e dal Sig. Andrea GADIN di LA SALLE, di derivazione idroelettrica dai torrenti Chamois e Savverou nel Comune di CHAMOIS;

2. di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il rilascio della subconcessione di derivazione sia subordinato al raggiungimento del livello di qualità ambientale «buono» in ogni stazione di misura individuata dal proponente l'intervento con particolare attenzione alla stazione di misura posta a valle del depuratore;
- al fine di garantire le esigenze di tutela espresse dalle Strutture regionali competenti vengano rilasciate a valle delle opere di presa le seguenti portate di deflusso minimo vitale (Criterio 2) con cui avviare la sperimentazione:

a valle dell'opera di presa del Rû Novaies:

Mese	DMV [l/s]
Gennaio	20
Febbraio	20
Marzo	20
Aprile	30
Maggio	80
Giugno	160
Luglio	150
Agosto	110
Settembre	70
Ottobre	40
Novembre	30
Dicembre	20

10. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 2079 du 30 juillet 2010,

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par la Commune de CHAMOIS et par M. Andrea GADIN de LA SALLE, en vue de la dérivation des eaux du Chamois et du Savverou, dans la commune de CHAMOIS, à usage hydroélectrique.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par la Commune de CHAMOIS et par M. Andrea GADIN de LA SALLE, en vue de la dérivation des eaux du Chamois et du Savverou, dans la commune de CHAMOIS, à usage hydroélectrique ;

2. Le présent avis positif est subordonné au respect des prescriptions indiquées ci-après :

a valle dell'opera di presa sul torrente Chamois:

Mese	DMV [l/s]
Gennaio	30
Febbraio	30
Marzo	30
Aprile	50
Maggio	140
Giugno	270
Luglio	250
Agosto	180
Settembre	110
Ottobre	70
Novembre	50
Dicembre	30

a valle dell'opera di presa sul Torrente Savverou:

Mese	DMV [l/s]
Gennaio	10
Febbraio	10
Marzo	10
Aprile	20
Maggio	50
Giugno	90
Luglio	80
Agosto	60
Settembre	40
Ottobre	20
Novembre	20
Dicembre	10

- la gestione del cantiere sia effettuata attuando le misure di mitigazione degli impatti sul suolo, vegetazione, e acque descritte nel parere della Direzione foreste e infrastrutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di tutela e qualità ambientale e la realizzazione del progetto di recupero ambien-

- tale del lago di Lod, siano rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Direzione flora, fauna, caccia e pesca dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- la centrale denominata «Suisse», compatibilmente con le esigenze tecniche, venga il più possibile interrata, riportando terreno a scarpata sulla soletta di copertura, al fine di limitarne la visibilità anche da lunga distanza;
 - venga posta particolare cura nelle sistemazioni ed inerbimenti dei terreni interessati dai lavori di scavo per le condotte, ripristinandoli allo stato originario;
 - per quanto riguarda specificatamente la posa della condotta interrata lungo la strada podereale interessata dalla frana di Suisse, la compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente dovrà essere perseguita attraverso la messa in esercizio di un regolatore automatico di portata accoppiato ad una valvola di intercettazione del flusso a monte e a valle del fenomeno gravitativo, al fine di evitare l'insorgere di potenziali fenomeni di dissesto in caso di rottura della tubazione;
 - nelle successive fasi progettuali siano effettuati gli approfondimenti e le verifiche indicati nel parere dell'ARPA citato in premessa;
 - siano verificati gli aspetti di compatibilità degli interventi con la cartografia delle zone umide e dei laghi, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 11/1998, e la presenza dell'area di protezione di una sorgente, segnalati nel parere della Direzione urbanistica dell'Assessorato territorio e ambiente (per quanto riguarda la vasca di carico in prossimità del lago di Lod e parte della rete infrastrutturale);

3. di richiamare che l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;

4. di rammentare i seguenti obblighi normativi:

- in considerazione del fatto che la centrale denominata «Suisse» ricade all'interno della fascia A della cartografia dei terreni a rischio di inondazione del Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, la realizzazione del manufatto è subordinata al rilascio di apposita deroga da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 35, comma 6, lettera a) della legge regionale 11/1998, previa valutazione sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto idraulico esistente e con le condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con opportune opere di difesa;
- ai fini del rilascio della subconcessione di derivazione vengano presentati al Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica i progetti degli organi deputati al controllo delle portate sopra indicate ed i calcoli idraulici relativi al loro dimensionamento;
- la realizzazione dei lavori negli alvei dei torrenti Chamois e Savverou venga subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione di cui al R.D. 523/1904 rilasciata dal Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica sulla base del progetto definitivo delle opere;

5. di rammentare che dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta della data di inizio dei lavori alle seguenti Strutture regionali:

- Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente (al quale dovrà essere comunicato anche il termine dei lavori);
- Direzione foreste e infrastrutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, alla quale la Ditta appaltatrice dovrà presentare anche il progetto esecutivo dell'opera, al fine di provvedere ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico;

6. di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

3. Les travaux doivent être exécutés dans le respect des lois en vigueur en matière de prévention et de protection hygiénique et sanitaire, de protection de l'environnement contre les pollutions, ainsi que de sauvegarde des zones fragiles d'un point de vue géologique et hydrogéologique ;

4. Il est rappelé les obligations normatives suivantes :

- Service de l'évaluation environnementale de l'Assessorat du territoire et de l'environnement (qui doit également être informé de la date de fermeture de chantier) ;
- Direction des forêts et des infrastructures de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles. L'adjudicataire doit également présenter à ladite Direction le projet d'exécution des travaux, afin que celle-ci puisse procéder aux contrôles prévus par la législation en vigueur en matière de servitudes hydrogéologiques ;

6. La validité du présent avis positif quant à la compatibilité avec l'environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

7. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 30 luglio 2010, n. 2097.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 per storno di fondi tra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo e conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell'allegato alla presente deliberazione, il bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

7. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 2097 du 30 juillet 2010,

rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente délibération ;

2) Le budget de gestion 2010/2012, approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009, est modifié comme il appert de l'annexe de la présente délibération ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI PER UNITA' PREVISIONALI DI BASE DIVERSE NELL'AMBITO DELLA STESSA FUNZIONE OBIETTIVO

funzione obbiettivo	area omogenea	unità previsionale di base	capitale	titolo	descrizione capitolo	richiesta	descrizione richiesta	importo in denominazione e in numero			struttura dirigenziale	numero obiettivo gestionale e relativa descrizione	MOTIVAZIONI
								2010	2011	2012			
								competenza	competenza	competenza			
1.14 - Governo del territorio	1.14.5 - Tutela del territorio naturale e dell'attività dell'uomo	1.14.5.10 - Interventi per la prevenzione e la protezione dei cicli naturali e antropici - parte corrente	40809	1	Gestione e manutenzione ordinaria di rete di riferimento dei dati meteo-idrologici e del centro di segnalazione ed allertamento dati del Centro funzionale regionale	15964	Gestione del lancio dei radionavigaggi	-100.000,00	0,00	0,00	16.04 - Centro funzionale regionale	160401 - 1.14.6.10 - Interventi per la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte corrente	La variazione è necessaria in quanto è prioritario poter prorogare per un biennio il progetto sperimentale atto a razionalizzare i movimenti veicolari di transito intervenendo i Comuni della Pianura per una maggiore fluidità e sicurezza dei traffici e di contenimento del costo del servizio. L'importo è stato stanziato per la società SAV e RAV.
1.14 - Governo del territorio	1.14.1 - Tutela ambientale	1.14.1.20 - Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio	67593	2	Contributi a favore di soggetti privati per la realizzazione di interventi di interesse regionale volti alla valorizzazione e salvaguardia ambientale	15464	Contributi a favore di soggetti privati per la realizzazione di interventi di interesse regionale volti alla valorizzazione e salvaguardia ambientale	0,00	-180.000,00	-180.000,00	18.2.0 - Direzione ambiente	182005 - 1.14.1.20 - Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio	
1.14 - Governo del territorio	1.14.1 - Tutela ambientale	1.14.1.10 - Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio	67590	1	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore	14298	Iniziativa atti a garantire che i flussi di traffico siano compatibili con la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente	100.000,00	180.000,00	180.000,00	18.2.0 - Direzione ambiente	183004 - 1.14.1.10 - Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio	
						TOTALE		100.000,00	180.000,00	180.000,00			

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

**Assessorato Agricoltura e Risorse naturali –
Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale –
Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca – Servizio Aree
protette.**

**Avviso. Rinnovo consiglio d'amministrazione del Parco
naturale Mont Avic. Avviso di convocazione assemblea.**

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali comunica che è indetta l'assemblea dei proprietari dei terreni inclusi nel Parco naturale Mont Avic, in comune di CHAMPDEPRAZ, per il giorno 6 settembre 2010, alle ore 20.30, presso la sala polivalente sita in frazione Fabbrica 112, a CHAMPDEPRAZ, al fine di eleggere il rappresentante degli stessi in seno al consiglio d'amministrazione del Parco naturale Mont Avic, per il quinquennio 2010/2015, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge regionale 24 agosto 2004, n. 16.

L'Assessore
ISABELLON

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

**Assessorato Agricoltura e Risorse naturali –
Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale –
Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca – Servizio Aree
protette.**

**Avviso. Rinnovo consiglio d'amministrazione del Parco
naturale Mont Avic. Avviso di convocazione assemblea.**

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali comunica che è indetta l'assemblea dei proprietari dei terreni inclusi nel Parco naturale Mont Avic, in comune di CHAMPORCHER, per il giorno 10 settembre 2010, alle ore 20.30, presso la sala consiliare del Municipio, sito in frazione Castello 46, a CHAMPORCHER, al fine di eleggere il rappresentante degli stessi in seno al Consiglio d'amministrazione del Parco naturale Mont Avic, per il quinquennio 2010/2015, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge regionale 24 agosto 2004, n. 16.

L'Assessore
ISABELLON

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES NATURELLES

**Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles –
Département des ressources naturelles et du Corps fo-
restier – Direction de la faune, de la flore, de la chasse et
de la pêche – Service des espaces protégés.**

**Avis. Renouvellement du conseil d'administration du
Parc naturel du Mont-Avic. Avis de convocation de l'as-
semblée.**

L'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles informe que l'assemblée des propriétaires des terrains situés dans le Parc naturel du Mont-Avic et compris dans la commune de CHAMPDEPRAZ se tiendra le 6 septembre 2010, à 20 h 30, dans la salle polyvalente sise au 112, lieu-dit La Fabrique, dans ladite commune. Aux termes du 1^{er} alinéa de la lettre f) de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 24 août 2004, cette assemblée est convoquée afin de procéder à l'élection du représentant desdits propriétaires au sein du conseil d'administration du Parc, pour les années 2010/2015.

L'assesseur,
Giuseppe ISABELLON

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

**Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles –
Département des ressources naturelles et du Corps fo-
restier – Direction de la faune, de la flore, de la chasse et
de la pêche – Service des espaces protégés.**

**Avis. Renouvellement du conseil d'administration du
Parc naturel du Mont-Avic. Avis de convocation de l'as-
semblée.**

L'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles informe que l'assemblée des propriétaires des terrains situés dans le Parc naturel du Mont-Avic et compris dans la commune de CHAMPORCHER se tiendra le 10 septembre 2010, à 20 h 30, dans la salle du Conseil communal, située au 46 du lieu-dit Château, dans ladite commune. Aux termes du 1^{er} alinéa de la lettre f) de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 24 août 2004, cette assemblée est convoquée afin de procéder à l'élection du représentant desdits propriétaires au sein du conseil d'administration du Parc, pour les années 2010/2015.

L'assesseur,
Giuseppe ISABELLON

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

PARTE TERZA

AVVISI DI CONCORSI

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Estratto bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 operatore specializzato – categoria B, posizione economica B2 del C.C.R.L. – a 36 ore settimanali – da impiegare nell'area tecnico manutentiva.

IL SEGRETARIO

rende noto

che il Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN indice un concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 operatore specializzato, categoria B, posizione economica B2 del C.C.R.L., a 36 ore settimanali.

Il vincitore verrà assunto presso il Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN per il periodo dal 2 novembre 2010 fino al giorno antecedente la data di rientro del dipendente collocato in aspettativa e comunque non oltre il 01.06.2015.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Patente di guida richiesta: categoria B.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 di mercoledì 22 settembre 2010.

PROVE D'ESAME:

Prova preliminare di francese o di italiano secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della L.R. 6/1996.

N. 1 prova scritta vertente sulle seguenti materie:

- Legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54;

N. 1 prova teorico pratica vertente sulle seguenti materie:

- Interventi di manutenzione varia;
- Lavori di muratura e carpenteria;

Prova orale:

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Extrait d'un avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée déterminée (heures hebdomadaires), d'un opérateur spécialisé – catégorie B, position B2 de la CCRT à employer auprès de l'aire tecnico-manutentive.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

donne avis

du fait que la Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN lance un concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée déterminée (heures hebdomadaires), d'un opérateur qualifié – catégorie B, position B2 de la CCRT à employer auprès de l'aire tecnico-manutentive.

Le lauréat sera assumé près de la Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN pour la période du 2 novembre 2010 jusqu'au jour antécédent la rentrée du dépendant placé en attente et de toute façon pas au-delà du 01.06.2015.

Titre d'études requis : diplôme du premier cycle de l'enseignement secondaire italien.

Permis de conduire demandé : catégorie B.

Délais de présentation des actes de candidature : le mercredi 22 septembre 2010.

ÉPREUVES DU CONCOURS:

Épreuve préliminaire de français ou d'italien suivant les critères fixes par l'art. 7 de la LR n° 6/1996.

N° 1 épreuve écrite portant sur les matières indiquées ci-après :

- L.R. 7 décembre 1998 n° 54 ;

N° 1 épreuve théorique-pratique portant sur les matières indiquées ci-après :

- Interventions d'entretien divers ;
- Travaux de murage et charpente ;

Épreuve orale portant sur les matières indiquées ci-après :

- Materie delle prove scritte;
- D. Lgs 81/2008 così come modificato dal D.Lgs 106 del 03.08.2009;
- Diritti e doveri del pubblico dipendente;

Una materia tra quelle orali, a scelta del candidato, deve essere sostenuta in lingua ufficiale diversa da quella scelta per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Modalità delle prove d'esame

I concorrenti che non riceveranno, entro la data della prima prova da sostenere, comunicazione diversa da parte di questo Comune, dovranno presentarsi, per l'espletamento delle prove, presso la sala mostre di Villa Deslex nelle seguenti giornate:

LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2010

Ore 8.30: prova scritta di lingua francese

A seguire prova orale di lingua francese

A seguire prova scritta

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2010

Ore 8.30: prova teorico pratica

A seguire prova orale

L'individuazione delle date di svolgimento del concorso di cui al presente articolo costituisce comunicazione ai candidati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del regolamento regionale n. 6/1996.

Il candidato che risulterà vincitore del concorso, dopo l'assunzione, dovrà sostenere l'esame per l'ottenimento della carta di qualifica conducente (CQC) ad uso scuolabus (cat. D con CQC).

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando è possibile rivolgersi al Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN - tel. 0125/355192

Il Segretario
RICCARAND

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

N. 169

- Matières de l'épreuve écrite ;
- D.Lgs 81/2008 modifié par le D.Lgs 106 du 03.08.2009 ;
- Code de conduite des fonctionnaires ;

Ayant déclaré dans son acte de candidature la langue qu'il entend utiliser pour les épreuves du concours, le candidat devra utiliser l'autre langue officielle pour une matière de son choix, lors de l'épreuve orale.

Modalité de déroulement des épreuves du concours

Les candidats doivent se présenter pour la première épreuve dans la salle des expositions de la Villa Deslex, sauf communication contraire de la Commune parvenue avant la date fixée pour ladite épreuve, suivant le calendrier indiqué ci-après :

LE LUNDI 4 OCTOBRE 2010

8 h 30 : épreuve écrite de français ou d'italien.

À l'issue de ladite épreuve épreuve orale de français ou d'italien.

À l'issue de ladite épreuve première épreuve écrite.

LE MARDI 5 OCTOBRE 2010

8 h 30 : épreuve theorique-pratique.

À l'issue de ladite épreuve épreuve orale.

L'indication des dates de déroulement des épreuves du concours vaut communication aux candidats au sens de l'art. 27 du règlement régional n° 6/1996.

Le lauréat, après l'engagement, devra soutenir l'examen pour obtenir «la carta di qualifica conducente (CQC) ad uso scuolabus (cat. D con CQC)».

Pour toute information complémentaire et pour obtenir copie de l'avis de concours, les intéressés peuvent s'adresser à la Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN (tel. 0125/355192)

Le secrétaire,
Nello RICCARAND

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

N° 169